

***Magistrature e ideologia giuridica nel pensiero
di Giuseppe Maria Galanti
La polemica con il neocultismo napoletano***

ABSTRACT

Giuseppe Maria Galanti has oriented its commitment to the reforms, 'rediscovering' the teaching of Genovese and echoing the most advanced Illuminist sensitivity (Filangieri, Pagano). He tied his law and intellectual activity to the theme of the provinces, pursued through a rationalization of the administration of justice, inspired by a criterion of greater decentralization. Distant, for his sensitivity, by the revolutionary experience, in the early nineties, he tried to save the reasons of the reforms. In the Testamento Forense he recalled his approach to law, leaving an interesting portrait of the gowned world in Naples, without significant contributions to the legal thought and to the political and institutional debate, defending instead the nobility of a season of attempts (and not only of hopes).

SOMMARIO

Giuseppe Maria Galanti ha orientato il suo impegno per le riforme 'riscoprendo' il magistero genovesiano e riecheggiando la sensibilità della cultura illuminista più avanzata (Filangieri, Pagano). Ha legato la sua attività di giurista e di intellettuale al tema dello sviluppo delle province, perseguito anche attraverso una razionalizzazione dell'amministrazione della giustizia, ispirata ad un criterio di maggiore decentramento. Distante, per sensibilità, dall'esperienza rivoluzionaria, nei primi anni novanta, ha tentato di salvare le ragioni delle riforme.

Nel Testamento Forense ha ricordato il suo approccio al diritto, e ha lasciato un interessante ritratto del mondo togato napoletano, senza significativi contributi al dibattito politico-istituzionale e al pensiero giuridico, interessante ma ha difeso la nobiltà di una stagione di tentativi (e non solo di speranze).

Giuseppe Maria Galanti, che studiò giurisprudenza a Napoli tra il 1760 e il 1765, appartiene alla seconda generazione degli allievi di Antonio Genovesi¹ – anche se, nell'ateneo, 'pesava' maggiormente la presenza del giurista Giuseppe

¹ Sul Galanti, cfr. G. Verrecchia, *Giuseppe Maria Galanti, 1743-1806. Ricerche bio-bibliografiche*, Campobasso 1924; G.M. Monti, *Due grandi riformatori del Settecento: Antonio Genovese e Giuseppe Maria Galanti*, Firenze 1926; N. Cortese, *Per una biografia di Giuseppe Maria Galanti, in Samnium* 8.3-4, 1935; T. Pedio, *Le riforme dell'ordinamento feudale nel pensiero napoletano del '700 attraverso le Relazioni al Re di Giuseppe Maria Galanti*, Napoli 1943; A. Petino, *Riflessi genovesiani nella rinascita economica e sociale del Mezzogiorno ideata da Giuseppe Maria*
"
"
"

Pasquale Cirillo² – e, nei suoi anni universitari, respirò l'atmosfera di tensione generata dal contrasto tra due personalità assai diverse per statura intellettuale (tanto da ricordarlo in più occasioni, anche in età avanzata), e soprattutto, il cli-

Galanti, in Aa.Vv., *Saggi sulle origini del pensiero meridionalistico*, Napoli 1956; F. Venturi, *Alle origini dell'Illuminismo napoletano. Dal carteggio di Bartolomeo Intieri*, in *RSI* 71.3, 1959, 416-456; Id., *Illuministi Italiani*, V, *Riformatori Italiani*, Milano-Napoli 1962, 939-985; S. Rotta, *Giuseppe Maria Galanti e Voltaire*, ne *La Rassegna della Letteratura Italiana* 66, 1962, 10 ss.; M.L. Perna, *Giuseppe Maria Galanti editore*, in Aa.Vv., *Miscellanea Walter Maturi*, Torino 1966, 221-258; C. Rainone, *Il pensiero economico di Giuseppe Maria Galanti (1743-1806)*, Roma 1968; A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli*, Napoli 1972, 51-103; G. Galasso, *Genovesi e Galanti*, in *RSI* 90, 1978, 294-310; A. De Martino, *Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche nell'Italia meridionale*, Napoli 1979, 59-68, 83-89, 102-104, 140-145; T. Pedio, *Storia e politica in Giuseppe Maria Galanti*, in *Studi Storici Meridionali* 1.1-2, 1981, 98-115; Aa.Vv., *Giuseppe Maria Galanti nella cultura del Settecento meridionale*, Napoli 1984 (e, in particolare, i saggi di G. Galasso, *L'ultimo feudalesimo meridionale nell'analisi di Giuseppe Maria Galanti*, 27-46; G. Giarrizzo, *Galanti: il regno forense e la classe dirigente meridionale*, 67-78); A.M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane* 22, 1984, 281-341; A. Pizzaleo, s.v. *Giuseppe Maria Galanti*, in *DBI* LI, Roma 1998, 339-343; M.C. Napoli, *Viaggio nel mondo del libro. L'editoria a Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, in A. Placanica (a c. di), *Annali del Centro studi 'Antonio Genovesi' per la storia economica e sociale*, II, 1989-1990, Napoli 1994, 97-114; G. Gentile, *L'amor della libertà: saperi di governo e conservazione politica in Giuseppe Maria Galanti*, Napoli 2001; I. Del Bagno, *L'antico regime in un giurista del '700. Il Testamento Forense di Giuseppe Maria Galanti*, in *Frontiera d'Europa* 8.2, 2002, 193 ss.; M. Mafri, M. R. Pellizzari (a c. di), *Un illuminista ritrovato: Giuseppe Maria Galanti. Atti del Convegno di Studi di Fisciano-Amalfi, 14-16 febbraio 2002*, Salerno 2006 (soprattutto, gli interventi di I. Del Bagno, *Testamento Forense. Linee di un progetto costituzionale*, 171-201; C.M. Spadaro, *Le Allegazioni Forensi di Giuseppe Maria Galanti*, 203-210; E. Chiosi e R. Jovene, *L'Elogio censurato. Genovesi, Galanti e l'Inquisizione*, 211-224; F. Barra, *Galanti avvocato*, 225-235); S. Martelli, *Dal Contado di Molise all'Europa: Giuseppe Maria Galanti protagonista della cultura illuministica*, in R. De Benedittis (a c. di), *Verso la modernità. Il Molise nel tardo Settecento. Atti del Convegno di Campobasso, 9-10 Marzo 2006*, Benevento 2009, 53-84.

² «La sola facoltà del Diritto contava in Napoli degli uomini celebri nella cattedra e nella toga: formati dietro un travaglio in verità immenso, ma senza gusto e senza metodo», *Elogio Storico del Signor Abate Antonio Genovesi, Pubblico Professore di civil economia nella Università di Napoli*, Napoli 1772, 21. Giuseppe Pasquale Cirillo è stato l'esponente più rappresentativo della cultura giuridica meridionale, di stampo accademico, di metà Settecento, considerando anche la longevità e la 'visibilità' del suo magistero, e può essere legittimamente ritenuto, il caposcuola di una generazione di giuristi emersi nel clima della rinnovata intesa tra l'università guidata da Capasso e il potere impersonato dal Vicerè D'Althann, che restrinse i margini di un dibattito intellettuale già molto condizionato. Nato a Grumo Nevano (1709), si era laureato ventenne (1729), sotto la guida del Capasso, molto potente nell'università napoletana. Divenne rapidamente suo sostituto (1730), successivamente passò alla cattedra di *Diritto Canonico, Istituzioni Civili* (1732-1738), *Jus Regni* (1738-1747) e poi mantenne, oltre alla cattedra mattutina di diritto civile, l'altra di *Jus naturae et gentium* (1747-1761), passando infine alla vespertina, tenuta fino alla sua scomparsa (cfr. tutte le indicazioni contenute nel lavoro di I. Ascione, *Seminarium doctrinarum: l'università di Napoli nei documenti del '700. 1690-1734*, Napoli 1997, e, soprattutto, nel volume di F. Cammisa, *L'Università di Napoli nella seconda metà del '700. Documenti e profilo delle riforme*, Napoli 2001, 312). Si inserì nei più prestigiosi circoli dell'aristocrazia cittadina, come l'*Accademia del*

ma di ostilità del mondo giuridico tradizionale verso la nuova cultura³.

Scrittore brillante ed efficace, intellettuale impegnato, esercitò per alcuni anni anche la professione forense (ma, senza eccessivi entusiasmi), e, poco

Marchese e l'*Accademia degli Oziosi*, riuscì a farsi affidare la 'direzione' della Commissione per la riforma delle prammatiche (*Josephi Pascalis Cyrilli Antecessoris Codicis Legum Neapolitana-rum Libri XII cura et studio editi Aelii Serrai J. C.*, Neapoli 1779) – incarico, in cui mostrò tutti i suoi limiti di giurista mediocre – e, successivamente, divenne l'avvocato della nobiltà napoletana, senza approdare alle magistrature, scontando la tenace opposizione del Tanucci, che sollevò in numerose occasioni fondate riserve sulle sue competenze e sulle sue pratiche mestatorie («Cirillo per Codice – scriveva Tanucci il 22 dicembre 1763 al Re – ha avuto più di una gratificazione di V.M. e dalla Reggenza. Il Codice sta per finirsi, come Centola ha riferito. Forse si accelera ora questa grazia per poi, finito il Codice, chiedere in premio la toga; sulla quale avrò le mie difficoltà per essere l'uomo dedito agli intrighi», B. Tanucci, *Epistolario*, XII, Napoli 1992, 694). Cfr. pure *Epistolario*, XIV, Napoli 1995, 312, 319, 415; *Epistolario*, XV, Napoli 1996, 4-5, 107, 164, *passim*. Sui rapporti di Cirillo con Tanucci, cfr. pure R. Mincuzzi, (a c. di), *Lettere di Tanucci a Carlo III, 1759-1776, Regesti*, Roma 1969, *passim*; *Lettere a Ferdinando Galiani*, con introduzione e note di F. Nicolini, Bari 1914, II, 155. È l'unica vicenda per cui viene generalmente ricordato, oltre che, per l'opposizione, intellettualmente assai modesta, a Muratori e al suo progetto di riforma delle leggi, avanzato nei *Difetti della Giurisprudenza* (Cfr. *Osservazioni di Gioseffo Pasquale Cirillo, Pubblico Professor di Leggi nella Università di Napoli sul Trattato di Ludovico Antonio Muratori, De i Difetti della Giurisprudenza indirizzate all'Illustrissimo Signor Marchese D. Bernardo Tanucci, Sottosegretario di Stato della Maestà del Re di Napoli*, Napoli 1743). «Quel libro del maggiore intelletto d'Italia – scrisse giustamente M. Schipa – il Cirillo censurò con una critica monca e comoda, e tanto irriverente e pretenziosa, quanto superficiale, erigendosi a campione del più cocciuto conservatorismo» (*Il Regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone*, Napoli 1904, 135). Su tutta la vicenda, oltre ai saggi fondamentali di R. Ajello e, in particolare, *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento Italiano*, Napoli 1976, *passim*, cfr. N. Vescio, *Lobbismo giuridico e cultura degli apparati nella Napoli di metà Settecento*, Roma 2008, 187-271. Su Cirillo, cfr. G.G. Origlia, *Istoria dello studio di Napoli*, II, Napoli 1754, 271 ss.; F. De Fortis, *Governo politico del Giureconsulto*, Napoli 1755, 16; L. Giustiniani, *Memorie degli scrittori legali del Regno di Napoli*, I, Napoli 1787, 253-260; E. Serrao, *Praefatio in Codex legum Neapolitanarum*, Napoli 1789; G. Terracina, *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli*, V, Napoli 1818, 61 ss.; B. Donati, *L.A. Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena 1931, 46, 50, 117; Id., *Nuovi studi sulla filosofia civile di G.B. Vico*, Firenze 1936, 128-133; B. Croce, F. Nicolini, *Bibliografia vichiana*, Napoli 1947, 69, 71, 74, 76, 83, 90, 125, 159-161, 229-230, 239, 259, 327, 345, 641, 767; C. Pecorella, *Studi sul settecento giuridico, I, Ludovico Antonio Muratori e i difetti della giurisprudenza*, Milano 1964, 149, 172-173, 182; R. De Majo, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)*, Napoli 1971; Id., *Muratori e il Regno di Napoli. Amicizie, fortune e polemiche*, in *RSI*, 90, 1973, 769-772; P. Zambelli, *La formazione filosofica di Antonio Genovesi*, Napoli 1972, *passim*; E. Pattaro, *Il pensiero giuridico tra metodologia e politica*, Milano 1974, 62; i lavori fondamentali di R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*, in *Aa.Vv.*, *Storia di Napoli*, VII, Napoli 1972, 599, 656, 706, 713, 857, 951, 976, 980, 983-984; Id., *Arcana Iuris* cit., 33, 38, 46-50, 52, 57, 60, 94, 96-97, 99-101, 104, 106, 243; la bella 'voce', *Giuseppe Pasquale Cirillo*, curata dallo stesso Ajello, molto documentata, e informata, in *DBI*, XXV, Roma 1981, 796-801; Id., *Dal 'facere' al 'factum'*. *Sui rapporti tra Vico e il suo tempo con una replica a G. Giarrizzo e F. Bologna*, in *BCSV*, 12-13, 1982-83, 352-353; G.B. Vico, *Epistole, con aggiunte le epistole dei suoi corrispondenti*, a c. di M. Sanna, Napoli 1993, 173, 181-183, 202.

³ È noto che Genovesi condivise le preoccupazioni muratoriane di riforma della giustizia e propose l'istituzione di una cattedra di *jus naturae et gentium*, accusando Cirillo di aver svuotato

meno che trentenne, con la commemorazione di Genovesi, rilanciò un disegno di politica culturale⁴, che, oltre alla riscoperta di un'esperienza scientifica decisiva per l'evoluzione intellettuale del paese⁵, si proponeva l'ambizioso compito

di ogni valenza critica un insegnamento, che gli sembrava fondamentale. Fu tra i principali sostenitori del progetto di soppressione della Cattedra di *Decretali*, drasticamente ridimensionata, malgrado l'opposizione sotterranea del Cirillo e le sue manovre, unica vittoria di un'effervescenza intellettuale a cui erano precluse le grandi scelte di sistema, e la circostanza accentuò differenze di sensibilità e di temperamento. Spietata, ma non priva di solide ragioni, l'ironia di Genovesi sulla debole statura intellettuale del suo antagonista («comincio a credere quel che di te si dice per Napoli cioè che tu sei un ripetente in Cattedra, un prevaricatore nel Foro, un venale... un nemico della patria, un nemico della Corte», cfr. il celebre dialogo immaginato dal Genovesi, riportato da G.M. Monti, *Due grandi Riformatori del Settecento: A. Genovesi e G. M. Galanti*, Firenze 1926, 127, ora ristampato in A. Genovesi, *Dialoghi e altri scritti intorno alle lezioni di commercio*, a c. di E. Pii, Napoli 2008, 536), sul suo protagonismo accademico, sulla sua consumata prassi compilativa, sul suo piatto conformismo, ostile alla cultura giuridica moderna, sull'origine venale di tanto interessato zelo verso le istituzioni religiose, semplice copertura ideologica di preoccupazioni tutte materiali di carriera e di potere («Io vorrei in Cirillo più moralità e meno commedie, più onoratezza, e meno gloria patri», cfr. Monti, *Due grandi riformatori cit.*, 127; Genovesi, *Dialoghi cit.*, 536). Su tutta la ricostruzione del contrasto tra Genovesi e Cirillo, cfr. oltre al pregevole lavoro di Monti, *Due grandi riformatori cit.*, 32-54; G. Galasso, *Genovesi e Galanti*, in *RSI*, 95, 1978, 294-310.

⁴ Galanti spiegava, non a caso, di volersi dedicare soprattutto alla lezione scientifica («l'analisi filosofica delle sue opere»), *Elogio cit.*, 3.

⁵ «Prima di lui gli studj – sottolineava – tra noi erano interamente barbari: ciascuno laboriosamente fortificava il suo spirito negli errori e ne' pregiudizi di secolo in secolo» cit., pag. 20. Del pensiero di Genovesi veniva sottolineata, non soltanto la carica pedagogica, ma soprattutto, la lezione del giurista ostile al potere ecclesiastico e baronale, a cui, la riflessione sull'economia serviva per costruire una sociologia della sviluppo, mentre la sua cattedra di economia, 'installata' – per iniziativa di Intieri – all'interno della cittadella giuridica, serviva come leva di una nuova classe dirigente 'nazionale', impegnata a sostenere le dinamiche evolutive di un paese liberato dal dominio spagnolo, a cui i giuristi erano stati tradizionalmente asserviti per scalare le cariche istituzionali. Sul pensiero di Genovesi, cfr. oltre al vecchio lavoro, ancora importante, di G. Racioppi, *Antonio Genovesi*, Napoli 1871, di A. Del Giudice, *I problemi del diritto criminale nel pensiero di Antonio Genovesi*, Città di Castello 1926; Id., *Il pensiero giuridico di Antonio Genovesi*, in *Studio Giuridico Napoletano* 14, 1927, 5-39; G.M. Monti, *Due grandi riformatori del Settecento, Antonio Genovesi e Giuseppe Maria Galanti*, Napoli 1927, e di M. Troisi, *Considerazioni generali sul sistema di economia civile di Antonio Genovesi*, Bari 1940; Id., *Le premesse etico-politiche del sistema di economia civile di Antonio Genovesi*, Bari 1942; Id., *Idee finanziarie e spunti di teorie sociologiche nella economia civile di Antonio Genovesi*, Bari 1943; Id., *Aspetti teorici e normativi del sistema di economia civile di Antonio Genovesi*, in *Rassegna Monetaria*, 39.1-2, 1942, 730-773; C. Barbagallo, *Antonio Genovesi economista*, in *Nuova Rivista Storica* 31.1-2, 1947, 82 ss. e agli *Studi in onore di Antonio Genovesi*, Napoli 1956, le ricerche di R. Villari, *Il pensiero economico di Antonio Genovesi*, Firenze 1959; F. Corpaci, *Antonio Genovesi note sul pensiero politico*, Roma 1966; O. Nuccio, *Un grande riformatore napoletano. Antonio Genovesi: scienza economica e problemi di rinnovamento sociale a Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, Roma 1966; M. Agrimi, *Antonio Genovesi e l'illuminismo riformatore del Mezzogiorno*, in *Belfagor* 22, 1967, 373-410; M. De Luca, *Gli economisti napoletani del Settecento e la politica di sviluppo*, Napoli 1978, *passim*; F. Venturi, *Settecento riformatore*, I, Torino 1969, 523-644; II, Torino 1976, 163-213; M. De Luca, *Scienza economica e politica sociale nel pensiero di Antonio Genovesi*, Napoli 1970; R. Villari, *Antonio Genovesi e la ricerca delle forze motrici dello sviluppo*

di 'impiegare' gli studi giuridici anche nell'ermeneutica dei sistemi sociali.

Molto polemico, prevedibilmente, il ritratto del mondo giuridico napoletano⁶, che denunciava le carenze e i limiti morali e culturali di un ambiente in cui confluiva tutta la piccola e media borghesia della provincia e la sua domanda di crescita economica, ascesa sociale e riconoscimento, e sottolineava (non in termini meramente moralistici), il conformismo, il rampantismo, il tradizionalismo, percepiti come le insufficienze di una classe dirigente, priva di spirito pubblico, e soprattutto, impreparata alla sfide del governo.

Ricordava con gratitudine la stagione del riformismo borbonico, e, in particolare, l'iniziativa di Celestino Galiani («ottimamente versato nelle scienze matematiche e filosofiche»)⁷, dedicava un accenno infelice, poco misurato e

sociale, in *Studi Storici* 11, 1970, 26-52; E. De Mas, *Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello Spirito delle Leggi*, Firenze 1971; P. Zambelli, *La formazione filosofica di Antonio Genovesi*, Napoli 1972; E. Piscitelli, *Il pensiero degli economisti italiani del Settecento sull'agricoltura, la proprietà terriera e la condizione dei contadini*, in *Clio* 15, 1979, 245-292; D. Demarco, *Il dibattito settecentesco sulla popolazione in Italia*, in Aa.Vv., *La popolazione italiana nel settecento*, Bologna 1980, 539-590; A. Pennisi, *Filosofia del linguaggio e filosofia civile nel pensiero di Antonio Genovesi*, in *Le forme e la storia* 1, 1980, 321-380; V. Ferrone, *Scienza, natura e religione*, Napoli 1982, 609-674; L. Taranto, *Il progetto di Genovesi e l'economia civile di V.E. Sergio: un modello di sviluppo borghese*, in *Nuovi Quaderni del Meridione* 21, 1983, 29-50; E. Pii, *Antonio Genovesi: dalla politica economica alla politica civile*, Firenze 1984; M. Bazzoli, *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze 1986, 486-498; R. Bellamy, *Da 'metafisico' a 'mercantante'. Antonio Genovesi and the development of a new language of commerce in eighteenth-century Naples*, in A. Pagden (ed. by), *The languages of political theory in early-modern Europe* Cambridge 1987, 277-299; M. Fatica, *Il lavoro come mediazione tra l'uomo 'civile' e la natura: alcuni problemi di 'police' in Genovesi e nei suoi referenti culturali*, in *Prospettive Settanta* 9, 1987, 325-340; V. Ferrone, *I profeti dell'illuminismo*, Bari 1989, 369-451; M.T. Marcialis, *Legge di natura e calcolo di ragione nell'ultimo Genovesi*, in *MSCG*. 24, 1994, 315-340; J. Robertson, *The Enlightenment above national contest: political economy in eighteenth-century Scotland and Naples*, in *The Historical Journal* 40, 1997, 667-697; M.L. Perna, *L'universo comunicativo di Antonio Genovesi*, in Aa.Vv., *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Napoli 1998, 391-404; M.T. Marcialis, *Antonio Genovesi e la costruzione scientifica dell'economia civile*, in Id., *Ragione, natura e storia. Quattro studi sul Settecento*, Milano 1999, 104-129; M.L. Perna, s.v. *Antonio Genovesi*, in *DBI*. LIII, 1999, 148-153; D. Ippolito, *Antonio Genovesi lettore di Beccaria*, in *MSCG*. 37.1, 2007, 3-20.

⁶ «Sentiamo ancora tutto 'l giorno altamente commendare il valore di molti Magistrati de' tempi precedenti più reputati forse per credito, che per dottrina eminente. Eran eglino in verità assai consumati nelle ricerche delle legali questioni, ma poco, o nulla versati nella Filosofia civile, per difetto di gusto, e di cognizioni. Il Foro con tutti quei luminari, i quali ci hanno lasciato delle opere assai oscure, era nella rozzezza e nella barbarie», Galanti, *Elogio* cit., 22-23.

⁷ «Fin dal tempo del governo austriaco dette egli opera di far fiorire in Napoli le utili discipline, e di riformare la nostra Università, con nuovi regolamenti, ed istituti: i quali ebbero in parte effetto ne' primi anni del savio governo del Re Carlo Borbone» cit., 20. Galanti ricordava che «prima di lui gli studj tra di noi erano interamente barbari», riprendendo alla lettera un'espressione contenuta nell'*Autobiografia* di Genovesi, che sarebbe stata corretta nella terza edizione dell'*Elogio* («prima di lui la sana filosofia era tra di noi generalmente ignorata», G.M. Galanti,

perspicuo, a Domenico Aulizio⁸ (giustamente emendato nella successiva edi-

Elogio storico del Signor Abate Antonio Genovesi, Professore di civil Economia nell'Università di Napoli, Firenze 1781³, 14). Su Celestino Galiani, cfr. oltre agli studi di F. Nicolini, *Monsignor Celestino Galiani. Saggio biografico*, Napoli 1940; Id., *Un grande educatore italiano. Celestino Galiani*, Napoli 1951; C. Pighetti, *Per la storia del newtonianesimo in Italia*, in *Rivista Critica di Storia della Filosofia* 16.4, 1961, 425-434; le più recenti ricerche di P. Zambelli, *Prime iniziative di un cappellano maggiore. Una lettera inedita di Celestino Galiani*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani* 7, 1977, 113-121; M. Caffiero, *Scienza e politica a Roma in un carteggio di Celestino Galiani (1714-1732)*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 101, 1978, 311-344; R. Ajello, *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'Istoria Civile*, in *Aa.Vv., Pietro Giannone e il suo tempo*, Napoli 1980, 163-181; V. Ferrone, *Celestino Galiani: un inquieto cattolico illuminato nella crisi della coscienza europea*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane* 98, 1980, 277-381; Id., *Scienza, natura e religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli 1982, 317-454; S. Fini, *Scipione Maffei e Celestino Galiani*, in *Capitanata*, 1984-1985, 117-171; C. Galiani e G. Grandi, *Carteggio (1714-1729)*, a c. di F. Palladino e L. Simonutti, Firenze 1989; E. Di Rienzo, s.v. *Celestino Galiani*, in *DBI*. LI, Roma 1998, 453-456; R. Ajello, *La nuova scienza contro la Scienza Nuova. La critica del sapere nella Napoli preilluministica*, in *Frontiera d'Europa*, 4.2, 1998; M. Tita, *Libertà editoriale e inquisizione romana. Costantino Grimaldi e la difesa dei suoi libri*, in *Frontiera d'Europa* 5, 1999, 63-184; R. Iovine, *Una cattedra per Genovesi*, in *Frontiera d'Europa* 7, 2001, 359-531; M. Natale, *Eclettismo teoretico e pragmatismo alle origini delle riforme illuministiche*, in *Frontiera d'Europa* 8, 2002, 115-162, con in appendice C. Galiani, *Ristretto della sua vita*, a c. di M. Natale, e Id., *Notazioni integrative. Continuità degli orientamenti empiristici da F. D'Andrea a Celestino Galiani*, in *Frontiera d'Europa* 8, 2002, 2, 5-78; M. Natale, *Il dibattito sull'usura tra divieti formali e prassi giuridica. Documenti inediti delle magistrature napoletane (1745)*, in *Frontiera d'Europa* 11, 2005, 91-210.

⁸ «Domenico Aulizio, povero ed abjetto scrittore, per essere profondamente versato nelle antiche lingue e nell'erudita giurisprudenza, passava per l'ornamento il più illustre dell'Università napoletana», Galanti, *Elogio* cit., 21. Domenico Aulizio, apparteneva alla generazione di Serafino Biscardi, Nicolò Caravita, Alessandro Riccardi, ma rimase abbastanza estraneo alle istanze che maturarono nel tardo Seicento napoletano, divenendo uno dei più accaniti oppositori del rinnovamento scientifico e culturale, avviato da Camillo Colonna, Tommaso Cornelio, Leonardo di Capua, con cui aveva polemizzato aspramente. Scrisse un lavoro che conteneva divagazioni in materia di architettura militare, di archeologia, di matematica (*Dominici Aulizii Opuscula de Gymnasii constructione, Mausolei architectura, Harmonia titanica, et numeris medicis. His accessit Epistola de colo mayerano*, Neapoli 1694), e rinvia, per molti versi, al percorso irregolare di un grande antiquario, che riecheggia varie suggestioni, senza comporre in una dimensione autenticamente intellettuale, («attaccato così tenacemente all'antichità – aggiunse un suo discepolo – che anche in filosofia fuggì le novità, compiacendosi della platonica», cfr. Ajello, *Il preilluminismo giuridico* cit., 96). Di Aulizio ha lasciato un profilo luminoso Giannone, suo allievo, ed editore dei suoi principali testi giuridici (*Dominici Aulizii Commentariorum iuris civilis ad Titt. Pandectarum: De acquirenda vel amittenda possessione, De verborum obligationibus, De legatis et fideicommissis, Solutio matrimonium quemadmodum dos petatur, tomus primus*, Neapoli 1719; *Dominici Aulizii Commentariorum iuris civilis de pignoribus et hypotheticis, De bonis maternis et materni generis, De officio eius cui mandata est iurisdictio, De edendo, De transactionibus, De vulgari et pupillari substitutione, De mora, De donationibus, De censibus, tomus secundus*, Neapoli 1720), che ricordò «la varia e profonda erudizione, e sopra tutto della romana e della greca, per la perizia delle lingue», aggiungendo che «per la sua somma e minuta esattezza v'introdusse il vero merito di spiegar le leggi», *Istoria Civile*, VII, 130. Cfr. pure il passaggio di p. 114 («il

zione dell'*Elogio*⁹); un passaggio molto controverso su Giambattista Vico¹⁰, che intendeva riconoscere la sua statura speculativa, sottolineando, però, lo scarso impatto sociale del suo insegnamento; una menzione d'onore alla coraggiosa

celebre Domenico Aulizio, pregio della nostra Università degli studi, il quale adorno della più peregrina e varia erudizione»), che sembra riecheggiato dal *nostrae quondam decus Academiae* di Rapolla, che, ovviamente non poteva conoscere il testo della *Vita* giannoniana, in cui viene ricordato il suo insegnamento non privo di liberali aiuti e di paterni incoraggiamenti, il suo ruolo nella battaglia giurisdizionalista e la sua 'assistenza' nella stesura e nella revisione dei primi volumi dell'*Istoria Civile*, con la lezione che «quanto era nelle Pandette di Giustiniano, nel suo Codice e Novelle non poteva esattamente intendersi, se non si sapeva l'istoria romana e le varie vicende di quell'Imperio» (*Vita* cit., 11); argomento, che, in verità, non superava le prospettive di un cultismo consapevole e rigoroso, ma che non può essere nemmeno assimilato alle più avanzate innovazioni – anche in tema di storiografia giuridica – del *De Ratione* vichiano, a cui Aulizio stesso riconobbe spessore intellettuale e scientifico, diversamente dal suo 'editore', troppo vicino al Capasso e poco rispettoso del talento di Vico, neppure nominato nell'*Istoria Civile* (nonostante avesse già pubblicato il *De Ratione* e il *De Uno*), che contiene solo un accenno ai professori valorosi titolari di insegnamenti nell'ateneo napoletano, e che malgrado, i tanti silenzi e l'indulgenza di una storiografia condizionata dal peso della drammatica vicenda di Giannone, non rende giustizia alla sua statura intellettuale. Su Aulizio, cfr. *Notizie storiche degli Arcadi morti*, III, Roma 1720-1721, 65-69; G. Mazzucchelli, ne *Gli Scrittori d'Italia*, I.2, Brescia 1753, 1261-1263; D'Afflitto, *Memorie* cit., I, 479; Nicolini, *Saggio* cit., 513-524; Id., *Uomini di spada, di chiesa, di toga, di studio ai tempi di Giambattista Vico*, Milano 1942, 392-424; L. Marini, *Pietro Giannone e il giannonismo a Napoli nel settecento*, Bari 1950; N. Badaloni, *Introduzione a G.B. Vico*, Napoli 1961, *passim*; B. Vigezzi, *Pietro Giannone riformatore e storico*, Milano 1961, *passim*; Ajello, *Il preilluminesimo giuridico* cit., 95-99; F. Liotta, s.v. *Domenico Aulizio*, in *DBI*, IV, Roma 1962, 584-587; G. Ricuperati, *La prima formazione di Pietro Giannone. L'Accademia Medina-Coeli e Domenico Aulizio*, in *Aa.Vv.*, *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968, 94-171, poi ne *L'esperienza civile* cit.); Rovito, *Scienza del diritto* cit., 252-263; N. Vescio, *Giuristi culti a Napoli. Tra fortuna intellettuale e diffusione editoriale*, Tesi di Dottorato in Storia del diritto italiano medievale e moderno, con particolare riferimento al diritto comune, Roma 2000, 86-88.

⁹ Galanti, *Elogio* cit., 14.

¹⁰ «Giambattista Vico ci ha lasciato un sospetto di essere stato un uomo di genio, per mezzo di un'opera tenebrosa ed enigmatica, ch'è quanto dire inutile», Galanti, *Elogio* cit., 21. È il testo che venne citato da G. Manna, *Della Giurisprudenza e del Foro napoletano*, Napoli 1840, per 'documentare' l'incomprensione di Vico da parte dei suoi contemporanei. Galanti intendeva sottolineare la svolta radicale, impressa da Genovesi nel mondo napoletano, con la sua carica pedagogica, rivolta alla formazione di una coscienza nuova, mentre in Vico, vedeva un pensatore profondo, ma un genio solitario, e soprattutto, pre-moderno nello stile comunicativo. «Egli è verissimo – rettificava nella nuova edizione dell'*Elogio* – che Giambattista Vico ci à lasciato i Principj della scienza nuova: ma a ben giudicarne, quest'opera, se ci mostra somma sagacità, ci presenta pure somma confusione; idee filosofiche e oscure; genio sublime e bizzarro; investigazioni profonde ed abuso enorme di erudizione» (ivi, 14). Nel *Saggio sopra l'antica storia de' primi abitatori de l'Italia* riconobbe compiutamente non solo la sua statura speculativa, ma anche la scoperta dell'ermeneutica dei sistemi sociali. «Il nostro Giambattista Vico, scrittore giudizioso e profondo, ne' suoi Principj di una scienza nuova, ha notate alcune cose sopra il corso delle nazioni, che meritano attenzione. Egli dice, che l'ordine delle cose umane in tal modo procedette, che prima furono le selve, dopo i tuguri, quindi i villaggi, appresso le città e finalmente le accademie. Gli uomini prima sentono il necessario, di poi badano all'utile, appresso avvertiscono il comodo, più innanzi si dilettono del piacere, e finalmente impazzano a strapazzar le sostanze. La natura de' popoli prima

difesa delle istituzioni e della laicità di Costantino Grimaldi¹¹, e soprattutto, di Pietro Giannone¹² e alla resistenza civile contro lo strapotere di un mondo curiale profondamente retrivo¹³.

Galanti riconosceva – e, soprattutto, sottolineava – non soltanto il pedagogismo illuminato di un intellettuale militante, ma piuttosto, il valore esemplare dell'insegnamento di Genovesi¹⁴ e della sua sfida mossa ai poteri tradizionali¹⁵,

è crudele, di poi severa, quindi benigna, appresso delicata, e finalmente dissoluta. Ne' tempi rozzi il governo fu teocratico; fu l'età degli oracoli, degli auspici, degli arcani, de' secreti. Ne' tempi eroici il governo fu aristocratico, quando comandarono i nobili in significato di fortissimi e di eroi. Essi si arrogarono tutti i diritti civili, e permettevano a' plebei i soli usi della vita e della natural libertà. Meglio stabilita la società, gli stati divennero liberi, popolari o monarchici, ed il governo fu umano, perché considerata la natura propria dell'uomo: si eguagliarono tutte colle leggi, e non vi furono distinti che per la sola natura civile. Comandando la moltitudine, s'intende l'equità naturale, si scrivono le leggi e si fanno aperte. I monarchi vogliono ministrar la giustizia, secondo l'equità naturale e secondo l'intende la moltitudine, e perciò adeguano in ragione i potenti co' deboli», G.M. Galanti, *Saggio sopra l'antica storia de' primi abitatori de l'Italia*, Napoli 1783², 227. Cfr. su tutta la questione, i lavori attenti di S. Martelli, *Un inedito di Giuseppe Maria Galanti sulla letteratura napoletana*, in Aa.Vv., *Studi di letteratura italiana per Vitello Masiello*, a c. di P. Guaragnella, M. Santagata, Bari 2006, 1023-1052; Id., *Vico e Genovesi negli scritti editi e inediti di Galanti*, in Aa.Vv., *G.B. Vico e l'enciclopedia dei saperi*, a c. di A. Battistini, P. Guaragnella, Lecce 2007, 469-494 (rist. in M. Mafri, M. R. Pellizzari [a c. di], *Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica*, I, Soveria Mannelli 2007, 553-574).

¹¹ «Si pronunzia ancora con ammirazione rispettosa il nome di Costantino Grimaldi: non si mette in contrasto, che questo Magistrato fu uno di quegli, che col lor sapere onorarono la Patria, e riformarono il gusto del loro tempo», Galanti, *Elogio* cit., 21.

¹² «Pietro Giannone, uomo certamente di non volgare merito, è stato riguardato come il più giudizioso scrittore del suo tempo. Si è ammirata la Storia Civile per difetto di una migliore, ma il prodigioso e lungo successo di quest'opera è il più sicuro indizio, che cominciamo ad uscire dalla barbarie... Tuttavolta a questi talenti noi siamo grandemente tenuti; e senza Cartesio, che oggi più non si legge, noi forse non ammireremmo Newton», Galanti, *Elogio* cit., 23 s.).

¹³ «Alcuni uomini, che si pretendono essere i precettori, ma che in sostanza sono i nemici del genere umano perseguitavano i talenti e lo spirito di sapere, interessando la Religione nelle materie, nelle quali non aveva il menomo rapporto» (Galanti, *Elogio* cit., 19). Cfr. pure il passaggio polemico, dedicato a smascherare le coperture ideologiche di uno spiritualismo tradizionalista, privo di un autentico significato intellettuale («coloro che hanno tanto interesse di sospingere i nostri pensieri fuori dall'atmosfera umana», ivi, 28), che «celebrava l'iniziativa dei pensatori moderni («tanti uomini di genio, i quali con pericolo della lor libertà, della lor fortuna, e talvolta della lor vita, hanno avuto il coraggio fisico e generoso di strappare la benda, che accecava i Popoli, e i Re, elevandosi contra i tiranni della ragione, di questa essenza dell'Uomo», ivi, 29 s.).

¹⁴ «Un filosofo di genio e di coraggio intrepido... una filosofia reale, tutta diretta alla cognizione della natura e al bene reale degli uomini... un logico critico... una Teologia tratta dalle Antichità cristiane... che non solo rischiarasse l'intelletto e infiammasse il cuore, ma movesse ancora le mani a prò del prossimo... un giudizioso Scrittore di Economia, così buon cittadino, che filosofo, il quale fosse il fondatore in Italia di quella scienza, che importa più a conoscere per li bisogni della vita civile, e per gl'interessi dello Stato», Galanti, *Elogio* cit., 24 s.

¹⁵ «L'Abate Genovesi ciò non ostante ebbe l'ambizion pericolosa di riscuoter gli ingegni speculativi d'Italia dalla dura servitù di quelle invecchiate opinioni, sotto il giogo delle quali stavano miseramente oppressi e avviliti», Galanti, *Elogio* cit., 29.

le valenze civili di un'azione riformista che competeva alla nuova generazione, a cui i giuristi, dotati di una più smalzata conoscenza delle istituzioni, non dovevano rimanere estranei, ripensando le categorie, gli strumenti, le prospettive di un'analisi, sia pure tardivamente, aperta alla dinamica sociale e alle sue necessarie evoluzioni¹⁶.

Non mancava di sottolineare gli ostacoli incontrati da Genovesi, ripercorrendo la sua vicenda intellettuale e scientifica, ricordando la protezione accordatagli da Galiani¹⁷, l'ambiguo comportamento dell'Arcivescovo Spinelli, la grande mobilitazione civile contro l'Inquisizione¹⁸ (che vide in primo piano i giuristi¹⁹), la rivalsa degli oppositori di Genovesi²⁰, il suo abbandono degli studi teologici e morali, la nascita (per iniziativa di Intieri), della Cattedra di *Economia Pubblica*²¹, la svolta rappresentata per gli stessi studi giuridici dalle sue *Lezioni di Commercio*²², dalla *Diceosina*²³ e dal *De Jure et Officiis*²⁴, la 'battaglia' contro la Cattedra delle *Decretali*²⁵ e il primo, significativo, piano di riforma delle scuole²⁶.

Galanti sottolineava l'eredità più significativa del suo insegnamento nella formazione di una coscienza nuova, compito che investiva innanzitutto i giuristi, che dovevano essere in prima linea nella battaglia antifeudale e anti-ecclesia-

¹⁶ «Noi abbiamo avuto – insisteva polemicamente Galanti – de' copiosi interpreti e chiosatori delle nostre leggi, ma niuno ha fatto opera d'illustrare la parte economica di esse, per lo poco studio di quella filosofia che riguarda gli uomini», *Elogio cit.*, 106.

¹⁷ Galanti, *Elogio cit.*, 40 ss.

¹⁸ Galanti, *Elogio cit.*, 74 ss.

¹⁹ Cfr. il ricordo della «costernazione onde furon agitati tutti gli ordini delle persone, principalmente quello degli Avvocati, gente come la più culta, in conseguenza la più nemica del dispotismo de' preti» (Galanti, *Elogio cit.*, 75), la menzione d'onore riservata al giurista Nicolò Fraggianni, il principale protagonista della vicenda («grandissimo obbligo deesi professare alle venerate ceneri del Marchese Niccolò Fraggianni») e alla norma, introdotta per prevenire altri tentativi nel futuro («opportuni ripari si stabilirono per la quiete del Pubblico, e per assicurarlo in avvenire da nuove intraprese del dispotismo ecclesiastico», *ivi*, 76).

²⁰ Galanti, *Elogio cit.*, 80 ss.

²¹ Galanti, *Elogio cit.*, 91 ss.

²² «I Giureconsulti tra gli altri trovano in quest'opera dilucidati molti articoli di dritto finora erronei per difetto di buona filosofia ne' Dottori», Galanti, *Elogio cit.*, 106.

²³ Galanti, *Elogio cit.*, 140 ss.

²⁴ Galanti, *Elogio cit.*, 121 ss.

²⁵ «Un cattedratico delle Decretali non può non essere il nimico del suo Principe e della sua Patria» (Galanti, *Elogio cit.*, 169). Galanti sottolineava il valore civile di una vicenda, che rappresentò un punto di svolta nei rapporti con il potere ecclesiastico e un elemento di modernizzazione delle istituzioni («non si può attribuire, che al ristabilimento della Filosofia in questi nostri tempi, che l'umanità comincia a ripigliar i suoi dritti, ch'ella ha perduto nella maggior parte della Terra», *ivi*, 133).

²⁶ Galanti, *Elogio cit.*, 145 ss.

stica²⁷, ma anche nella riforma delle leggi e di un mondo giuridico, sostanzialmente arretrato²⁸, che doveva aprirsi alla sensibilità europea più moderna²⁹, per sostituire alla politica criminale una politica sociale e concorrere alla crescita civile del paese³⁰, in un momento in cui il potere sembrava mostrare attenzione alla causa delle riforme.

Dalle vicende seguite alla pubblicazione dell'*Elogio*, duramente contrastato dalla censura³¹, Galanti viene sollecitato a riproporre non solo il testo (e il suo progetto), ma anche la polemica verso il mondo ecclesiastico più reazionario e il suo monopolio della cultura³², come conferma anche la significativa celebrazione del binomio Galilei-Giannone³³, della libera ricerca scientifica e dell'impegno civile di una cultura modernamente impegnata nella modernizzazione delle istituzioni³⁴, insieme al riconoscimento di un ceto medio, che cominciava

²⁷ «L'Abate Genovesi riferiva lo squallore e la miseria delle nostre Provincie alle leggi feudali, e agli acquisti delle Mani morte, ma che intanto non muoiono mai. L'une e le altre hanno occupato due terzi delle terre, con renderle inalienabili, e hanno reso gli uomini *servi addicti glebae*» (Galanti, *Elogio* cit., 111).

²⁸ «Chi saprebbe non affermare, che lo stato attuale della giurisprudenza in Europa non sia il più deplorabile?», Galanti, *Elogio* cit., 127.

²⁹ «I Moralisti, che hanno reso più servizio all'Umanità sono stati queglii, che hanno manifestata l'imperfezione e malvagità delle leggi, e la vera sorgente de' disordini civili», pag. 122. Cfr. pure il passaggio dedicato allo «spirito filosofico, il quale tra noi fa tanti progressi, e che sembra annunciare una felice rivoluzione nelle leggi e ne' costumi», Galanti, *Elogio* cit., 25.

³⁰ «Senza la buona economia tutte le leggi punitive non possono giammai fare la tranquillità e grandezza dello Stato, anzi ne cagionano la sua miseria e rovina», Galanti, *Elogio* cit., 106.

³¹ Sull'*Elogio* di Genovesi, cfr. B. Capaci, *Il giudice e l'oratore. Trasformazione e fortuna del genere epidittico nel Settecento*, Bologna 2000, 119-124, 156; D. Arecco, *Antonio Genovesi e l'immagine lockiana della scienza, Studi Settecenteschi*, 2003, 166 ss.; P. Delpiano, *Il governo della lettura: chiesa e libri nell'Italia del settecento*, Bologna 2007, *passim*; A. Panzetta, *L'uomo tra natura e grazia. Il diritto naturale e la legge della grazia in Pasquale Magli (1720-1776)*, Perugia 2010.

³² Cfr. l'*Avviso dell'Editore* (Firenze li 3 Febbrajo 1781), in cui si specificava che «è interamente diversa dalle due precedenti di Napoli e di Venezia, per le correzioni giunte e illustrazioni che l'Autore vi ha fatte in gran numero», a cui seguiva l'*Avvertimento dell'Autore*, che sottolineava l'importanza dell'ultima edizione – più autentica (e più radicale, nella polemica proprio con gli oppositori di Genovesi e della sua rievocazione) – del suo lavoro («Questa è la sola edizione non indegna di essere presentata al pubblico illuminato. Tutte le altre edizioni precedenti io le disapprovo e condanno», Galanti, *Elogio storico* cit., V).

³³ «Galilei e Giannone sono due grandi esempi. Galilei, l'uomo il più grande e il più illuminato del suo tempo, la gloria dell'Italia, negli anni suoi più gravi e più venerandi fu messo nelle carceri dell'inquisizione per il moto della terra. Giannone fu rabbiosamente perseguitato, e morì in una durissima prigione, per avere meglio di ogni altro manifestati gli abusi introdotti nella disciplina della chiesa», Galanti, *Elogio* cit., 13. Sulla celebrazione di Galilei nel mondo napoletano cfr. G. Galasso, *Mito e storia di Galilei*, in P. Galluzzi (a c. di), *Novità celesti e crisi del sapere*, Firenze 1984, 133 ss.; Id., *Galileo e la cultura napoletana*, in *BCSV*, 18, 1988, 199-236; Aa.Vv., *Galileo e Napoli*, a c. di F. Lomonaco, Napoli 1987, 434 ss.

³⁴ «L'eloquente Sig. Galanti – riconosceva il recensore delle *Novelle Letterarie* segnalando la terza edizione dell'*Elogio* – vuole che le opere e i lumi dell'Abate Genovesi abbiano fatto un'epo-

a prendere coscienza del suo ruolo e delle sue opportunità, attraverso lo sviluppo economico³⁵.

Guardava con attenzione al nuovo corso della politica dei sovrani illuminati³⁶ (a cui 'ricordava' il mito positivo di Federico II e della sua politica anti-ecclesiastica e anti-baronale³⁷ e la statura speculativa di Machiavelli, fondatore della scienza politica moderna³⁸, con l'occhio alle innovazioni di Federico di Prussia, il suo interprete più autentico³⁹), al dinamismo civile del pensiero illuminista,

ca nella storia filosofica napoletana, né noi abbiamo difficoltà il crederlo, sapendo che numero grande sono in Napoli i quali uscirono da questa scuola», *Novelle Letterarie* 42, 1781, 754, testo, opportunamente, segnalato da Capaci, *Il giudice e l'oratore* cit., 156.

³⁵ «Il commercio e l'industria hanno negli ultimi tempi formato una terza classe di persone, da cui cominciò la perfezione della società. Questa ha riparato sordidamente a' gravissimi mali che allo stato avevano cagionato i furori dell'ambizione, ed è quella che oggi fa la ricchezza e la prosperità delle nazioni», Galanti, *Elogio* cit., 154.

³⁶ «I Principi hanno messa da parte quella etichetta, che poteva rendere il trono odioso, senza farlo più rispettabile, ed hanno acquistata una soavità di tratto ed una gentilezza di costume, che non avevano mai conosciuta. Sono divenuti fino viaggiatori. Queste sono cose che onorano il Secolo»; G.M. Galanti, *Discorso... intorno alla costituzione della società ed al governo politico preceduto dall'elogio del segretario fiorentino*, Napoli 1779, 77. Cfr. pure il passaggio in cui sottolineava «l'umanità e la moderazione che oggi pone i buoni monarchi al pari di un padre di famiglia, tutto inteso alla felicità de' suoi figli», *Saggio sopra l'antica storia* cit., 29.

³⁷ «Il suo genio e le sue cognizioni – scriveva Galanti – lo rendevano superiore al suo secolo. Federico amava di stabilire una monarchia regolare: il suo desiderio era giusto, ma la giustizia rarissime volte ha luogo nelle cose di questo mondo... Per deprimere l'aristocrazia feudale, prese il partito di favorire la libertà de' sudditi e di aiutare il popolo ad uscir di catene... L'amministrazione pubblica cominciò a prendere una forma più solida. Di qui i principi di un governo regolare della civiltà, delle arti, del commercio», G.M. Galanti, *Descrizione dello stato antico ed attuale del contado di Molise, con un saggio storico sulla costituzione del Regno...*, I, Napoli 1781, 188-189.

³⁸ Galanti nel *Prospetto storico sulle vicende del genere umano* (rist. Salerno 2000) ricordava (p. 105) che «la storia dell'Europa moderna comincia da Machiavelli». Sulla sua interpretazione del pensiero di Machiavelli, cfr., oltre al vecchio lavoro di M. Rosa, *Dispotismo e libertà nel Settecento. Interpretazioni repubblicane di Machiavelli*, Bari 1964, 59-67, le ricerche di S. Martelli, *La floridezza di un reame. Circolazione e persistenza della cultura illuministica meridionale*, Salerno 1996, *passim*; M. Geuna, *Machiavelli e il ruolo dei conflitti nella vita politica*, in A. Arienzo e D. Caruso (a c. di), *Conflitti*, Napoli 2005, 15-37; G. Gentile, *G. M. Galanti: il problematico Elogio del Segretario Fiorentino*, in V. Borrelli (a c. di), *Machiavelli e la cultura politica del meridione d'Italia*, Napoli 2001, 156-171; N. Di Maso, *Il repubblicanesimo di Vincenzo Cuoco. A partire da Machiavelli*, Firenze 2005, 49-65; G. Procacci, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, Bari 1995, *passim*; V. Masiello, *Un capitolo della fortuna di Machiavelli nel Settecento: l'Elogio di Giuseppe Maria Galanti*, in Aa.Vv., *Confini dell'umanesimo letterario. Studi in onore di F. Tateo*, Roma 2003, vol. II, 901-20; L. Adante, *Realismo politico e questione feudale: il Machiavelli di Giuseppe Galanti*, in P. Bevilacqua e P. Tino (a c. di), *Natura e società. Studi in memoria di Augusto Placanica*, Roma 2005, 175-90; V. Criscuolo, *Albori di democrazia nell'Italia in rivoluzione*, Milano 2006, 261-264.

³⁹ «Il Re di Prussia – scrisse Machiavelli nei *Pensieri vari* – ha confutato Machiavelli colla penna e lo ha messo in pratica colla spada, e colle sue operazioni politiche. Non si confonde la virtù de' privati con quella de' Principi, osservazione che fa lo stesso Federico II parlando della sua invasione della Slesia. Un sovrano, dic'egli, deve avere in mira la potenza e lo splendore della

e agli inediti margini di manovra che si aprivano con la nascita dell'opinione pubblica⁴⁰, che sperimentava con successo le sue prime prove sullo scenario istituzionale⁴¹.

Lamentava il ritardo italiano, imputato anche alla presa del mondo ecclesiastico e ai rigori della censura, che impedivano una crescita del dibattito pubblico⁴², e perciò, incoraggiava gli esperimenti riformatori, sollecitando una nuova politica del diritto e della giustizia⁴³ (soprattutto penale⁴⁴), come strumento di apertura sociale delle istituzioni⁴⁵, capace di abbattere le barriere del vecchio ordine feudale⁴⁶, di promuovere lo sviluppo delle province⁴⁷ e di razionalizzare efficacemente il

sua nazione e toglierla dalla debolezza per renderla felice», (G.M. Galanti, *Pensieri vari*, a c. di A. Placanica, Salerno 2000, 112).

⁴⁰ «Un secolo di umanità, di ragione, di filosofia obbliga i principi a far un uso moderato della loro potenza, ed il sovrano ad occuparsi principalmente dell'economia dello stato. Questi tempi sono stati preparati dalle scuole de' filosofi. I soli scrittori hanno prodotta la più felice rivoluzione sopra la Terra, ed essi più di tutti gli altri meritano il titolo di benefattori del Genere umano», G.M. Galanti, *Nuova Descrizione Storica e Geografica dell'Italia*, I (contiene la descrizione degli Stati del Re di Sardegna), Napoli 1782, 30. Cfr. E. Tortarolo, *Opinione pubblica*, in V. Ferrone e D. Roche (a c. di), *L'Illuminismo. Dizionario storico*, Roma-Bari 1997, 283-291.

⁴¹ «Senza i clamori eloquenti degli scrittori, che si sono mostrati nimici degli abusi, i protettori della libertà pubblica, noi non avremmo per niente migliorato il nostro cervello, né il governo sarebbe dolce ed umano, non ostante il commercio e le arti. In quale abisso di errori e di miserabili pregiudizi non siamo stati immersi fino a venti anni fa!», Galanti, *Saggio sopra l'antica storia* cit., 234 s.

⁴² «Generalmente gl'Italiani mostrano più buon senso e ragione ne' discorsi familiari, che ne' libri, e coloro che stampano, non scrivono quasi mai quello che pensano. La libertà della stampa è ristretta in Italia: un povero autore è obbligato a spiegarsi conforme vuole il suo revisore», Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica dell'Italia* cit., I, 37.

⁴³ «Forse tempo verrà, che le leggi civili saranno conformi all'interesse generale e particolare», Galanti, *Saggio sopra l'antica storia* cit., 235. Galanti sottolineava ripetutamente che «la prosperità del popolo non è che il frutto della legislazione», «le leggi savie e giuste, che sono le leggi fondate sopra i diritti della natura e della società, possono molto bene rendere gli uomini virtuosi e felici nella misura, che dalla condizione umana può esserci concesso» (Galanti, *Nuova descrizione storica* cit., 25), per concludere che «oggi sotto al governo di un principe umano... si potrebbero togliere i vizj principali di una legislazione difettosa», (Galanti, *Nuova descrizione storica* cit., 254). Cfr. pure *Discorso intorno alla costituzione della società* cit., 79: «ora che i veri principj del dritto cominciano ad essere conosciuti, il gran passo degno del secolo sarebbe di riformare e di perfezionare le leggi, perché stabilissero meglio l'ordine, l'abbondanza e la libertà».

⁴⁴ Galanti, nel *Saggio sopra l'antica storia* cit., 229, denunciava coraggiosamente «una giurisprudenza criminale, della quale la ragione, la giustizia e l'umanità deggiono arrossire».

⁴⁵ «Le buone leggi sono quelle che rendono gli uomini pacifici e contenti, e che sono unicamente dirette a formar una società a tutti gli individui relativamente vantaggiosa», Galanti, *Saggio sopra l'antica storia* cit., 196.

⁴⁶ Cfr. il passaggio 'giacobino' di Galanti, *Saggio sopra l'antica storia* cit., 222 («la fastosa grandezza di alcuni cittadini è sempre relativa all'oppressione degli altri che loro sono soggetti»).

⁴⁷ «Per rendere più popolate le nostre provincie, non si dee far altro che rendervi gli uomini felici, diminuire i bisogni che li traggono alla capitale. Occupiamci a rendere la sorte dei contadini comoda, sicura ed onorata, ed allora vedremo tutte le forze dell'industria rivolte a secondare i beneficj della natura nel più bel paese dell'Europa», Galanti, *Saggio sopra l'antica storia* cit., 254.

governo, attraverso il riequilibrio delle relazioni tra centro e periferia⁴⁸.

Nello stesso momento in cui l'*Elogio* di Genovesi assumeva la sua forma definitiva, maturava la *Descrizione del Molise*⁴⁹, un testo che rappresentava il manifesto intellettuale di Galanti, che intendeva lavorare (genovesianamente appunto) come riformatore impegnato nella crescita civile delle istituzioni, alla riscoperta della provincia⁵⁰, delle sue potenzialità e delle sue risorse, e alla riforma del diritto e delle istituzioni.

Non è casuale la circostanza che il lavoro – in cui prendeva corpo non solo la rivalutazione dei Sanniti⁵¹, ma anche la polemica contro l'espansionismo di Roma⁵²,

⁴⁸ È il *topos* più costante di tutta l'attività scientifica di Galanti, alla base della sua *Descrizione del Regno*. È significativo l'accenno presente già nel *Saggio sopra l'antica storia* cit., 247, dedicato alle «mostruose capitali», sorte con il declino del mondo feudale e incoraggiate dalla concentrazione dei poteri e delle funzioni istituzionali. Sul rapporto tra capitale e provincia nella storia meridionale, cfr. Aa. Vv., *Illuminismo meridionale e comunità locali*, a cura di E. Narciso, Napoli 1988; G. Labrot, *La città meridionale*, in Aa.Vv., *Storia del Mezzogiorno*, VIII/1, Napoli 1991, 215-292; M.A. Visceglia, *Regioni e storia regionale nel Mezzogiorno d'Italia: note per un profilo storiografico*, in A. Musi (a c. di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Napoli 1991, 13-41; G. Brancaccio, *Il governo del territorio nel Mezzogiorno moderno*, 1996; A. Massafra, *Campagne e territorio nel mezzogiorno fra Settecento e Ottocento*, Bari 1984; A. Musi, *Storia urbana e mezzogiorno d'Italia dal tardo Medioevo all'età moderna*, in G. Rossetti e G. Vitolo (a c. di), *Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, Napoli 2001, 347 ss.; M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Torino 1999, 3 ss.; A. Musi, *Le piccole e medie città nella storia moderna del Mezzogiorno continentale*, in *Rassegna Storica Salernitana* 11.2 (n. 22), 1994, 145-183; Id. (a c. di), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, Napoli 2000; G. Brancaccio, *In provincia: strutture e dinamiche storiche di Abruzzo Citra in età moderna*, Napoli 2001; G. Vitolo, *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, Napoli 2005; C. Passetti, *Verso la rivoluzione: scienza e politica nel Regno di Napoli (1784-1794)*, Napoli 2007.

⁴⁹ Galanti, *Descrizione dello stato antico ed attuale del contado di Molise* cit.

⁵⁰ Galanti, *Descrizione dello stato antico ed attuale del contado di Molise* cit., osservava «il nostro governo fare degli sforzi per trarre la nazione da quello stato di languore, in cui giace per mali accumulati da molti secoli» (p. 11) e aggiungeva che «per conoscere lo stato di un regno, bisogna conoscere la sua costituzione ed aver contezza delle sue provincie» (p. 9), cercando di accreditare non solo il significato, ma soprattutto, la 'legittimazione' istituzionale del suo lavoro, come parte e momento del riformismo borbonico. Sul lavoro di Galanti, cfr. A. Massafra, *Orientamenti culturali, rapporti produttivi e consumi alimentari nelle campagne molisane tra la metà del Settecento e l'Unità*, in Aa.Vv., *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Bari 1982, 375-451; L. Barionovi, *I Galanti di S. Croce del Sannio e il ceto civile del Mezzogiorno*, in E. Narciso (a c. di), *Dal comunitarismo pastorale all'individualismo agrario nell'Appennino dei tratturi*, S. Croce del Sannio 1993, 183-224; la premessa di F. Barra, nella riedizione della *Descrizione del Contado di Molise* cit.

⁵¹ Cfr. le osservazioni importanti di G. D'Amelio, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Milano 1965, 18-19.

⁵² Cfr. G. Giarrizzo, *Erudizione storiografica e conoscenza storica nel Mezzogiorno moderno*, in F. Tessitore (a c. di), *La scienza della storia. Interpreti e problemi*, Napoli 1999, 31-158; M. Calaresu, *Images of ancient Rome in late eighteenth-century Neapolitan historiography*, in *Journal of the History of Ideas* 58.4, 1997, 641-661.

che, oltre a nutrirsi della lettura di Rousseau, assumeva un grande significato polemico verso il mito fondante della cultura giuridica ufficiale – si concludesse proprio con le *Considerazioni*⁵³ sulla legislazione ereditata con la riscoperta del diritto romano, l'emersione del diritto canonico, la caotica emanazione delle norme successive e tutta la produzione industriale dei giuristi (spostando l'attenzione sulla corporazione degli avvocati, piuttosto che sui magistrati, mentre già il giovane Filangieri aveva indicato nel dispotismo di una corporazione potente e prepotente, il principale ostacolo al corretto funzionamento del servizio giustizia⁵⁴), riprendendo la denuncia muratoriana sul caos dottrinale e giurisprudenziale, come ulteriore elemento di crisi di un sistema fruttuoso soltanto per i suoi gestori, divenuto il principale ostacolo del commercio⁵⁵.

Galanti, che ricordava come le riforme caroline fossero state affossate dalle resistenze corporative del mondo forense⁵⁶, auspicava la riforma delle procedure⁵⁷, riprendendo un 'suggerimento' di Genovesi⁵⁸ e proponeva l'emanazione di un nuovo codice⁵⁹, affidato alla gestione responsabile delle magistrature (senza

⁵³ È un testo, che è stato ripubblicato da F. Venturi, nel volume *Illuministi Italiani*, V, *Riformatori Napoletani*, Milano-Napoli 1972, 1040-1051 e da R. Bonini, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna 1988, 190-202. Cfr. pure M.A. Cattaneo, *Illuminismo e legislazione*, Milano 1966, 58 ss.; A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione* cit., 93-96.

⁵⁴ «Datemi un Governo, nel quale i Magistrati – scriveva – possono arbitrare, e voi mi darete nel tempo istesso un corpo di despoti», G. Filangieri, *Riflessioni politiche su l'ultima legge del Sovrano, che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia*, Napoli 1774, 25-26.

⁵⁵ «Il negoziante è occupato delle sue speculazioni, per non pensare alle sottigliezze ed alle interpretazioni di un avvocato: egli non deve perdere il tempo in una guerra di tribunale: non può tenere un capitale molto tempo trattenuto nelle reti di giustizia». Genovesi aveva ripreso, proprio nelle sue *Lezioni di Commercio*, l'idea del *Tribunale di Commercio* (istituito a Napoli nel 1739 e drasticamente ridimensionato nel 1746), con le sue procedure semplificate («tutte le cause di debiti – spiegava – sarebbero della giurisdizione del tribunale di commercio, e andrebbero giudicate con termine sommario», A. Genovesi, *Lezioni di Economia Civile e Opuscoli*, Torino 1852, 244.

⁵⁶ «Questa fu l'idea del re Cattolico col nuovo tribunale ch'egli eresse del commercio; ma questo ottimo piano non ha avuto poi effetto, perché in Napoli tutte le professioni sono depresse ed avvilitate, e la voce de' paglietti vi forma l'unica ragion di stato», Galanti, *Descrizione del Contado di Molise* cit., 293.

⁵⁷ «Uno de' principali oggetti della legislazione sarebbe la pratica de' giudizi. I Romani, sebbene fossero soverchiamente formolarii, non conobbero tuttavia gl'impacci e le dilazioni de' tempi nostri», *ivi*, 287.

⁵⁸ «Restringete le liti – sollecitava – dentro a un certo termine, e avrete riformato il numero de' litiganti, e con ciò de' Causidici. L'Imperator Federico II ordinò che le cause si dovessero spedire in due mesi. Provvedimento divino. Il Re di Prussia nel suo *Codice Federiciano*, che ha stabilito che le liti non oltrepassino un anno», Genovesi, *Lezioni* cit., I, 82.

⁵⁹ «Niente sarebbe più facile di un codice le cui leggi fossero espresse con chiarezza, precisione e semplicità, e indicassero i principii generali di tutte le cose appartenenti alla società. Saranno è vero insufficienti, ma lasciare a' magistrati il giudicare dietro a questi principii, che sono quelli dell'equità naturale, riuscirebbe meno abusivo di una folla di leggi e di commentatori che rovina-

obblighi, e soprattutto, senza controlli⁶⁰), un'operazione di semplificazione e di chiarificazione del diritto comune, che riecheggiava il sentire diffuso di una cultura riformista, che percepiva la crisi di un sistema bloccato, senza riuscire a immaginare sviluppi nuovi, lasciando inalterato l'impianto delle istituzioni giudiziarie e del loro ruolo, e lanciando un appello alle riforme che non erano state realizzate nel decennio 'eroico', senza troppa convinzione⁶¹.

Dedicava attenzione al processo penale, ricordando sommariamente le origini del processo inquisitorio, risalente alle *Decretali*, in un passaggio che suonava polemico verso un mondo ecclesiastico 'integralista' e le sue risalenti inclinazioni 'repressive'⁶², ma, certamente, non può dirsi originale⁶³, e assolveva sostanzialmente le magistrature («tutto è degenerato in cabale, ed i magistrati mancano di forze per reprimerle»), scaricando le colpe dell'abuso del processo, con la compressione dei diritti della difesa, sullo *scrivanismo* e le sue pratiche

no le sostanze de' cittadini, ed occupano a litigare un tempo che si dovrebbe impiegare nelle arti». Genovesi, negli anni sessanta, aveva lanciato la proposta – che 'riecheggiava' il *deposito di leggi* di Montesquieu – di istituire un'assemblea, con il compito di riformare e rinnovare periodicamente le leggi («che di tanto in tanto un Senato di savj e onesti Uomini sotto la protezione e l'occhio del Sovrano richiamasse a' primi principj la illanguidita legislazione, la ripurgasse da' difetti scorsivi per la lunghezza del tempo, e la rinvigorisse con nuovi ordini e sanzioni», Genovesi, *Lezioni* cit., I, 172), riprendendo il disegno muratoriano, che i giuristi dell'accademia napoletana Cirillo, Rapolla, Di Gennaro (gli ultimi due, ormai nelle grandi magistrature) avevano vivacemente contrastato («il chiarissimo Muratori nelle due dotte operette, De' difetti della Giurisprudenza, e della pubblica felicità ha dimostrato in che modo convenga farlo», Genovesi, *Lezioni* cit., I, 172).

⁶⁰ Già Muratori aveva invocato maggiori controlli sull'operato della magistratura e una sorta di responsabilità civile dei giudici per colpa grave («ha da esigere ogni mese, esso principe o chi presiede al governo per lui, la nota di tutte le cause civili e criminali col tempo del principio d'esse, per gastigare chi senza giusta cagione tira in lungo la spedizione delle cause... in alcun paese troppo di rado si veggono castigati i calunniatori, e i giudici, che o per supina disattenzione, o per conosciuta parzialità, o per soverchia libertà negli arbitri, credendosi padroni della roba altrui allorché una lite capita al lor tribunale, malamente esercitano il loro ministero», L.A. Muratori, *Della Pubblica Felicità oggetto de' buoni principi*, 1749, a c. di C. Mozzarelli, Roma 1996, 71) e la sua proposta nel mondo napoletano era stata ripresa da Genovesi («la più sicura e più certa regola, di far osservare le leggi è la severità e la prontezza delle pene contra i Magistrati e gli altri Ufficiali, i quali le pervertono o per ignoranza, o per lasciarsi corrompere», Genovesi, *Lezioni* cit., I, 173).

⁶¹ «Una giurisprudenza regolare ed uniforme, un codice di leggi fondate sopra il diritto naturale, non può essere che l'opera della più sublime filosofia, e noi usciamo appena dalla barbarie».

⁶² «I papi nelle decretali... improntarono molte formole dal diritto civile ne' giudizi ecclesiastici, ma essi introdussero le diverse maniere di procedere «per accusationem, denunciationem, inquisitionem», e «per exceptionem», che furono quindi adottate dalle corti secolari, come avevano fatto per le forme civili», Galanti, *Descrizione del Contado di Molise* cit., 290.

⁶³ Cfr., tra i tanti testi autorevoli, diffusi nella Napoli di epoca già pre-illuminista, *Dissertatio Juridica Inauguralis De Origine Processus Inquisitorii... Sub Moderamine DN. Christiani Thomasii, Die XV Maji MDCCXXIV Joachimus Saltzsieder; Disputatio juris canonici de origine ac progressu inquisitorii: contra Sagas, praeside Christiano Thomasio*, Halae 1712, e i riferimenti, contenuti nel volume di M.A. Cattaneo, *Delitto e pena nel pensiero di C. Thomasius*, Milano 1976.

mestatorie⁶⁴, già oggetto di denunce coraggiose da parte della dottrina più autorevole (Rapolla⁶⁵) e della stessa avvocatura più consapevole (Briganti⁶⁶).

Galanti nelle più impegnative pagine della *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*⁶⁷ si mostrava partecipe del clima di rinnovamento intellettuale

⁶⁴ «Siccome tutto lo zelo consiste in far reo colui che tale si suppone, o di rendere servizio alla liberalità del querelante, avviene che, in atti così segreti, si scrivono o si abbelliscono le circostanze che possono favorire questo disegno, come si lasciano da parte quelle altre che potrebbero riuscire di contrario effetto», Galanti, *Descrizione del Contado di Molise* cit., 291.

⁶⁵ Rapolla nel suo *Commentarium* aveva sottolineato che «criminum quaestiones, vulgo informationes conficerentur ut plurimum per solas Scribas», mentre «publice interest, coram Judicem testimonia proponi» (F. Rapolla, *Commentarium de iure Regni Neapolitani in ordinem redacto pars prima...*, Napoli 1747, 36), e aggiungeva (p. 39) «sed passim haec non observantur, & praesertim in Provinciis Regni; siquidem non semel probationes gravissimorum criminum in sola fide Actuariorum consistunt; eoque modo quam malae publicae utilitari consulatur, quotidiana ostendit experientia; nam inde evenire solet, ut potentiorum crimina occultentur, vel in dubium revocentur: contra tenuioris fortunae homines mirum in modum anfractibus judiciariis, & calumniis objiciantur».

⁶⁶ «Le informazioni sono i carri, che trascinano i giudici alle sentenze, le quali son figlie, parti e conseguenze dell'informazioni... Quindi a gran ragione vien tanto dalle leggi inculcato, che l'informazioni prender si debbano dal giudice... Ma udite temerità: sogliono taluni giudici a scampo di ogni lor incomodo, permettere, che il solo attuarlo prenda l'informazione... Costoro che si han giocata l'anima, son ministri permessi da Dio per castigo de' popoli; son rei di falsità, né esenti di furto, esigendo poi i diritti dell'esame in cui non intervennero», T. Briganti, *Pratica Criminale*, Napoli 1842, 123. Briganti denunciava la consuetudine di istruire il processo, verbalizzando soltanto i testi dell'accusa («sotto mantello di zelo, e di giustizia, covrendo l'ingorda voglia di tesoreggiare, fermamente si credono, e si osano praticare, che essendo essoloro scrivani fiscali, debbon soltanto nel processo informativo ricevere, ed incartare quello, che i testimonj depongono a favore del fisco; ma ogni altro, che contro al fisco deponessero, ed a favore del querelato, non è affatto di loro incombenza, spettando al reo dedurlo... Son tutte diaboliche macchinazioni, rinvenute o dall'odio contro al genere umano, o dall'ingordigia di estorquer denaro», Briganti, *Pratica* cit., 125), nonostante le disposizioni dell'intervenuta prammatica del 1737, che veniva platealmente disattesa («ma perché si abbominevole abuso ha gettato profonde radici – concludeva – nel cuore de' subalterni, sono io di sentimento, che né per cento, e mille altre leggi si promulgassero, né per tanti altri clamori, ed invettive di assennati giureconsulti, nommai per andar di stagioni, e volger di anni, avverrà, che si vegga bastevolmente raffrenato», Briganti, *Pratica* cit., 125). Cfr. pure il passaggio di p. 222 («gli attuari delle nostre corti, i quali cercano sempre segnalarsi nell'arte di accumulare denaro e ritrovandosi sempre in bisogno di vivere con le spoglie altrui»), e soprattutto, i numerosi riferimenti contro gli interrogatori afflittivi, scorretti, prevaricatori dei testimoni a difesa (cfr. I, V, tit. X, *Della difesa contro gl'Interrogatori Fiscali*, 290 ss.) e dell'imputato (*Dello esame, e costituito del reo*, lib. I, 202-213).

⁶⁷ Sulla *Descrizione* di Galanti, cfr. A. Petino, *Riflessi genovesiani nella rinascita economica e sociale del Mezzogiorno ideata da Giuseppe Maria Galanti*, in *Saggi sulle origini del pensiero meridionalistica. Da Serra a Galanti, Balsamo, Scorfani, Symonds*, Catania 1958, 70 ss.; sul contributo di Galanti alla nascita della scienza dell'amministrazione, cfr. il lavoro importante di F. Sofia, *Una scienza per l'amministrazione. Statistica e pubblici apparati tra età rivoluzionaria e restaurazione. I*, in *Quaderni di Clio* 6, 1988, 144 ss.; e sul significato complessivo del suo lavoro, le ricognizioni di G. Brancaccio, *Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno*, Napoli 1991; L. Mascilli Migliorini, *L'Italia dell'Italia. Coscienza e mito da Montesquieu a Berenson*, Firenze 1995, *passim*; L. Clerici, *Viaggiatori italiani in Italia*, Firenze 1999, 56-59 ss.; A. Cernigliaro,

alimentato dalla cultura moderna, che aveva manifestato il proprio dissenso rispetto all'eccessivo peso accordato alle spese militari⁶⁸, sottolineandone le gravi ricadute sui sistemi sociali, impegnata nella crescita civile delle istituzioni e nella ridefinizione della stessa scienza di governo⁶⁹, e ricordava il significato istituzionale (e non soltanto civile) del suo lavoro, tanto autorevolmente commissionato⁷⁰, destinato a ricostruire e a mostrare (anche al potere⁷¹) la realtà più autentica del paese, le sue attese e i suoi bisogni.

Agricoltura e pubblica felicità. Dalla ragione economica alla ragion civile, in *Frontiera d'Europa* 6.2, 2000, 163 ss.; G. Brancaccio, *In provincia. Strutture e dinamiche storiche di Abruzzo Citra in età moderna*, Napoli 2001; M. Mafrici, *Galanti e l'Italia tra tardo Settecento e inizi Ottocento*, in Mafrici e Pellizzari (a c. di), *Un illuminista ritrovato* cit., 261-298; A.M. Rao, 'In esecuzione dei sovrani incarichi'. *le relazioni al re di Giuseppe Maria Galanti*, ivi, 55-71.

⁶⁸ G.M. Galanti, *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, I-IV, Napoli 1787-1790. «I regni dell'Europa – sottolineava – sono devastati dalle armate e dalle finanze per mantenerle» (*Descrizione geografica e politica* cit., III, 75), e aggiungeva che «vi è un interesse infinitamente maggiore a popolare il proprio stato, a coltivarlo, ad arricchirlo; ma non vi è apparenza che questa politica possa essere a' tempi nostri adottata» (*Descrizione geografica e politica* cit., III, 74), auspicando un mutamento di strategia («noi non abbiamo bisogno di far conquiste, mentre ci restano a recuperare tante terre dalle mani delle acque», *Descrizione geografica e politica* cit., III, 125). È un argomento, che riprendeva preoccupazioni civili molto diffuse. Sull'eccessiva dilatazione delle spese militari (e, il conseguente incremento della pressione fiscale) gli intellettuali europei avevano già espresso ragionevoli perplessità, da Montesquieu, che nello *Spirito delle leggi* (1748), aveva sottolineato con cautela «il numero delle truppe e la continuità del loro mantenimento anche quando sono del tutto inutili e non si tengono che per ostentazione» (C.L. de Secondat de Montesquieu, *Lo spirito delle leggi* [trad. it. di B. Boffito Serra], Milano 2003, II, lib. XXI, cap. XXI, p. 707), a Muratori, che, con maggiore *verve* polemica, nel trattato *Della pubblica felicità* (1749) aveva espresso il suo rammarico per la crisi permanente di un'Europa dilaniata dai conflitti («quasi mi cade la penna di mano al pensare qual sia il presente sistema dell'Europa»), aggiungendo che «venuta la pace, vogliono i monarchi tuttavia starsi gagliardamente armati, per essere pronti sempre, chi alle conquiste, e chi alla difesa. Ed ecco la pace sposata colla guerra, e per conseguente la necessità di seguitar a spremere come prima il sangue de' poveri popoli, e di continuar senza guerra le calamità della guerra» (L.A. Muratori, *Della pubblica felicità* cit., 224). E il tema era stato ripreso – pochi anni prima di Galanti – con grande energia, da Filangieri («un milione e dugento mila uomini destinati a spopolare l'Europa colle armi nel tempo della guerra, e col celibato durante la pace. Essi son poveri, ed impoveriscono gli stati. Essi non difendono le nazioni al di fuori, ma le opprimono nell'interno. Noi manteniamo più truppe nel tempo di pace, che non mantenevano i più grandi conquistatori, G. Filangieri, *La Scienza della legislazione*, II, cap. VII, Venezia 1782, 73).

⁶⁹ Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, p. VII («Oggi tutti gli spiriti e tutte le nazioni, poste da banda le vane ricerche, sono rivolte a coltivare la pubblica economia, ed a perfezionare la scienza del governo»).

⁷⁰ «La sposizione fedele di tutti questi vizj forma il principale oggetto di quest'opera. Da che Sua Maestà è tutta intesa a ristabilire i principj della buona legislazione ed a riparare gli antichi mali della patria, il primo beneficio che poteva dare a' suoi popoli, era di farli istruire sopra i loro interessi e sopra le direzioni che si vorrebbero prendere per la vera prosperità di questi regni», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 188.

⁷¹ «A coloro che governano – ricordava significativamente Galanti – non sempre si mostrano come sono veramente le cose», *Descrizione geografica e politica* cit., I, p. XIV.

Sollecitava un'opinione pubblica, a sostegno di un'azione di governo più consapevole, senza mettere in discussione l'impegno riformista della politica monarchica⁷² (che auspicava più coraggiosa, 'suggerendo' che la credibilità della monarchia si sarebbe rafforzata grazie ai risultati di una politica di riforme⁷³), che accreditava scientificamente, consapevole delle ragioni storiche all'origine dell'arretratezza strutturale del *Regnum*⁷⁴, pur 'riconoscendone' i limiti e le contraddizioni, in nome delle superiori ragioni della stabilità istituzionale⁷⁵, e dei minori costi sociali del gradualismo, delegittimando ripetutamente scorciatoie illusorie⁷⁶, inconcludenti e/o controproducenti⁷⁷.

Galanti leggeva la storia del *Regnum*, innestando sul tronco giannoniano⁷⁸,

⁷² Galanti ricordava «il nostro governo tutto occupato a ristabilire la buona legislazione, a riformare gli abusi ed a ristabilire la nostra patria da' danni ne' passati tempi sofferti», *Descrizione geografica e politica* cit., I, p. XIV.

⁷³ «Io non reputo necessario di ripetere qui come la giustizia viene amministrata nelle corti locali. Se essa è per lo più un affare di commercio, bisogna riflettere che un male maggiore forse cagionano i tribunali della capitale, il cui mestiere sembra quello d'inibire le corti inferiori. Sempre che si vuole, con pochi carlini si sospende la giustizia. Questi disordini erano dieci volte maggiori prima che il Regno avesse fatto l'acquisto di un proprio Sovrano. A poterli interamente estirpare non è affare di lieve momento, e converrebbe riformare tutto l'edificio, ch'è l'opera di dieci secoli», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 21.

⁷⁴ «Noi abbiamo tanti diritti oppressivi, tante persone costituite unicamente per dissipare, tante leggi parziali, le quali tutte da una parte portano nell'amministrazione pubblica una perpetua discordia e confusione, e dall'altra formano gli ostacoli più potenti alla riforma del governo», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 273.

⁷⁵ «Sono ormai sessant'anni che in questo bel Regno si travaglia a riformare la legislazione de' barbari, e ad introdurre le verità utili nel governo. Si sono fatte gran cose, ma quanti interessi obliqui non restano ancora a maneggiare! Si è più volte avvertito che non si può ad un tratto diroccare un edificio antico di dieci secoli, e siamo così mal conformati, che una riforma nelle leggi, sebbene salutare, può far nascere de' gran disordini quando non sia maneggiata con una certa prudenza», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, pp. VI-VII.

⁷⁶ «Quando si tratta di raddrizzare l'ordine pubblico sulla condizione delle persone potenti, in ogni tempo è stata impresa difficile e pericolosa», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 173. Cfr. pure il passaggio, ragionevolmente pessimista, sulle enormi resistenze contro cui era destinata ad infrangersi l'opzione riformista, che gli sembrava abbandonata anche dai paesi più avanzati, proprio alle soglie della rivoluzione («il buon ordine nella società è per lo più un desiderio, e la terra è stata e sarà per gli uomini più o meno un teatro di miserie e di orrori», *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 174).

⁷⁷ «Ad una scossa violenta crollerebbe la macchina, volendo mutarne tutti in un punto gli ordigni mal congegnati», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, p. XIV.

⁷⁸ Cfr. C. Caristia, *Pietro Giannone giureconsulto e politico: contributo alla storia del giurisdizionalismo italiano*, Milano 1947; Id., *Pietro Giannone e l'istoria civile: note e notizie sul più insigne documento del giurisdizionalismo*, Palermo 1949; L. Marini, *Pietro Giannone e il giannonismo a Napoli nel Settecento: lo svolgimento della coscienza politica del ceto intellettuale del Regno*, Bari 1950; C. Carestia, *Pietro Giannone e l'istoria civile e altri scritti giannoniani*, Milano 1955; B. Vigezzi, *Pietro Giannone ricercatore e storico*, Milano 1961; G. Bonnant, *Pietro Giannone à Genève et la publication de ses œuvres en Suisse au XVIII^e et au XIX^e siècles*, in *Annali*

rivitalizzato da Pecchia⁷⁹, le coordinate dello svilupppismo genovesiano, in cui il distacco dalle coordinate tradizionali dell'ideologia giuridica allineata e attenta alla scalata delle magistrature, si arricchiva di un'innovativa attenzione alle ragioni della crescita del sistema complessivo, in cui la rimodulazione dell'impianto istituzionale e delle sue articolazioni periferiche riscopriva nuove funzionalità.

Ereditata l'indicazione del medioevo come *luogo delle origini*, rendeva omaggio alla superiore efficienza processuale delle leggi longobarde⁸⁰, rispetto al formalismo del diritto romano⁸¹; riconosceva leibnizianamente il merito

della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma 3.1-2, 1963, 119-138; B. De Giovanni, *La vita intellettuale a Napoli fra la metà del '600 e la Restaurazione del Regno*, in Aa.Vv., *Storia di Napoli*, VI.1, Napoli 1970, 401-534; G. Ricuperati, *L'esperienza civile di Pietro Giannone*, Milano-Napoli 1970; Aa.Vv., *Pietro Giannone e il suo tempo*, Napoli 1980; G. Galasso, *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura filosofica del Settecento*, Napoli 1989; G. Ricuperati, *La città terrena di Pietro Giannone: un itinerario tra crisi della coscienza europea e illuminismo radicale*, Firenze 2001.

⁷⁹ A. Iamatio, *Appunti biografici su Carlo Pecchia e Antonio Jerocades*, Matera 1904.

⁸⁰ «Questo codice racchiudeva savissime leggi, poiché dettate dal comune interesse della nazione, avevano il massimo riguardo alla libertà del cittadino, ma nello stesso tempo ci mostrano al qual segno i Longobardi erano ancora barbari e brutali. La giustizia nel generale fu però osservata», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 31. Era un vecchio *topos* groziano, ripreso da Giannone, che reputava le leggi longobarde «ragguardevoli se si considera la prudenza, e i modi che usavano in stabilirle, come la loro utilità, e giustizia», e approvava il «prudente e saggio costume» secondo cui «prima di pubblicarsi le leggi per mezzo de' loro Editti, erano dagli Ordini del Regno esaminate, e discusse» (P. Giannone, *Dell'Istoria Civile del Regno di Napoli libri XL*, I (lib. V, cap. V), Napoli 1723, 355-356), rilanciato anche da Muratori («noi appelliamo barbari i Longobardi, e i Franchi, e v'ha taluno che scioccamente ha appellate Asinine le lor Leggi, quantunque Leggi quasi tutte lodevoli e buone», L.A. Muratori, *Dei Difetti della Giurisprudenza...*, Venezia 1742, 114), e, in epoca più vicina a Galanti, da Pecchia, che ritrovava nelle leggi longobarde «una rozza semplicità naturale, un'equità ammirabile in mezzo anche a' più grossolani errori; un amor costante per la libertà, ed un sommo riguardo della vita, dell'onore e delle fortune degli uomini» (C. Pecchia, *Storia civile e politica del Regno di Napoli supplemento a quella di Pietro Giannone*, Napoli 1869, 69).

⁸¹ «Tutti i giudizi erano speditivi, e si facevano a voce colla presenza delle parti, senza poter far uso di avvocati o di procuratori. Questi Barbari conoscevano, che ognuno è sufficiente a dir la sua ragione, e ch'è più facil venir in chiaro della verità dalla bocca de' litiganti medesimi, che dalla bocca di un causidico esercitato ad inorpearla... Le formule del giudizio erano semplici e chiare, perché nelle cause civili non si aveva altro oggetto, che d'impedir la frode e l'ingiustizia, e nelle cause criminali di riparare il danno con punire la gravità dell'animo», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 88. Galanti apprezzava le norme sulla responsabilità civile dei giudici per il ritardo colposo nella definizione delle cause, la negligenza e dell'attore per lite temeraria («noi ammiriamo queste leggi de' Barbari», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 89). Giannone aveva rilevato che «i giudicj, che appresso i Romani eran tratti in immenso con grave dispendio delle proprie sostanze, e cruccio dell'animo: appò i Longobardi eran brevi, e meno travagliasi», specificando che «rade eran le questioni di legge, e se pur accadevano, non dagli infiniti volumi degl'Interpreti, ma da' semplici, e piani detti delle lor leggi, dal giusto e dal ragionevole prestamente eran decise» (Giannone, *Dell'Istoria Civile* cit., 358). Muratori aveva ribadito lo stes-

storico del diritto canonico nella riorganizzazione di una vita sociale più evoluta⁸²; ricordava l'istituzione normanna della monarchia, offrendo una lettura laica dell'indipendenza del *Regnum*⁸³, e valorizzando gli sviluppi innestati dalla politica più lungimirante di Federico II⁸⁴, dalla sua superiore sensibilità istituzionale⁸⁵,

so concetto («speditamente, e senza tanti arzigogoli, e stiracchiature di mesi & anni, sbrigliavano le lor liti, né divoravano a poco a poco i litiganti, come cominciò a praticarsi, da che nel vasto Arsenale delle Leggi di Giustiniano si profundarono i nostri Dottori», Muratori, *Dei difetti* cit., 120).

⁸² «Si deve esser grato a' papi che porsero qualche ajuto a' popoli che avevano bisogno di leggi... L'immortal Leibnizio, uomo di quel sapere ch'è noto al mondo, dice espressamente, che la potenza de' papi, terribile a' sovrani, risparmiò alla cristianità moltissimi e gravissimi mali», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 107. Cfr. per il riferimento a Leibniz, a cui Galanti faceva riferimento, G.G. Leibniz, *De suo Codice Juris Gentium Diplomatico*, in *Opera Omnia*, t. IV, Genevae 1768, 285 ss.

⁸³ «I Normanni, da accorti predatori, per assicurarsi il possesso delle provincie occupate, le misero sotto l'ubbidienza della chiesa di Roma e resero al papa omaggio... divenne un fonte di memorande sciagure per le nostre provincie. I papi vollero convertire in dipendenza di dominio ciò che non era a rigore, che una semplice oblazione, e ne' secoli posteriori pretesero far da sovrani nel Regno, e concederle il possesso ora ad un principe, ora ad un altro, come loro dettavano le circostanze dell'interesse e dell'ambizione», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 40.

⁸⁴ «Federico aveva tutti i talenti necessari per fare gran cose: il suo genio e le sue cognizioni lo rendevano superiore al suo secolo. Egli voleva riformare gli abusi introdotti ne' paesi del suo dominio», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 44. È l'unico punto in cui Galanti polemizzava con la lettura giannonica, accusata di non aver dato sufficientemente risalto alla politica federiciana e al suo significato storico («Nella Storia Civile del Regno di Napoli, voi non troverete l'idea che si deve avere del grande ed infelice Federico. Giannone non ebbe in mira che il foro nella sua dotta opera, e la sua storia non può essere veramente utile, se non quando è una scuola di politica e di morale», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 124).

⁸⁵ «Federico sostenne con fermezza i diritti del principato, e ciò fece nascere quell'odio acerbo e mortale de' papi contro di lui, che poi produsse la distruzione della sua famiglia e lo svolgimento del Regno», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 125. Galanti riprendeva un *topos* della storiografia moderna, che aveva suggestionato nel mondo meridionale già D'Andrea (*Risposta al libro de' Francesi sopra li pretesi deritti del Re Cristianissimo sopra il Regno di Napoli et di Sicilia*, pubbl. in appendice a I. Ascione, *Le virtù e i pregi dell'Imperador Federico*. F. D'Andrea e la nascita del partito austriaco a Napoli, in *ASPN*. 111, 1993, 173-212) accolto, in verità, da tutta la letteratura, da Giannone (*Istoria Civile* cit., libri XVI-XVIII; cfr. il lavoro attento di G. Galasso, *L'ultimo feudalesimo meridionale nell'analisi di Giuseppe Maria Galanti*, in *Aa.Vv., Giuseppe Maria Galanti* cit., 31), a Pecchia, a Pagano (*Considerazioni sul processo criminale*, Napoli, 1787, 158), rilanciato sulla scena europea da Voltaire, e ripreso soprattutto dalla storiografia tedesca (Tanucci utilizzò spesso il riferimento a Federico II e alle sue *Costituzioni*, nella politica di soppressione della manomorta, e perciò vennero realizzate le nuove edizioni del *Liber Constitutionum* da Cervone, fino all'iniziativa di Carcani, del 1786). Cfr. i cenni contenuti nel volume di A.L. Trombetti Budriesi, *Il Liber Augustalis di Federico II nella storiografia*, Bologna 1987; M. Caravale, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrine giuridiche dai Normanni ai Borboni*, Bari 1988; F.M. De Robertis, *Federico II di Svevia nel mito e nella realtà*, Bari 1998; E. Pispisa, *Medioevo fridericiano e altri scritti*, Messina 1999; e soprattutto, le 'voci' di R. Ajello, *Giurisdizionalismo*, in *Enciclopedia Federiciana Treccani*, I, Roma 2006, 753-758; O. Zecchino, *Liber Constitutionum*, ivi, 149-173; F. Tateo, *Storiografia fino all'illuminismo*, ivi, 778-787; R. Delle Donne, *Storiografia dell'ottocento e del novecento*, ivi, 787-802).

dalle sue leggi più avanzate⁸⁶, orientate efficacemente in chiave anti-baronale⁸⁷, a tutela della libertà dei cittadini (anche nelle province) e del loro attaccamento alle istituzioni⁸⁸; e insisteva sul declino delle strutture pubbliche con gli angioini, istigati dal potere ecclesiastico («la sua morte fu cagione di tutte le sciagure che travagliarono poi il nostro regno»⁸⁹), a cui risaliva l'accentramento dei tribunali nella capitale⁹⁰, dovuto esclusivamente a ragioni di controllo politico, ricordando anche il cedimento alfonsino alla feudalità («estese il governo feudale, la causa principale de' pubblici disordini»⁹¹).

⁸⁶ «Federico, per deprimere l'aristocrazia feudale, prese il partito di favorire la libertà de' sudditi, e di aiutare il popolo ad uscir di catene» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 126) e – annotava Galanti – «l'amministrazione pubblica cominciò a prendere una forma più solida» (ivi, 128).

⁸⁷ «Si studiò di stabilire con un corpo di leggi i principj di un'amministrazione libera ed eguale, che assicurasse a ciascuna persona la libertà civile e la proprietà de' beni, ed incoraggiasse le arti e l'industria», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 129-130.

⁸⁸ «Si scorge nelle leggi di Federico uno spirito mirabile di avvedimento e di capacità, una certa forza a correggere e a riformare... le nostre provincie avevano bisogno di una gran riforma, e Federico la cominciò collo sviluppare nel cuore de' sudditi la forza della ragione, l'amor dell'ordine e del bene pubblico. Questo metodo, ch'è quello de' gran legislatori, non è stato da niuno de' nostri storici avvertito», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 133.

⁸⁹ «Con un fine sì tragico, e con una sì abominevole ingiustizia si spense la discendenza del gran Federico, che i papi detestavano. Così ebbe principio il regno di una nuova razza, la quale avendo bisogno del papa e de' baroni per sostenersi nel paese usurpato, autorizzò ed estese nel Regno tutti gli abusi del governo ecclesiastico e del governo feudale», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 48.

⁹⁰ «Si stabilirono ancora in Napoli i tribunali supremi, che si attrassero per via di appelli tutte le cause del Regno. Questi furono i principj, che produssero la grandezza della capitale e la desolazione delle provincie», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 141.

⁹¹ Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 61. Galanti sottolineava che «per la debolezza del governo, venne in uso di concedere ad alcuni baroni l'ufficio di capitano nelle lor terre col mero e misto imperio, e così si dilatarono e crebbero tutti i disordini del governo feudale», (ivi, 157), con un riferimento esplicito a Matteo D'Afflitto, *Ea quae ad speciale decus*. Attribuiva ad Alfonso anche l'erezione del *Sacro Consiglio*, con l'osservazione che «si occupò più ad estendere questa magistratura che al comodo de' popoli», attraverso la supremazia assoluta sugli altri tribunali, che penalizzò le magistrature della provincia, opzione «che si credeva utile per frenare i potenti, diveniva pericoloso per i deboli, perché li inabilitava ad ottener giustizia», dal momento che «bisognava venire da' paesi lontani per domandare l'osservanza di un contratto, e la sola importanza del viaggio ne oltrepassava spessissimo l'oggetto», (ivi, 191). Galanti riprendeva la ricostruzione di Giannone («ma quello di che non s'ebbero molto a lodare i secoli seguenti, fu d'aver Alfonso conceduto a' baroni il mero e misto imperio», *Istoria Civile*, lib. XXVI, cap. VII). Cfr. M. De Afflictis, *In Utriusque Siciliae, Neapolique Sanctiones, et Constitutiones Novissima Praelectio*, Venetiis 1552, *Ea quae ad decus* («Rex Alphonsus primus de Aragonia communicavit comitibus & baronibus regni per specialia privilegia: & sic alij reges confirmaverunt», pag. 187v, n.1). Pecchia aggiungeva anche la citazione del commento di D'Afflitto alla *Const. Occupatis nobis* («Quod dicam hodie, cum reges Aragonum concesserint merum & mixtum imperium in terris baronum ipsis & eorum haeredibus in perpetuum in eorum castris & terris: ego volo ponere fraenum in ore meo», p. 275v, n. 3). Su Matteo D'Afflitto, cfr. i tanti riferimenti di E. Cortese, *Nicolaus de Ursone de Salerno. Un'opera ignota*

È diversa dalla versione giannonica la rappresentazione del vicereame spagnolo – al di là del registro stilistico più aggressivo – che insisteva sull'isolamento internazionale del paese⁹², la sospettosa diffidenza del Vicerè Pietro di Toledo e dei suoi successori, nei confronti di una nobiltà riottosa⁹³ (di tradizio-

sulle lettere arbitrarie angioine nella tradizione dei trattati sulla tortura, in Aa.Vv., *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, 191-279 (ora in *Scritti*, a c. di I. Birocchi e U. Petronio, Todi 1999, 324, 326-328, 331, 372-376); G. D'Amelio, *Una falsa continuità. Il tardo diritto longobardo nel mezzogiorno*, ivi, 380, 403, 406; le ricerche fondamentali di G. Vallone, *Matteo D'Afflitto*, in *DBI*, 31, Roma 1985, 652-657; e soprattutto, il volume, sempre di G. Vallone, *Iurisdicção domini. Introduzione a Matteo D'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattrocento e Cinquecento*, Galatina 1985 (essenziale anche per le 'letture' di Giannone e Pecchia); E. Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento*, in M. Bellomo (a c. di), *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, I, Catania 1985, 31-134 (*Scritti*, 861, 867, 876, 880, 888-89, 892-893, 904-908, 914, 921, 926, 931, 936-42, 974); G. Vallone, *Le Decisiones di Matteo D'Afflitto*, Lecce 1988; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, *passim*; M.N. Miletti, *Tra equità e dottrina. Vincenzo De Franchis: le raccolte di decisiones del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998; Id., *Stylus Iudicandi. Il Sacro Regio Consiglio e le decisiones di Napoli*, Napoli 1995; E. Cortese, *Lo Studio di Napoli e la scienza giuridica dei tempi aragonesi*, in Aa.Vv., *Le carte aragonesi. Atti del Convegno di Ravello, 3-4 ottobre 2002*, Pisa-Roma 2004, 23-27; G. Vallone, *Matteo D'Afflitto*, in *Enciclopedia Federiciana Treccani*, II, Roma 2008, 287-289.

⁹² Giannone nell'*Istoria Civile* aveva celebrato, a più riprese, il governo del Vicerè Toledo e la sua politica di riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia in chiave anti-baronale, ma – come comprese Pagano – senza nascondere i limiti di una gestione che aveva penalizzato la cultura per ragioni di dominio («era agli spagnoli sospetta ogni erudizione, e si guardavano molto di non far introdurre novità nelle scienze, o nel modo d'insegnarle e professarle», Giannone, *Istoria Civile* cit., IV [lib. XXXII, cap. VIII], 125), aveva incrementato il dominio feudale e determinato la crescita della conflittualità («un regno dagli spagnoli diviso in tante piccole baronie, tante nuove investiture, tanti baroni moltiplicati non potevano non accrescere lo studio feudale, non empire i tribunali di nuove dispute e questioni», ivi, IV [lib. XXXIV, cap. VIII], 288), si era preoccupata di disarticolare un mondo, che intendeva tenere sotto controllo («avveniva che la Francia nutrisse sempre l'intelligenza con alcuni baroni; ed i ministri spagnoli ora dissimulandole, ora punendolo, procuravano di reggere con tal freno, che divisi gli animi, impoveriti i potenti, introdotti ne' beni e nelle dignità gli stranieri, non conoscessero i popoli le forze loro, né sapessero usarle», ivi, IV [lib. XXXVII, cap. II], 375), e soprattutto, non aveva promosso sviluppo, attraverso la crescita del commercio («l'altro difetto fu di non aver procurato ne' loro Regni di ampliare il commercio, e favorir la negoziazione, avendo tanti famosi Porti; non rendergli frequenti di navi, di fiere, e scale franche, come l'altre Nazioni, come hanno gli Stati inare, fanno; siccome, infra gli altri, a' di nostri si sono distinti gl'Inglese, gli Olandesi, ed i Portoghesi», ivi, III [lib. XXX, cap. II], 544-545), ricorrendo continuamente ad un prelievo fiscale sempre più vessatorio («avvenne, che dovendosi all'incontro supplire a' pesi che porta seco la conservazione del regno, s'imponessero nuovi pesi e gabelle, e che i nostri cittadini si comprassero le proprie catene da non potersene mai prosciogliere: che si fossero le signorie e' feudi e' titoli posti in ludibrio, e conceduti non per merito di virtù, ma per denaro», ivi, IV [lib. XXXIV, cap. I], 249). Cfr., oltre ai lavori fondamentali, ricchi di spunti di grande interesse, di G. Galasso, *L'ultimo feudalesimo meridionale nell'analisi di G.M. Galanti*, in Aa.Vv., *Giuseppe Maria Galanti* cit., 32 ss., e di G. Giarizzo, *Galanti: il regno 'forense' e la classe dirigente meridionale*, ivi, 74-76, la ricognizione attenta di G. Ricuperati, *L'immagine della Spagna a Napoli nel primo Settecento*, in A. Musi (a c. di), *Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana*, Milano 2003, 103 ss.

⁹³ «Per abbassare la nobiltà, egli elevò facilmente a grande autorità i tribunali... e così noi ci abbiamo un tribunale florido ed una magnifica capitale... per tenere in freno la nobiltà, non

nale inclinazione parassitaria⁹⁴), la crescita progressiva del ruolo dei grandi tribunali, in funzione anti-nobiliare⁹⁵, con tinte inevitabilmente più radicali (dovu-

fu d'altro occupato che d'incatenarla colle formule de' giudizi e colla moltitudine delle leggi... illaqueare tutto il regno, e d'immergerlo in piatti civili... I vicerè che si spedivano da Spagna, non avevano meno alterigia della nostra nobiltà, e si gareggiò in superbia dalle due parti. Essi seguirono il piano di Toledo, e per rovinare la nobiltà, sempre più la invilupparono nelle forme giudiziali, e l'obbligarono a dissiparsi ne' tribunali», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 165-166. Si tratta, evidentemente, di un'interpretazione, 'proposta' da P.M. Doria, che, sebbene condensata in un testo inedito fino agli anni settanta del secolo scorso, era largamente nota, per il rilievo del personaggio, nella Napoli di metà Settecento (*Massime generali e particolari colle quali di tempo in tempo hanno gli Spagnoli governato il Regno di Napoli*, a c. di V. Conti, Napoli 1973) e che influenzò perfino Montesquieu, come dimostra il 'resoconto' del suo *Viaggio in Italia*, a c. di G. Macchia e M. Colesanti, Bari 1990 («I re di Spagna avevano umiliato la nobiltà dando maggior prestigio alla magistratura. Era un mezzo per tenerla. I magistrati, pagati dal Re, dipendevano da lui, e i nobili dipendevano da loro», p. 214). Sulla politica del Vicerè Pietro di Toledo, cfr. R. Pilati, *Togati e dialettica degli 'Status' a Napoli: il collaterale nel 1552*, in *ASPN*, 110, 1985, 122-162; A. Musi, *Mezzogiorno spagnolo: la via napoletana allo stato moderno*, Napoli 1991; G. Galasso, *Alla periferia dell'Impero: il Regno di Napoli nel periodo spagnolo*, Torino 1994; R. Pilati, *Officia principis: politica e amministrazione a Napoli nel cinquecento*, Napoli 1994; A. Musi, *L'Italia dei Vicerè. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de' Tirreni, 2000; R. Ajello, *Una società anomala: il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli 2002; C.J. Hernando Sánchez, *El Parlamento del Reino de Nápoles bajo Carlos V: formas de representación, facciones aristocráticas y poder virreinal*, in Aa.Vv., *Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna*, a c. di L. Casella, Udine 2003, 329-386; M. Peytavin, *Visite et gouvernement dans le Royaume de Naples (XVI^e-XVII^e siècles)*, Madrid 2003; F. Cantù e M. A. Visceglia (a c. di), *L'Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, Roma 2003; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, II, Torino 2006, 401 ss., 424-446, 460, 486-550; A. Musi, *L'Europa moderna fra imperi e stati*, Milano 2006.

⁹⁴ Cfr. L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli: aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale, 1649-1806*, Napoli 1958; G. Muto, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980; R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento*, Napoli 1981; L. De Rosa, *Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza*, Milano 1987; I. Zilli, *Imposta diretta e debito pubblico nel Regno di Napoli, 1669-1737*, Napoli 1990; R. Ajello, *Tra Spagna e Francia: diritto, istituzioni, società a Napoli all'alba dell'illuminismo*, Napoli 1992; G. Muto, *Saggio sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, Napoli 1992; R. Mantelli, *Guerra, inflazione e recessione nella seconda metà del Cinquecento: Filippo II e le finanze dello stato napoletano*, in A. Di Vittorio (a c. di), *La finanza pubblica in età di crisi*, Bari 1993, 213-244; R. Ajello, *Il problema storico del Mezzogiorno. L'anomalia socio-istituzionale napoletana dal Cinquecento al Settecento*, Napoli 1994; I. Zilli, *Lo Stato e i suoi creditori: il debito pubblico del Regno di Napoli tra '600 e '700*, Napoli 1997; R. Mantelli, *L'alienazione della rendita pubblica e i suoi acquirenti dal 1556 al 1583 nel Regno di Napoli*, Bari 1997; G. Sabatini, *Il debito pubblico degli Stati regionali italiani in età moderna nella più recente storiografia*, in A. Moiola, F. Piola Caselli (a c. di), *La storiografia italiana. Un bilancio degli studi più recenti in età moderna e contemporanea*, Cassino 2004, 103-114; G. Sabatini, *'Tra crisi delle finanze e riforma delle istituzioni': Mattia Casanate ministro del Re nella Napoli asburgica*, in M. Rizzo (a c. di), *Le forze del principe: recursos, instrumentos Y limites en la practica del poder soberano en los territorios de la monarquia hispanica: Actas del Seminario internacional, Pavia, 22-24 septiembre del 2000*, Murcia 2004, 697-737.

⁹⁵ «Si riempivano i tribunali di giudizi inestricabili, si moltiplicavano le prammatiche, le azio-

te alla lezione di Genovesi⁹⁶ e, in misura minore, di Ferdinando Galiani⁹⁷ e dello stesso Francesco Pagano⁹⁸) sulla progressiva espansione del contenzioso⁹⁹, sulle diffuse connivenze della cultura giuridica con una feudalità incontrastata¹⁰⁰ sulla

ni, le dilazioni, le giurisdizioni... la voce de' paglietti divenne l'unica ragione di stato... Tutte le classi si armarono per litigare e tutti i talenti si svilupparono ne' mezzi da eternare le decisioni, e da rendere inefficace la forza delle leggi», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 167.

⁹⁶ Genovesi sottolineava che il *Regnum* con il vicereame spagnolo aveva assunto la *condizione di provincia* (*Lezioni di Commercio* cit., 329), ed era stato oggetto di progressive vessazioni fiscali a causa delle guerre, con la moltiplicazione dei feudi e delle giurisdizioni feudali («e conseguentemente scemò la Regia, e quella delle leggi, sola fecondatrice degli Stati», ivi, 330), mentre «le leggi divennero infinite, e, per la difficoltà della lingua divenute straniere, e misterj noti a pochissimi, l'immensa turba de' chiosatori le oppresse» (ivi, 343). Cfr. le osservazioni importanti di E. Di Rienzo, *L'antispagnolismo a Napoli da Genovesi a Filangieri*, in Aa.Vv., *Antispagnolismo* cit., 115-118.

⁹⁷ F. Galiani, *Del dialetto napoletano*, 1789², VI («le interiori Provincie assassinate da enormi squadre di fuoriusciti; i popoli oppressi da' Baroni, ne' Baroni alimentate con insidioso artificio di sciagurata politica le discordie, e i rancori; l'universalità tenuta con equal perfida arte nella povertà, nell'ignoranza e nella superstizione; negletti i pubblici edifizj; attraversato il commercio; perseguite le lettere; premiata, e tratta in trionfo l'ipocrisia chiericuta; e la non men nefanda sorella sua l'ipocrisia togata»). Cfr. R. Colapietra, *Capitale e provincia in Ferdinando Galiani*, in *Critica Storica* 29, 1990, 443-474; Di Rienzo *L'antispagnolismo* cit., 118-121. Sul Galiani, cfr. la 'voce' di S. De Majo, in *DBI*, LI, Catanzaro 1998, 456-465.

⁹⁸ «Cadde finalmente il regno nello stato di provincia – scriveva Pagano – e i mali tutti assaggiò, che soffrono gli infelici paesi a tale destino soggetti. Venuto in mano ai Vicerè, la facoltà legislativa passò nel Collaterale, che a' Vicerè del paese e del governo ignari suggeriva le leggi. I disordini nati da' precedenti governi erano eccessivi. Cotesto corpo de' Supremi togati, che solo nel Codice, e in Bartolo aveva attinte le massime della giustizia, e dell'arte del governo, che aveva rapporti strettissimi col ceto de' Feudatari e degli Ecclesiastici, non potea, non sapea, e non ardiva di rivolgere l'animo alla riforma de' radicali disordini della viziosa costituzione», M. Pagano, *De' saggi politici*, II (*Del civile corso delle nazioni*), Napoli 1785, 257. Cfr. pure le *Considerazioni* cit., 88 («all'anzidette universali cagioni si aggiunse ancora una più speciale, dal nostro celebre storico civile rivelata; cioè il grande impegno degli spagnoli d'involgere gl'inquieti e torbidi impegni de' regnicoli nelle reti del foro»), e 110-111 («non essendosi presso di noi nel funesto vicereame governo conosciuta né libertà civile, né ordine, né pubblico bene, tutto soggiacque alla prepotenza ed alla corruzione»), e le osservazioni importanti di G. Imbruglia, *Rivoluzione e civilizzazione. Pagano, Montesquieu e il feudalesimo*, in D. Felice (a c. di), *Poteri, democrazia, virtù. Montesquieu nei movimenti repubblicani all'epoca della Rivoluzione Francese*, Milano 2000, 99-122.

⁹⁹ «Una truppa d'intriganti elevarono le loro fortune sulle rovine di mille famiglie, ed i loro successi animarono gli altri ad imitarli... un foro così cavilloso e così disordinato, la più degna opera del governo vicereame, formò e diresse lo spirito de' popoli», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 168-169.

¹⁰⁰ «Ciò che vi ha di più vergognoso per lo nostro foro, è la presunzione legale di un ideato dominio diretto universale, che a' baroni si appartenga in tutta la provincia di Lecce. Questa presunzione trae la sua origine da una privata opinione di Marino Freccia (lib. 2, cap. 46), scrittore forense del secolo di Carlo V, che si è il più delle volte alla cieca seguitata. Egli il Freccia afferma, che questo orribile dritto, che si estende fino sopra i contratti, sia in quella provincia di consuetudine, dalla quale né pure sa rendere ragione. Ciò che vi ha di vero si è, che i baroni, per la costituzione del governo feudale, avevano un interesse di opprimere la moltitudine, e non essendo poi lor concesso di farlo direttamente, si sono serviti del mezzo de' tribunali», Galanti,

dilatazione della sfera d'influenza delle corporazioni altrettanto parassitarie, raccolte intorno alle istituzioni giudiziarie¹⁰¹ (con la conseguente complessificazione di procedure, abusivamente 'deviate' dalle loro funzioni istituzionali¹⁰²) e sulla crescita degli ordini religiosi e la depressione del sistema economico complessivo¹⁰³.

È la ragione che gli suggeriva meditate perplessità sulla fiducia nutrita da Montesquieu nel ruolo istituzionale dei corpi intermedi¹⁰⁴, una più netta presa

Descrizione geografica e politica cit., I, pag. 67. (cfr. pure A.M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli 1984, 321). Galanti si riferiva evidentemente a *Marini Frecciae Neapolitani Patricii Clarissimi Iureconsulti De Subfeudis Baronum, & Investituris Feudorum, Venetiis 1579* («In Provincia etiam Idruntina hoc idem praetenditur esse de consuetudine, & sustineri facilius potest: ibi dominus in universo territorio directum vel subalternum habet dominium et possessorem utile. Licet in perpetuum pro eorum heredibus & successoribus», lib. II, *Quadragesima sexta auctoritas*, 376, nr. 11). Sul Frezza, cfr. oltre al Toppi, L. Giustiniani, *Memorie degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli 1787, 50-56; C. Ghisalberti, *Marino Freccia e la storia del diritto feudale*, in *Clio* 1, 1965, 576-598; V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato dell'età moderna*, Firenze 1974, *passim*; I. Del Bagno, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli, 1993, *passim*; E. Cortese, *Sulla scienza giuridica*; G. Vallone, *Iurisdictio domini* cit.; Id., *Le decisioni di Matteo D'Afflitto* cit.; Id., *Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese*, Galatina 1993, *passim*; R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'Età Moderna*, Firenze 1994, *passim*; R. Pilati, *Officia principis. Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Napoli 1994, *passim*; A. Cernigliaro, s.v. *Marino Freccia*, in *DBI*. L. Catanzaro 1998, 346-349.

¹⁰¹ «Non si possederono più facoltà, senza dipendere da' tribunali, né si potè esser cittadino senza aver bisogno di avvocati. Le cause non furono che istrumenti di gran fortuna per questi classi dello stato», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 167.

¹⁰² «Una causa civile divenne, per la costituzione del foro, un arcano, di cui il giudice e l'attuario furono i soli depositarj», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 169.

¹⁰³ Cfr. G. Pepe, *Il Mezzogiorno d'Italia sotto gli Spagnoli: la tradizione storiografica*, Firenze 1952; E. Di Rienzo, *L'antispagnolismo* cit., 121-126.

¹⁰⁴ «Montesquieu, parlando de' rapporti, che hanno le leggi colla natura del governo monarchico, riflette, che i poteri intermedi costituiscono la natura della Monarchia, e spiega, che la perfetta subordinazione e dipendenza di tali classi dal sovrano è essenziale alla costituzione, perché in essa il principe è la sorgente di ogni autorità civile e politica. Non sa poi approvare di abolire tali Stati, la mancanza de' quali potrebbe cambiare la costituzione a segno da farla degenerare in dispotismo *Esprit des lois* lib. 2 cap. 4», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 307. Sulla fortuna di Montesquieu in Italia nel Settecento, cfr. S. Cotta, *Gaetano Filangieri e il problema della legge*, Torino 1954, 55-90; P. Berselli Ambri, *L'opera di Montesquieu nel Settecento italiano*, Firenze 1960; E. De Mas, *Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello Spirito delle Leggi*, Firenze 1971; S. Rotta, *Montesquieu nel Settecento italiano: note e ricerche*, in *MSCG*, 1, 1971, 55-209; E. Pii, *Antonio Genovesi: dalla politica economica alla politica civile*, Firenze 1984, 76-84, 261-270; F. Gentile, *Il destino dell'uomo europeo: Montesquieu e Filangieri a confronto*, in *Aa.Vv., Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Napoli 1991, 403-420; D. Felice, *Poteri, democrazia, virtù: Montesquieu nei movimenti repubblicani all'epoca della Rivoluzione francese*, Milano 2000; Id., *Pour l'histoire de la reception de Montesquieu en Italie (1789-2005)*, Bologna 2005; G. Imbruglia, *Due opposte letture napoletane dell'Esprit des lois: Genovesi e Personè*, in D. Felice (a c. di), *Montesquieu e i suoi interpreti*, Pisa 2005, 191-210; L. Verri, *Legge, potere, diritto. Riflessi montesquieuiani nel pensiero di Gaetano Filangieri*, ivi, 559-575.

di distanza dal sistema della venalità delle cariche (che suscitò le spietate ironie di Voltaire, punto di riferimento di Galanti)¹⁰⁵, e un ripensamento dell'amministrazione, a vantaggio dell'iniziativa economica e del commercio, sostenuto da una rinnovata presenza della marina¹⁰⁶ (rispetto all'illusorio affidamento ai trattati, 'suggeriti' da una cultura politica troppo condizionata dall'approccio dei giuristi¹⁰⁷), e del progressivo ridimensionamento della feudalità laica ed ecclesiastica, capace di ridare fiato al mercato interno e di attivare meccanismi compensativi virtuosi tra la capitale e le province¹⁰⁸.

Disegnava il profilo di una strategia che doveva puntare alla crescita delle province¹⁰⁹, tradizionalmente sacrificate alla crescita di una capitale sovra-

¹⁰⁵ «L'autore incomparabile dello Spirito delle leggi crede poter essere buona nelle monarchie la venalità delle cariche della magistratura (lib. V cap. 19). Egli senza dubbio ha voluto scusare tal uso, che tuttavia sussiste in Francia... Io per me stimo che la compra di una carica renda sempre la persona relativamente indigente, e che dove le cariche della giustizia si vendono a' ricchi o si accordano all'intrigo, sarà sempre raro di avere magistrati di probità e di dottrina», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 60. Sulle riserve e i rilievi sarcastici espressi da Voltaire («Que voulez-vous ? il était président à mortier en province. Je n'ai jamais vu de mortier, mais je m'imagine que c'est un superb ornement. Il est bien difficile à l'esprit le plus philosophique de ne pas payer son tribut à l'amour propre. Si un épicier parlait de législation, il voudrait que tout le mond achêtât de la cannelle et la muscade»), in *Oeuvres complètes* de Voltaire, a c. di L. Moland, LII voll., Paris 1877-1885, XXVII, 325, e in *Lois (Esprit des)*, XX, 2-3, e *Commentaire*, XXVII, 425, cfr. J. Brethe de la Grassaye, *Politique comparée de Voltaire, Rousseau e Montesquieu, Actes de l'Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux*, s. V, t. IV, 1979, 65 ss.; R. Shackleton, *Allies et enemies: Voltaire and Montesquieu*, in Id., *Essays on Montesquieu and on the Enlightenment*, Oxford, The Voltaire Foundation, 1988, 153-169; H. Lagrave, *Voltaire juge de Montesquieu : le 'Commentaire sur l'Esprit des lois'*, in L. Desgraves (a c. di), *La fortune de Montesquieu/Montesquieu ecivain. Actes du colloque international de Bordeaux* (18-21 janvier 1989), Bordeaux 1995, 107-118; D. Felice, *Voltaire lettore e critico dell'Esprit des Lois*, in D. Felice (a c. di), *Montesquieu e i suoi interpreti* cit., I, 185 ss.

¹⁰⁶ «Quando gli Algerini temeranno la nostra marina reale, faranno con noi la pace, come l'hanno fatta con la Francia, coll'Olanda, coll'Inghilterra e l'osservarono», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 121.

¹⁰⁷ Galanti nutriva serie perplessità sulla stagione dei trattati stipulati con la potenza ottomana (1740), la Svezia (1742), la Danimarca (1748), l'Olanda (1753), perché nel Regno mancavano le condizioni strutturali a sostegno dell'attività di impresa.

¹⁰⁸ Era un altro *topos* filangieriano, che insisteva proprio sulla responsabilità principale dei tribunali nel drenaggio delle risorse dalla provincia verso il centro. Cfr. *Scienza* cit., lib. II, cap. XIV (*Terza classe degli ostacoli che si oppongono ai progressi dell'agricoltura: quelli che derivano dalla grandezza immensa delle capitali*), 74 ss.

¹⁰⁹ Galanti, nella stessa premessa che presentava il progetto della *Descrizione*, sottolineava che era necessario «avere in mira che lo stato florido di una nazione non consiste nella grandezza della capitale, ma nell'agiatezza e nell'opportunità diffusa da per tutto nelle provincie» (*Descrizione geografica e politica* cit., I, p. IX), e, in polemica con l'immobilismo del governo, ritornava sullo stesso tema nei volumi successivi («In Napoli generalmente si ha un'idea molto imperfetta delle provincie; ma la politica deve occuparsi a renderle ben coltivate», ivi, IV, p. VI) per ribadire l'urgenza di una rivoluzione dei rapporti tra centro e periferia («Tra di noi non si è compreso per

dimensionata¹¹⁰, oppresse soprattutto da una nobiltà sostanzialmente parassitaria e generalmente proterva¹¹¹, ‘occupate’ dai potentati burocratici locali¹¹² e ‘governate’ da una classe dirigente inadeguata (spesso, incapace di integrarsi a Napoli¹¹³), preoccupata esclusivamente della conservazione della propria egemonia¹¹⁴,

Si rendeva necessaria la liberazione delle risorse economiche bloccate dalla presa della feudalità laica ed ecclesiastica¹¹⁵ (vittoriosamente ridimensionata,

l’addietro l’importanza delle provincie, e pare che si è ignorato che esse sono quelle che formano la forza e la debolezza dello stato. Non meritano di essere abbandonate, anzi meritano di essere governate da uomini gravi, forniti di sapere, di onore e di virtù», ivi, IV, 195).

¹¹⁰ «La capitale colla sua eccessiva grandezza, e col tenere sotto al suo giogo tutte le provincie, è la causa permanente di quello stato di languore e di miseria in cui ancora le veggiamo», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 188. E il tema ritorna anche negli anni successivi, per stimolare la sensibilità di un’azione di governo poco coraggiosa («tutta la nostra costituzione è diretta a formare una gran capitale, piena di pochi ricchi e di molti mendici», ivi, III, 199). Cfr. le osservazioni importanti di A. De Martino, *Tra legislatori e interpreti* cit., 72; Id., *Giustizia e politica nel Mezzogiorno, 1799-1825*, Torino 2003, 93 ss.; V. Aversano, *Dai fatti alle idee, dalle idee ai fatti: geografia amministrativa e toponimia della Repubblica napoletana e della Francia rivoluzionaria*, in A. Placanica, M.R. Pellizzari (a c. di), *Novantanove in idea. Linguaggi, miti, memorie*, Napoli 2002, 70 ss.

¹¹¹ «Si potrebbe concludere che la nobiltà talvolta è un vero flagello in molte città provinciali», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 309.

¹¹² «Nelle provincie non si osserva quell’ingiustizia che appartiene alla capitale. Quivi la metafisica del Foro converte tutto in incertezza, e l’animo del giudice vi è costituito arbitro sovrano di tutte le cose. Nelle provincie vi è meno metafisica, ma più violenza verso i poveri e verso i deboli, ch’è quanto dire verso gli individui più utili allo Stato. I ministri generalmente sono riguardati, non perché debbono esserlo quali pontefici della giustizia, ma perché si teme sempre un’oppressione dalle mani de’ loro subalterni», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 273. Cfr. De Martino, *Tra legislatori e interpreti* cit., 87.

¹¹³ «La nostra capitale... non rimanda negli altri luoghi che persone le quali per mancanza di talenti in essa non si hanno potuto stabilire, e che non riportano nulla o soltanto la corruzione o il tono frivolo della moda», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 271.

¹¹⁴ «Tutto è un impasto di feudalità e di vanità nelle persone facoltose, che curano molto la scienza del blasone... Non vi è dottorello, non vi è mediconzolo, non vi è notajo, che non abbia le sue armi», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 269.

¹¹⁵ «Noi non staremo qui a ripetere che i dritti de’ feudi e delle chiese sono di tal natura, che il picciol numero deve possedere grandissime estensioni di terre che non può coltivare, ed il gran numero non deve avere né pure uno spazio sufficiente per farsi sotterrare. Questa costituzione, unita a quella della nostra capitale, è l’unica e generale cagione di tutti i mali politici per li quali questo bel Regno non può andare a quell’alto grado di prosperità e di fortuna, alla quale la natura l’aveva disposto e destinato», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 190. Galanti riprendeva la denuncia di Genovesi («Quei che non ci conoscono troppo – aveva scritto – non crederanno, per avventura, che la divisione delle terre fra noi sia tale, che divise tutte le famiglie del Regno in 60 parti, una di queste è posseditrici di stabili, e 59 non hanno pur tanta terra da seppellirsi... La cagion poi principale di questa inegalissima divisione è l’aver le mani morte occupato la metà delle terre, e inalienabilmente», Genovesi, *Lezioni* cit., 326), che approvava la politica degli stati moderni «di proibire, che le terre si accumulino soverchiamente nelle case Religiose ed Ecclesiastiche; e l’altra di porre un certo termine al numero de’ Chiostrì e de’ Benefici» (ivi, 86).

grazie all'impegno della cultura moderna¹¹⁶ e alla coraggiosa battaglia giurisdizionalista di Giannone¹¹⁷, a cui rendeva nuovamente onore, chiedendo un coerente sostegno governativo¹¹⁸), e anche la riforma della giustizia, ispirata al principio del decentramento¹¹⁹, più rispettosa delle ragioni del territorio¹²⁰, e

¹¹⁶ «La potenza ecclesiastica coll'imperio dell'opinione, esercitò un grande impero. Ma quando co' lumi delle scienze si cominciò a ragionare, si misero in vista i suoi limiti o più tosto i suoi abusi. I sovrani, istruiti da filosofi, cominciarono a sostenere i diritti de' popoli che avevano abbandonati, ed a proporzione che il governo prese consistenza, i dritti delle nazioni si fecero valere». Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 304. Riecheggiava un passaggio di Filangieri («la filosofia ha parlato in favore degli uomini, e la sua voce è penetrata fino ne' troni. Essa ha aperti i santi libri della religione istessa, e vi ha trovato le armi per difendere le felicità de' popoli contro l'avidità de' suoi ministri», lib. II, cap. V (ricchezze esorbitanti e inalienabili degli ecclesiastici), *Scienza della legislazione* cit., 59. Cfr. per le coordinate laiche del pensiero di Galanti, l'esaltazione presente nella *Descrizione* della tradizione filosofica meridionale («Bruno e Vanini dettero le prime nozioni della fisica sperimentale. Campanella e Telesio furono i primi autori della libertà di pensare. Alfonso Borelli dette i primi lumi sul sistema del mondo», *Descrizione geografica e politica* cit., I, 340), l'accento benevolo alla 'promulzione' di F. Conforti, *Anti-Grozio*, (H. Grotius, *De imperio summarum potestatum circa sacra cum scholiis criticis, et cronologicis ac David Blondellus De iure plebis in regimine ecclesiastico. In hac novissima editione adiicitur Io. Francisci Confortii Antigrotius*, Neapoli 1780, su cui cfr. P. Villani, *Contributo alla storia dell'anticurialismo napoletano: l'opera di G.F. Conforti*, in Id., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari 1962, 185-264; A. Abbate, *Francesco Conforti giansenista e martire del '99*, Napoli 1967; F. Lomonaco, *L'anticurialismo di Gianfrancesco Conforti dalla riforme alla rivoluzione*, in Aa.Vv., *Napoli 1799. Fra storia e storiografia*, a c. di A.M. Rao, Napoli 2002, 167 ss.), testo, in cui riscontrava 'molta erudizione e molto sapere', e soprattutto, all'abolizione dei Gesuiti («fra gli riordinamenti che i lumi filosofici han prodotto nella scienza del governo, il più grande è stato forse quello di portare la potenza secolare ad abolire una potenza ecclesiastica, voglio dire la compagnia de' Gesuiti, e di riformare molti altri ordini», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, pag. 347), e il compiacimento verso il progressivo superamento di un sistema sociale obsoleto («Questo non è il secolo degli ecclesiastici. I progressi della ragione minacciano le loro immense fortune, che vanno sempre più in decadenza», ivi, IV, 382, passaggio ricordato pure da G. Brancaccio, *Il trono, la fede e l'altare. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Mezzogiorno moderno*, Napoli 1996, 165). Cfr. pure Filangieri, *Scienza della Legislazione* cit., lib. II, cap. IV, 49 («uno spirito d'antimonachismo è penetrato in tutti i gabinetti dell'Europa»).

¹¹⁷ «Pietro Giannone aveva combattuto con successo il mostro della superstizione religiosa, che rendea schiavo il nostro stato alla corte di Roma e produsse una rivoluzione negli spiriti, distinguendo la morale del vangelo dalle usurpazioni degli ecclesiastici», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 185. Cfr. pure il passaggio di p. 343 («Giannone ebbe il coraggio di rivendicare i dritti della sovranità, e fu vittima della sua virtù»).

¹¹⁸ Cfr. il passaggio in cui Galanti ricordava polemicamente l'espansionismo degli ordini religiosi («tanti ordini di monaci, che nel processo del tempo non sempre furono di profitto alla società», I, 306), chiedendo maggiore determinazione nella politica di recupero delle attribuzioni statali («forse tali inconvenienti si farebbero molto minori o facilissimi a correggere, se i monaci, come i secolari, fossero sottomessi alle stesse leggi, a' medesimi tributi ed a' medesimi magistrati ordinarj dello stato», I, 306-307).

¹¹⁹ «Se una delle quattro ruote che oggi compongono il *Sacro Consiglio*, in vece di essere collocato in un angolo della Capitale, ne fossero distribuite una in Chieti, una in Taranto, e l'altra in Monteleone», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 275.

¹²⁰ «Tale è la forza del vortice forense in Napoli, che per la prima parte una tale prammatica

soprattutto, più coraggiosa verso l'abolizione delle giurisdizioni baronali («una sorgente feconda di delitti»)¹²¹ – come già avevano chiesto, con diversità di

molto poco si vede osservata; onde le Corti inferiori si veggono giornalmente inibite dalla Vicaria per le più piccole cause», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 192-193.

¹²¹ Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 69. «Oggi non si concedono feudi – scriveva polemicamente Galanti – senza giurisdizione e senza imperio. Per portare qualche freno a' necessari abusi di questo sistema, le leggi sono venute a proibire a' feudatari di mescolarsi nell'esercizio della giustizia, ad obbligarli ad eleggere il governatore, il quale non potesse esercitare più di un anno, e dasse sindacato. Piccoli rimedj a gravissimi mali» (ivi, I, 256). Ricordava che «i baroni hanno ancora il diritto di destinare un giudice di appello dalle loro corti, e taluni hanno il privilegio di eleggere il secondo giudice di appello superiore a' primi due. Così la condizione de' cittadini, dove più dove meno, è aggravata e oppressa» (ivi, I, 258), e, in un'altra circostanza, deplorava che «in molti feudi l'amministrazione della giustizia, il deposito il più sacro della società civile, sia posseduta da diversi proprietari, come tanti oggetti di commercio» (ivi, III, 5). Insisteva ripetutamente che «è da sperare che presto tali abusi restino aboliti, e che uniforme sarà la sorte de' sudditi nel primo bene che si deve sperare nella vita civile» (ivi, III, 19). Cfr. pure il passaggio più risoluto, contenuto nell'ultimo volume della *Descrizione* («il maggior disordine nelle Provincie a me pare essere quello di vedere tante piccole corti di giustizia criminale, nate in Europa per effetto della feudalità e de' codici barbari. Meriterebbero con un atto di autorità esser soppresse in un secolo, in cui generalmente sono abborrite le istituzioni contrarie alla felicità pubblica... ma per tale opera vi bisognano altri costumi», ivi, IV, 273), su cui cfr. l'attento lavoro di Galasso, *L'ultimo feudalesimo meridionale* cit., 39 ss. Generalmente, la storiografia ha sottovalutato la posizione radicale di Genovesi contro le giurisdizioni feudali («scrivete tra gli assiomi dei Geometri, chi è avvezzo a vender le leggi e la giustizia, vende colla medesima franchezza la sovranità. Or questo avviene in ogni Paese, ove le due parole *ben pubblico* son parole non significanti; perché senza quell'idea di *ben pubblico*, non ci può essere vera conoscenza di leggi, né di giustizia», *Lezioni* cit., II, 142; cfr. pure il passaggio in cui sottolineava che «non ci è Stato, dove non è uno il supremo Capo, ma la legge, una la giurisdizione», ivi, II, 101). Sulla questione feudale, che vide una generazione di intellettuali in prima linea, da Filangieri, a Delfico, a Dragonetti, allo stesso Galanti, cfr. R. Trifone, *Feudi e demani. L'eversione della feudalità nelle provincie napoletane*, Milano 1909; P. Villani, *Il dibattito sulla feudalità nel Regno di Napoli dal Genovesi al Canosa*, in Aa.Vv., *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968, 252-331; A. Massafra, *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca*, in *Quaderni Storici* 7, 1972, 187-252; G. D'Amelio, *Polemica antif feudale, feudistica napoletana e diritto longobardo*, in *Quaderni Storici* 9, 1974, 337-350; Ead., *La società feudale come società antiggiuridica nel pensiero dei giuristi napoletani dell'età dell'illuminismo*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* 71, 1975, 99-114; F. Renda, *Il dibattito sulla questione feudale nel Mezzogiorno (1786-1787)*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* 73, 1977, 253-288; G. D'Amelio, *Una falsa continuità: il tardo diritto longobardo nel Mezzogiorno*, in Aa.Vv., *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, 369-412; A. Massafra, *Una stagione di studi sulla feudalità nel regno di Napoli*, in P. Macry, A. Massafra (a c. di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, Bologna 1994, 103-129; G. Giarrizzo, *La questione feudale nel Settecento europeo*, in Aa.Vv., *Diritto e potere nella storia europea. IV Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto. Atti in onore di Bruno Paradisi*, II, Firenze 1982, 755-774; A.M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli 1984; Id., *Nel settecento napoletano: la questione feudale*, in R. Pasta (a c. di), *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700*, Milano 1990, 51-106; P. Villani, *La questione feudale*, in Id., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione* cit., 176-181.

accenti, Filangieri¹²² e Pagano¹²³ – e verso l’azzeramento del privilegio e l’unificazione del paese sotto la sovranità delle leggi¹²⁴.

Nelle sue pagine più accorate, emergeva anche il problema della ‘costituzione’ sociale, con accenti giacobini, che riprendevano, pur senza riferimenti espliciti, la denuncia – espressa, con ben altra visione di prospettiva ed efficacia di scrittura, da Filangieri – della piaga del dispotismo baronale¹²⁵, diffuso nelle province¹²⁶, e della ‘persistenza’ di un ordinamento ‘reale’, ancorato alla sua

¹²² Cfr. *Scienza della Legislazione* cit., lib. II, cap. XVII (*Della viziosa ripartizione della giudiziaria autorità in una gran parte delle nazioni di Europa*), 164 ss. «Ogni concessione dunque di questa natura – scriveva Filangieri – qualunque ne sia il titolo, qualunque il motivo, è di sua natura illegittima e, per conseguenza, nulla. Essa è contraria all’ordine politico, perché aliena e distrae una parte della sovranità, perché diminuisce la forza morale ed accresce la forza fisica del monarca, perché indebolisce il suo potere a fare il bene, ed accresce la sua forza a fare il male: essa è contraria allo spirito della monarchia, perché introduce nello stato due poteri innati; essa pregiudica i successori al trono, perché dà loro de’ coadiutori che essi non possono escludere, e che non riconoscono da essi la loro autorità; essa nuoce a quella parte del popolo, perché lo condanna a soffrire tutti i mali, che produce un’autorità ereditaria, ed una superiorità pervenuta senza merito e senza scelta», ivi, cap. XVIII (*Appendice all’antecedente capo sulla feudalità*), 171. Galanti venne molto influenzato dal testo di Filangieri, di cui approvò anche l’ordinanza sulle milizie provinciali (cfr. G. Ruggiero, *Gaetano Filangieri e l’ordinanza sulle milizie provinciali del 1782, Frontiera d’Europa* 5.2, 1999, 185-231). Sul pensiero di Filangieri, cfr., oltre al classico lavoro di S. Cotta, *Gaetano Filangieri e il problema della legge*, Torino 1954, R. Feola, *Utopia e prassi: l’opera di Gaetano Filangieri e il riformismo nelle Sicilie*, Napoli 1989; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari 1990; A. Villani (a c. di), *Gaetano Filangieri e l’illuminismo europeo*, Napoli 1991; F. Berti, *La ragione prudente: Gaetano Filangieri e la religione delle riforme*, Firenze 2003; V. Ferrone, *La società giusta ed equa: repubblicanesimo e diritti dell’uomo in Gaetano Filangieri*, Bari 2003; Aa.Vv., *Diritti e costituzione: l’opera di Gaetano Filangieri e la sua fortuna europea*, Bologna 2005; G. Pecora, *Il pensiero politico di Gaetano Filangieri: una analisi critica*, Soveria Mannelli 2007.

¹²³ Cfr. Imbruglia, *Rivoluzione* cit.; E. Palombi, *Mario Pagano e la scienza penalistica del XIX secolo*, Napoli 1989, e soprattutto, l’approfondito lavoro di P. De Angelis, *Politica e giurisprudizione nel pensiero di Francesco Mario Pagano con una scelta di suoi scritti*, Napoli 2006; la ricognizione di A. Cernigliaro, *‘Difendere il cittadino dall’insulto più che vendicarlo dall’offesa’*. Nuovi orizzonti nel penale per nuovi scenari costituzionali, in *Quaderni Fiorentini* 37, 2007, 275-319; e la monografia di D. Ippolito, *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Torino 2008.

¹²⁴ «La perfezione dell’ordine pubblico stabilirà un giorno, che la giustizia nelle terre provinciali si amministrerà da’ propri cittadini, sotto la dipendenza de’ tribunali dello stato», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 258; «non è tale la giustizia dove gli uomini non sono egualmente soggetti alle stesse leggi», ivi, IV, 323.

¹²⁵ Cfr. i riferimenti ricorrenti al governo feudale come «il nemico più crudele della libertà civile» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 273), in cui «si fa quasi sempre della giustizia un abuso orribile» (ivi, I, 277), con l’osservazione che «le popolazioni del Regno in maggior parte gemono ancora sotto al vergognoso giogo de’ feudi» (ivi, III, 3), e che «chi dice governo feudale dice l’opposto de’ dritti del genere umano» (ivi, III, 263), condanna definitiva verso «tutti gli orrori del dispotismo feudale» (ivi, IV, 331).

¹²⁶ «I feudi si moltiplicarono all’infinito, e con essi i tiranni di ogni provincia» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 97). Cfr. pure p. 279 («Non ci è comunità che non abbia liti col barone ne’ tribunali di Napoli per tali dritti e prestazioni. L’uno opprime e l’altra si difende,

base censitaria¹²⁷ (con una clamorosa distinzione ‘strutturale’, che ‘riservava’ il diritto civile, all’aristocrazia sociale¹²⁸, e, il diritto penale, ai ceti sociali più deboli¹²⁹), che rappresentava il principale ostacolo allo sviluppo¹³⁰.

ma con armi assai disuguali. I deboli si avvegono alla fine, che per essi è meglio soffrire che litigare»). Cfr. pure Filangieri *Scienza della legislazione* cit., lib. II, cap. III, p. 54. («abbandonate le capitali... penetrate all’interno delle province, osservate i paesi soggetti al dominio feudale, dove per lo più il barone è il solo proprietario de’ terreni: voi vedrete in questi la maggior parte degli uomini costretti a ripetere la loro sussistenza da una tenue e giornaliera mercede, che li condanna alla più spaventevole miseria»).

¹²⁷ «Le nostre terre sono divenute infeconde in ragione delle vaste contrade possedute da pochi gran proprietari. Si perde tutto quel prodotto che darebbero, se fossero divise in una proporzione convenevole fra le mani di molti proprietari», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 195. Cfr. ivi, III, 68 («l’origine de’ maggiori disordini politici si deve attribuire a quelle immense fortune, che la costituzione sociale ha sopra poche teste accumulate») e IV, 309 («le ricchezze eccessive di pochi colla miseria di tutti gli altri hanno formato la principale base della macchina politica»). Sono passaggi che riprendono quasi alla lettera la *Scienza della legislazione* di Filangieri: cfr. lib. II (*Delle leggi politiche ed economiche*), cap. III (*Picciolo numero di proprietari, immenso numero di non proprietari*), in cui si sottolineava che «per la disgrazia comune dell’Europa, per un difetto enorme di legislazione, la classe dei proprietari non è che un infinitamente piccolo, relativamente a quella de’ mercenari» (p. 54); lib. II, cap. IV (*molti gran proprietari, pochi proprietari piccoli*), descritti come «circondati da un immenso stuolo di miseri» (p. 56), rinnovando la richiesta di riforme concrete e significative («il primo passo che dovrebbe darsi per moltiplicare il numero de’ proprietari, e per smembrare queste grandi masse, che innalzano la grandezza di pochi su la rovina di molti, sarebbe di abolire le primogeniture ed i fedecommissi, che paiono due istituzioni fatte espressamente per diminuire nell’Europa il numero de’ proprietari e degli uomini», lib. II, cap. IV, p. 57). Cfr. anche M. Pagano, *Considerazioni sul processo criminale*, Napoli 1787, 110 («essendo stato diviso cotesto fertile regno quasi in due classi, di feudatari ed ecclesiastici che tutto possiedono, e di un popolo povero all’eccesso ed avvilito»). Naturalmente, non si intende mettere in discussione, l’importanza – non soltanto divulgativa – del testo di Galanti, che venne accusato da L. Giustiniani di aver svolto un’azione eversiva con la sua *Descrizione*, paragonata a quella di Necker in Francia (cfr. la *Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli*, Napoli 1793, 119).

¹²⁸ «Le nostre costituzioni in buona parte non contengono che feudi, fedecommissi, maggiori, sostituzioni, ritratti, perché i ricchi abusino sempre più delle passioni, prodotte dalle ricchezze», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 391.

¹²⁹ «Le sole proprietà che abbiamo veduto essersi concentrate nelle mani di pochi cittadini, sono l’origine di molti mali politici in un paese, così fertile e così felice. I furti sono per l’ordinario i delitti de’ poveri: quelli de’ ricchi hanno altri nomi, e sono così difficili a provare, che a definire», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 388. Cfr. il passaggio più radicale, dedicato ufficialmente soltanto alla politica del vicereame spagnolo («Le fortune di tutti i cittadini, nel governo vicereame, divennero incatenate a’ tribunali, e fu nell’arbitrio de’ magistrati il dar corso a tutte le pretensioni, il dare o togliere ad ognuno le proprie facoltà, di gran considerazione divennero i tribunali civili. I privilegi e le esenzioni della nobiltà e di tutti coloro che hanno un rango nell’ordine civile, renderono i tribunali criminali i magistrati della classi inferiori della nazione», ivi, I, 252).

¹³⁰ «La disuguaglianza così funesta di grado e di fortune, dividendo in tante classi la nazione, rende difficile al governo il prevenire i disordini», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 390. Cfr. Filangieri, *Scienza* cit., lib. IV (*Delle leggi che riguardano l’educazione, i costumi e l’istruzione pubblica*), cap. XLVII (*Delle vere cause, per le quali le ricchezze son divenute, diven-gono e possono divenire le corrompitrici dei popoli*), p. 375: «il caso in cui si trovano molti popoli

È la ragione per cui invocava, tra le priorità dell'agenda politica, una più razionale riforma del fisco¹³¹ (alla luce di un'impostazione più moderna, rispetto alle concezioni della dottrina giuridica tradizionale¹³²), che ridistribuisse i tributi in proporzione alla massa patrimoniale (raccogliendo, ancora una volta, l'appello lanciato da Filangieri¹³³), a vantaggio di una politica di lavori pubblici¹³⁴, a sostegno dello sviluppo del mercato interno¹³⁵.

Galanti ritornava anche sulla necessità di una riforma delle leggi ereditate dalla tradizione¹³⁶, e di un'amministrazione della giustizia disegnata a misura dell'ordine feudale e dei suoi amministratori¹³⁷, clamorosamente inefficiente¹³⁸,

dell'Europa... l'eccesso, io dico, dell'opulenza dei pochi e l'eccesso della miseria dei molti, che rende le ricchezze che posseggono, distruttrici della loro felicità».

¹³¹ «Tutto il disordine che regna nelle nostre finanze si riduce alla distribuzione de' vettigali, perché cadono nella maggior parte sopra i poveri che sopra i ricchi», (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 55).

¹³² Cfr. il passaggio in cui Galanti presentava «un saggio sulle nostre finanze, e con un metodo diverso da quello che hanno tenuto il Moles, l'Ageta, il Montano, il Goffredo di Gaeta ed altri nostri forensi», *Descrizione geografica e politica* cit., II, 8.

¹³³ Filangieri, *Scienza* cit., lib. II, cap. VI (*Tributi eccessivi, dazi insopportabili, maniera violenta d'esigerli*), p. 59.

¹³⁴ «Per le distribuzione, in cui sono le ricchezze nazionali, non si manca tutto il dì di elevare magnifici palazzi da' particolari... ed intanto ci mancano i fondi per iscavare canali e per disseccare le paludi», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 101.

¹³⁵ «Non si è potuto profittarne, perché ci manca il commercio interno, una certa attività e lo spirito pubblico; perché abbiamo una gran parte della nobiltà, che crede non potere degnamente esistere senza fiscali e arredamenti; e perché in vece di trafficanti e di marinari, abbiamo un numero oltre il bisogno di monaci e di caudicidi», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 327.

¹³⁶ «Tutte queste merci de' secoli passati non ci convengono meglio delle fogge di vestire di dodici secoli a dietro. Esse non hanno né piano, né sistema, né oggetto» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 197). Galanti ormai riteneva conclusa la vicenda del sistema di diritto comune, con la scelta di sovrapporre norme assai risalenti, maturate in epoche storiche diverse, e soprattutto, con diversa ispirazione («alle nostre leggi, nate dall'anarchia feudale, successivamente sono state fatte diverse giunte e cambiamenti, ora contraddittorie, ora incompatibili co' nostri costumi. Con ritenerle tutte, siamo giunti in una certa maniera a non avere più leggi», ivi, III, 323), che si trascinavano per l'inerzia legislativa di monarchie, che avevano delegato agli apparati e alla burocrazia la politica del diritto, e osservava che il sistema era diventato giurisprudenziale, con la crescita esponenziale della dottrina («noi travagliamo dall'infanzia per sapere quali leggi del nostro codice sieno osservate, e con quale modificazione: ed in luogo di leggi, noi studiamo mille volumi che abbiamo sulle leggi», *ibidem*).

¹³⁷ «Il foro come principale sostanza della nazione, ingoia i migliori talenti, e ne corrompe lo spirito e il cuore» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 344), Cfr. pure ivi, I, 378 («Le leggi moltiplicate, varie, confuse, contraddittorie... fanno intraprendere tutte le cause, e costituiscono la fortuna di queste classi... siccome la necessità di litigare è permanente, i negozj degli avvocati non cessano mai, ma circolano perpetuamente per le mani de' più fortunati, e ciò costituisce il più attivo e più florido ramo di commercio che sia in Napoli»), e ivi, IV, 271 («In tutte le popolazioni del Regno si osserva uno spirito di foro, e non si parla che di cause e di esame legale. Si consultano sempre i giurisperiti, e non è meraviglia che da per tutto essi esigono la stima e il rispetto»).

¹³⁸ «Se in ogni secolo si riformassero le leggi, noi oggi – commentava amaramente – non vedremmo spendersi dieci ducati per recuperare un credito di cinque» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 259).

e, generalmente, inaccessibile ai non privilegiati¹³⁹, in direzione di una progressiva razionalizzazione e della semplificazione della macchina pubblica e di un'illuminata politica sociale, unico antidoto efficace al carico repressivo di una politica criminale insostenibile¹⁴⁰ (ormai screditata anche nel dibattito pubblico, attento alle riforme toscane, su cui, poco prima di Galanti, aveva scritto pagine efficaci Saverio Mattei¹⁴¹), di cui denunciava le tante pratiche illegali¹⁴², incompatibili con la sensibilità civile moderna¹⁴³.

È l'impresa più significativa, su cui si era infranto il sogno riformista di Carlo III, a causa delle resistenze corporative delle magistrature¹⁴⁴ e dei giuristi

¹³⁹ «Ne' nostri tribunali i poveri – denunciava Galanti – sono trattati con indifferenza. quasi sempre essi hanno torto» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 295).

¹⁴⁰ «Portiamo gli uomini al travaglio, formiamo loro i costumi, e non avremo più delitti, o molto pochi», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 69-70. Cfr. pure ivi, IV, 193 («Al tempo nostro, che tali disordini per la presenza del Sovrano e per un governo più attivo, di assai sono diminuiti, le leggi in luogo di punire con una inutile fierazza si dovrebbero occupare ad introdurre e stabilire migliori costumi, a formare l'educazione pubblica, a diffondere l'amore della fatica, onde poter ottenere una gran popolazione con tutti i beni che l'accompagnano»). Sull'attività di Galanti come riformatore dell'amministrazione della giustizia, cfr. pure le importanti osservazioni di D. Ambron, *Le carceri regie del Regno di Napoli tra capitale e province* (XVII-XVIII secolo), in L. Antonielli (a c. di), *Carceri, carcerieri, carcerati: dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli, 2006, 161 ss.

¹⁴¹ Cfr. S. Mattei, *Che la dolcezza delle pene sia giovevole al fisco più che l'asprezza. Paradosso*, Napoli 1787. Mattei denunciava l'esistenza di leggi criminali «difettuosissime nel nostro Regno», che «esigono dalla Sapienza del Re una giusta riforma», sottolineando che si trattava di norme incompatibili con le esigenze dei tempi, una coscienza sociale moderna («un impasto del diritto Romano oscurato dalla barbarie de' tempi, in cui più de' legislatori valevano i glossatori», p. 11), e con l'esigenza (essenziale per costruire un ordinamento razionale ed efficiente e un'amministrazione della giustizia credibile), della certezza del diritto («non c'è legge certa, ove il Codice nazionale è una raccolta di tutti gli stabilimenti, discreditati per la maggior parte presso la stessa nazione, e presso gli stessi Giudici, che gl'interpretano, gli adattano, gli raddolciscono a lor talento secondo le occasioni», p. 10), con la richiesta di un cambio di passo nella gestione delle politiche pubbliche in chiave riformista («a misura che s'augmenta in uno stato la pubblica prosperità, le cause promoventi i delitti si scemano, e s'indeboliscono», p. 22). Su Mattei, cfr. oltre a L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli 1787, 243-252; F. De Rosa, *Civiltà degli antichi e diritti dei moderni. Saverio Mattei e l'esperienza giuridica postgenovesiana*, Napoli 2004; M. Traversier, *De l'érudition à l'expertise: Saverio Mattei (1742-1795), 'Socrate imaginaire' dans la Naples des Lumières*, in *Revue historique* 309.1, 2007, 91-136; la 'voce' molto documentata di A.M. Rao, in *DBI*. LXXII, Catanzaro 2009, 177-182.

¹⁴² «Si commettono molto spesso irregolarità di atti, delle quali si domanda al Re la dispensa, detta sanatoria, per mandare un suo suddito alla forca. Questi usi oggidì meriterebbero essere ricomposti e riordinati», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 193.

¹⁴³ «Si aboliscano una volta tante pratiche atroci di legislazione barbara, che hanno derogato a' dritti dell'uomo», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 410.

¹⁴⁴ «Nel 1738 si fecero i primi passi per la riforma de' tribunali. Fu tentata l'impresa più grande e di un'utilità più generale, di riformare le nostre leggi e di ridurle in un corpo regolare; ma la malattia de' corpi politici non si guariscono con quella facilità che si vorrebbe», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 183.

accademici, a cui era stata, inopinatamente, affidata l'impresa della codificazione¹⁴⁵ (osservazione, che sottintendeva un suggerimento a scegliere i propri collaboratori negli ambienti riformatori), che avevano scelto di mantenere l'impianto centralista delle grandi magistrature installate nella capitale, che incoraggiava le preoccupazioni scalatorie dei giuristi conformisti, attenti al rispetto delle proprie tradizioni, piuttosto che al significato sociale di innovazioni guardate dal potere con sospettosa diffidenza.

È nota l'ostilità, nutrita da Galanti verso l'esperienza della rivoluzione, e, 'coerentemente' con le sue posizioni 'gradualiste', nei primi anni novanta¹⁴⁶, in un clima politico già deteriorato, in cui si riduceva progressivamente il raggio d'azione della cultura progressista¹⁴⁷, tentò di strappare alla monarchia una politica di riforme con il pretesto di evitare lo sbocco rivoluzionario, come documenta la *Descrizione di Napoli*, che insisteva sulla necessità di 'alleggerire' una capitale, che ospitava le grandi magistrature, ereditate dal vicerego¹⁴⁸.

Nella sezione dedicata alle tradizioni intellettuali del paese, era riservato anche uno spazio alla difesa delle 'glorie' del *Regnum*, come Tommaso d'Aquino¹⁴⁹ e Flavio Gioia inventore della bussola¹⁵⁰, anche se lo 'storico' segnalava che la diffusione della scolastica, condizionò negativamente gli studi giuridici¹⁵¹,

¹⁴⁵ «Fu prescelto a distendere questa grande opera Giuseppe Pasquale Cirillo, uomo di non volgare nome e sapere. Fu soggetto di dubbio, se questo corpo di leggi, che doveva servire per gl'Italiani, dovesse dettarsi in italiano. Parve strano al Cirillo, che le leggi di Napoli non dovessero parlare la lingua di Paolo e di Ulpiano. Si disputò lungamente, e si scelse alla fine il partito più cattivo e più ridicolo, di dettarle in italiano e latino. Grand'esempio potrebbe esser questo del perversimento della nostra ragione» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 185). Cfr. pure ivi, III, 326 («La Russia e la Prussia hanno fatto dei tentativi, ma non hanno ottenuto l'intento. Il nostro Re Carlo Borbone l'avrebbe sicuramente ottenuto, se l'opera fosse stata affidata ad altre mani»).

¹⁴⁶ Cfr. i lavori ancora fondamentali di Rao, *Riformismo napoletano e rivoluzione* cit., 382-390; Id., *Napoli e la rivoluzione (1789-1794)*, in *Prospettive Settanta* 7, 1985, 403-476.

¹⁴⁷ Cfr. sul clima culturale di fine Settecento, E. Chiosi, *Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli nell'età dell'illuminismo*, Napoli 1992; A.M. Rao, P. Villani, *Napoli 1799-1815. Dalla repubblica alla monarchia amministrativa*, Napoli 1995; A. M. Rao, *Dalla élites al popolo: cultura e politica a Napoli nell'Italia dei Lumi e della rivoluzione*, in R. Di Simone (a cura di), *Napoli 1799*, Napoli 1999, 17-59; Id., *Intellettuali e professioni a Napoli nel Settecento*, in M.L. Betri e A. Pastore (a c. di), *Avvocati, medici, ingegneri. Alle origini delle professioni moderne*, Bologna 1997, 41-60; Id., *Fra amministrazione e politica: gli ambienti intellettuali napoletani*, in Aa. Vv., *Les milieux intellectuels italiens. Naples, Rome, Florence XVII^e-XVIII^e siècles*, sous la direction de J. Boutier, B. Marin et A. Romano, Rome 2005, 35-88.

¹⁴⁸ «Siccome una tal costituzione non ha ricevuto ancora alcuna riforma, a' dì nostri Napoli è divenuta una immensa e ricca Capitale, che forma una gran testa con un corpo meschino», G.M. Galanti, *Breve descrizione della città di Napoli e del suo contorno*, Napoli 1792, 14.

¹⁴⁹ «I motteggi del Voltaire e degli Enciclopedisti suoi copiatori... nulla gli tolgono della sua reputazione», Galanti, *Breve descrizione* cit., 195.

¹⁵⁰ Galanti, *Breve descrizione* cit., 195.

¹⁵¹ «Maravigliosa per eludere le leggi e per farle violare impunemente: e questo gusto si è perpetuato nel Foro», Galanti, *Breve descrizione* cit., 197.

e ricordava i successi della cultura filosofica moderna da Campanella a Telesio, da Della Porta a Vanini (nonostante la repressione del governo spagnolo¹⁵²) ineguagliati da una cultura giuridica, in realtà, poco approfondita e meditata¹⁵³, e le tradizioni laiche di una città, che aveva rifiutato l'inquisizione¹⁵⁴.

Gli ultimi sviluppi erano dedicati alle grandi avventure del pensiero moderno, e, accanto alla celebrazione di Genovesi «filosofo di merito superiore»¹⁵⁵, e ad una breve rievocazione di Filangieri, con il rammarico per la prematura scomparsa (con un rilievo, piuttosto banale, su un lavoro condizionato da un approccio esclusivamente speculativo¹⁵⁶), appariva un più misurato bilancio della *Scienza Nuova* di Vico¹⁵⁷, oltre al riconoscimento dell'impresa civile di Giannone¹⁵⁸ e del più recente lavoro di Pecchia, più attento alla storia delle istituzioni feudali¹⁵⁹.

¹⁵² «La nostra letteratura non può lodarsi de' vicerè, il cui governo tumultuario e negligente non poteva avere in oggetto idee così nobili... giunsero fino a proibire le accademie e le adunanze letterarie», Galanti, *Breve descrizione* cit., 203.

¹⁵³ Cfr. i passaggi molto superficiali dedicati a giuristi del rilievo di Matteo D'Afflitto («il più celebre di tutti e scrittore quanto laborioso, altrettanto vano», Galanti, *Breve descrizione* cit., 200) e a Francesco D'Andrea («le opere legali, politiche e scientifiche che ci ha lasciate in latino ed in italiano sono ordinariamente bene scritte», ivi, 206).

¹⁵⁴ «Napoli ha dato uno spettacolo singolare nella storia delle Nazioni, con mostrare un invincibile abborrimento all'introduzione dell'inquisizion religiosa», Galanti, *Breve descrizione* cit., 187.

¹⁵⁵ Galanti, *Breve descrizione* cit., 225.

¹⁵⁶ «L'uso del Foro che gli mancava lo privò di molte cognizioni che si desiderano nel suo libro... la pratica degli affari e l'età matura avrebbero fatto di lui un buon politico ed un grande scrittore», Galanti, *Breve descrizione* cit., 226. Galanti ripropose le stesse riserve «scientifiche» sulla *Scienza della Legislazione* – evidentemente molto superficiali, e inadeguate, rispetto al significato 'speculativo' della sua impresa intellettuale – nel *Testamento Forense* (cit., II, 252: «Filangieri ha cercato di sviluppare nella sua estensione la scienza civile. Egli era troppo giovane per riuscirvi, onde ci ha dato un'opera imperfetta e superficiale. La morte immatura non gli permise di perfezionarla; e senza avere cinquant'anni non si può essere buono scrittore politico, né viaggiatore intelligente»). Cfr. A. Granese, *Sterminata eredità. La letteratura del Mezzogiorno d'Italia dal Cinquecento al Settecento*, Salerno 2002, 197-198.

¹⁵⁷ «Colui che accoppiò alla filologia più profonda la filosofia più sublime fu Giambattista Vico morto nel 1740. I suoi principj di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni annunziano un uomo originale. Affettò un linguaggio tutto nuovo ed amò farsi capire da pochi o almeno da coloro che avessero la pazienza di addomesticarsi con lui. Gli uomini di genio sono quelli che la natura forma per scoprire la verità e per mostrarla, e Vico era per metà uomo di genio», Galanti, *Breve descrizione* cit., 228.

¹⁵⁸ «Pietro Giannone è stato il più grande storico del suo secolo. La sua storia civile, sebbene non fosse politica, tuttavia produsse una vera rivoluzione negli spiriti del nostro paese. Attaccò con coraggioso ardore il clero e la corte di Roma per sostenere la causa de' principi e delle nazioni: fu perseguitato e morì vittima della sua virtù», Galanti, *Breve descrizione* cit., 229.

¹⁵⁹ «Carlo Pecchia ci ha dato una storia sulla costituzione del Regno, in cui si desidera stile migliore e filosofia. Era capace di rischiare questa parte de' mezzi tempi se avesse avuto l'opportunità che gli mancava. Merita di esser letto in quest'opera l'articolo tanto interessante della storia feudale», Galanti, *Breve descrizione* cit., 229.

Galanti, in omaggio allo «spirito ragionevole che sembra il carattere del secolo»¹⁶⁰, richiamava l'attenzione sull'università, che, «malgrado le frequenti riforme, è ancora un corpo male costituito»¹⁶¹, priva di una cattedra di diritto pubblico, con la conseguenza che «noi abbiamo molti giureconsulti forensi, ma pochi giureconsulti politici e filosofi»¹⁶², mentre proprio la riforma delle leggi e delle istituzioni avrebbe dovuto ottenere la priorità («dove più importa di aprire gli occhi, sarebbe sulle leggi»¹⁶³).

Doveva essere riordinata la 'legislazione', con un nuovo *Digesto*, destinato a stabilire i principii generali del diritto¹⁶⁴, e un *Codice*, dedicato alle leggi politiche, che avrebbe dovuto essere riformato ogni mezzo secolo¹⁶⁵, mentre con il reclutamento di una magistratura selezionata meglio e la riorganizzazione dei tribunali nelle province, la gestione del contenzioso sarebbe stata più efficiente e avrebbe restituito credibilità alle istituzioni¹⁶⁶.

Gli aspetti più politici delle riforme erano trattati nella nuova edizione della *Descrizione del Regno*¹⁶⁷, che mostra uno stile più asciutto, un approccio più istituzionale, un linguaggio decisamente più misurato, in cui Galanti tentava a più riprese un dialogo con la monarchia¹⁶⁸, rivendicando una sintonia 'privilegiata'¹⁶⁹, continuando ad accreditare il profilo riformatore della sua azione di governo¹⁷⁰, le sue consapevolezze illuminate che suggerivano cautela, l'opzio-

¹⁶⁰ Galanti, *Breve descrizione* cit., 231.

¹⁶¹ Galanti, *Breve descrizione* cit., 231.

¹⁶² Galanti, *Breve descrizione* cit., 234.

¹⁶³ Galanti, *Breve descrizione* cit., 232.

¹⁶⁴ «Le leggi civili potrebbero assai facilmente essere espresse con precisione, mostrare i principj ed abbracciare i casi generali. Esse dovrebbero formare il nostro *Digesto*, cioè il pubblico libro che additasse a tutti i sudditi l'equità naturale e civile», Galanti, *Breve descrizione* cit., 233.

¹⁶⁵ «Delle leggi politiche si dovrebbe formare il *Codice*, il quale non può che essere adattato alle attuali circostanze, e che in ogni cinquanta anni vorrebbe essere rifuso», Galanti, *Breve descrizione* cit., 233.

¹⁶⁶ «Con queste due operazioni, avendosi giudici di buon senso, se non dotti, si giungerebbe al fine desiderato, e non si perderebbe più a patire un tempo che il Re vorrebbe occupato nell'industria», Galanti, *Breve descrizione* cit., 233.

¹⁶⁷ Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I.

¹⁶⁸ «Il Re riguarda tutte le vie per migliorare il governo, e non contento delle vedute generali, ha voluto penetrare nel più minuto dettaglio di tutti i rami dell'amministrazione provinciale. Dopo avermi fatto l'onore d'incaricarmi di questa opera, nel 1791 si degnò incombenzarmi della visita generale delle provincie, e di proporgli gli spedienti politici e legali da riordinarle nella giustizia e nell'economia», Galanti, *Breve descrizione* cit., 221.

¹⁶⁹ «In questi regni la giustizia e l'umanità del nostro Sovrano ha fatto desiderare una riforma nel sistema del catasto. Si sa quanto si era fatto e disposto felicemente per la Sicilia. Per noi Sua Maestà a 20 gennajo 1792 mi fece l'onore d'incaricarmi di formargli il piano di un nuovo catasto proporzionato alla giustizia, ed alla buona economia di tutte le provincie», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., II, 152.

¹⁷⁰ «Questo governo conosce più che non si pensa i guasti accaduti nel corso di dieci secoli, e

ne gradualista di ridimensionare progressivamente la feudalità¹⁷¹, che avrebbe inevitabilmente rimesso in discussione le sue giurisdizioni¹⁷², già escluse dalle nuove concessioni dei feudi pervenuti per devoluzione¹⁷³.

Era costretto a prendere atto degli orientamenti sostanzialmente ostili della cultura giuridica, che restava legata al mondo baronale¹⁷⁴, e soprattutto, della battuta d'arresto registrata dalle riforme¹⁷⁵, osteggiate negli ambienti 'ministeriali', che avevano ottenuto la revoca dei dispacci tanucciani sulla motivazione delle sentenze¹⁷⁶, l'accantonamento del tema della riforma delle leggi, e deciso

sa che niuno abuso vi possa essere consagrato. Travaglia alla riforma degli abusi, alla riordinazione delle nostre leggi e de' nostri costumi con giustizia, con prudenza e con dolcezza, perché si è occupato della felicità generale, e questo metodo forma un oggetto di elogio e di imitazione. Sarà ancora vero che co' nostri costumi corrotti, colle nostre ricchezze, colle nostre miserie, colle nostre leggi, co' nostri curiali non siamo gli esseri più facili a riformare», Galanti, *Breve descrizione* cit., 232.

¹⁷¹ «Proporzionando a poco a poco quell'idea che è generalmente adottata, di distruggere il mostro feudale, e con quella moderazione ch'è propria della dolcezza del nostro governo», Galanti, *Breve descrizione* cit., 365.

¹⁷² «La perfezione dell'ordine pubblico stabilirà un giorno, che la giustizia delle terre provinciali si amministrino da' propri cittadini, sotto la dipendenza de' tribunali dello stato. Questo ha fatto Luigi XVI re di Francia nell'isola di Corsica, come si è mostrato nel secondo volume della *Descrizione storica e geografica dell'Italia*», Galanti, *Breve descrizione* cit., 335. Cfr. pure il plauso espresso da Galanti nella *Descrizione storica e geografica delle Repubbliche di Genova, e di Lucca, dell'isola di Corsica, e del Principato di Monaco*, Torino 1795 («la giustizia è amministrata a nome del Re, gratuitamente, e senza alcuna spesa», p. 16), unito all'apprezzamento per l'adozione del decentramento («bellissimo è il metodo moderno di dividere lo stato in piccole parti, e distretti, perché ciascuno possa deliberare sopra i suoi particolari interessi, e destinare alcuni pochi cittadini per rappresentarli nelle deliberazioni delle assemblee superiori... piaccia al cielo, che questo esempio della Francia sia imitato, e che il governo in tutti i paesi riconosca sempre più la dignità dell'uomo», p. 23). Cfr. le osservazioni importanti di C. Bordini, *Rivoluzione corsa e illuminismo italiano*, Roma 1979, 94-98, 175-177.

¹⁷³ Galanti apprezzava la scelta di «ritenere la giurisdizione presso la potestà regia» nella rivendita dei feudi, convinto che «tale stabilimento così convenevole, ci condurrà a poco a poco a vedere tante vaste tenute sottoposte alle leggi ordinarie» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., II, 198), e aggiungeva che «l'economia di un governo savio si è meglio fatta conoscere nel passato anno 1793, con richiamare alla regia potestà le giurisdizioni ne' feudi ecclesiastici, e con abolire le giurisdizioni delle seconde e delle terze cause ne' feudi devoluti. I popoli hanno fatto degli applausi per queste nobili risoluzioni» (ivi, II, 199). Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità* cit., 129.

¹⁷⁴ «Tra i forensi sentesi dire, che la giurisdizione sia una proprietà venduta a' baroni, quando dovevasi considerare che di sua natura sia inalienabile. Per li principj legali, il barone rivestito di giurisdizione è non che un ufficiale del governo, ma ufficiale che deve riputarsi abusivo nell'ordine civile, egli non ha comperato che gli emolumenti della giurisdizione, ma non mai la giurisdizione medesima. Si confondono spesso queste due idee» Galanti, *Breve descrizione* cit., 328.

¹⁷⁵ «Le cabale del Foro saranno atterrate, la corruttela del costume cederà alla chiarezza e alla saviezza delle leggi, succederà a tanti disordini, la buona fede, la sicurezza e la libertà civile all'ombra della protezione del trono. Questi beni sono riservati a' nostri nipoti», Galanti, *Breve descrizione* cit., 220.

¹⁷⁶ Cfr. M. Tita, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Napoli 2000. Galanti riconosceva che il provvedimento tanucciano

l'affossamento definitivo del suo progetto di riorganizzare l'amministrazione della giustizia¹⁷⁷, ridimensionando le grandi magistrature¹⁷⁸, mentre il processo restava gravemente condizionato dallo scrivanesimo¹⁷⁹, che sacrificava i diritti della difesa, come aveva denunciato Pagano (espressamente citato, sia pure con parsimonia¹⁸⁰).

Galanti rimase distante dall'esperienza della repubblica partenopea¹⁸¹, assestato su posizioni sostanzialmente monarchiche¹⁸², e iniziò una riflessione critica

avrebbe avuto maggiore efficacia se fosse stato preceduto da una riforma delle leggi («fino a che le leggi non saranno ridotte ad una certa semplicità – spiegava – sarà tanto facile al giudice di render ragione del suo decreto, quanto lo è sempre all'avvocato di fare allegazioni per qualunque causa», Galanti, *Breve descrizione* cit., 302), tuttavia, prendeva posizione con l'abolizione, che giudicava una resa alle pressioni delle magistrature («nel 1791 questa economia fu abolita, ma poteva rimanere, che il commissario avesse in piedi del voto additati i motivi della sentenza. Questo modo è sempre nobile e degno di un governo moderato, e risparmia molti richiami o dà ad essi una buona direzione», *ibidem*).

¹⁷⁷ Galanti aveva proposto di dividere il paese in cinque dipartimenti (la Campania e i due Principati; il Sannio e gli Abruzzi; la Capitanata, la Terra di Bari e la Terra d'Otranto; la Basilicata e le due Calabrie), a cui destinare una ruota del Sacro Consiglio per l'amministrazione della giustizia civile, oltre il governo militare; un ministro fiscale, per le imposte; un ministro, per le università ed un ministro di polizia. È noto che il progetto, nonostante i consensi dell'Acton, venne ostacolato dagli altri Segretari di Stato De Marco, Simonetti e Corradini (Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 258-270). Cfr. G.M. Monti, *La feudalità napoletana alla fine del Settecento e le 'Relazioni al Re' di G. M. Galanti*, in Aa.Vv., *Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa*, Napoli 1926; e soprattutto, il lavoro di De Martino, *Tra legislatori e interpreti* cit., 94 ss., che ricorda efficacemente anche il precedente di Pagano; e le ricerche fondamentali di A.M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli*, in ASPN. 22, 1984, 281-341; Id., *L'amaro della feudalità* cit., 128 ss.; A. de Martino, *La nascita delle Intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli, 1806-1815*, Napoli 1984, 91.

¹⁷⁸ «Queste idee non possono essere gustate dai miei contemporanei, trovandosi in opposizione con quelle del Foro, che sono le sole che oggi ci governano. Forse tempo verrà, che saranno riguardate con qualche attenzione; io non esisterò allora, ma il mio travaglio sarà ricompensato», Galanti, *Breve descrizione* cit., 461.

¹⁷⁹ Cfr. *Dell'arte scrivanesca* cit., I, cap. VIII, IV, 318 ss., e part. 446: «Si fa di tutto – scriveva Galanti – perché reo risulti l'accusato... Quello che dicono i testimonj contro del reo, si scrive, e non si scrive quello che depongono in suo favore». Cfr. pure la denuncia nel passaggio di p. 465 («le procedure segrete d'oggi non hanno origine che dalle decretali de' papi... Non v'ha dubbio che de' processi segreti s'è fatto grande abuso. La vita, la fortuna, la libertà, l'onore del cittadino sono esposti a terribili inconvenienti. Le formole clandestine danno al giudizio l'aria di un assassinio... In molti luoghi la processura segreta è stata una delle cause corrompitrici de' costumi, né può non esserlo»).

¹⁸⁰ Le citazioni del testo di M. Pagano, *Considerazioni sul processo criminale* cit., da cui il lavoro di Galanti dipende, sono a p. 477.

¹⁸¹ Cfr. V. Ferrone, *L'illuminismo italiano e la rivoluzione napoletana del '99*, in *Studi Storici* 40, 1999, 993-1007 (ora in Id., *I profeti dell'illuminismo. La metamorfosi della ragione nel tardo Settecento italiano*, Bari 2000, 361-374); Rao (a c. di), *Napoli 1799* cit., 63-115; A. Placanica, *Giuseppe Maria Galanti e la Repubblica*, ivi, 201-216; P. Villani, *L'amaro declino di un riformatore napoletano*, in *Studi Storici* 48, 2007, 107-125.

¹⁸² «Il governo monarchico è l'immagine del governo di famiglia. Il monarca dovrebbe essere il padre tra i suoi figli. È perciò il più naturale ed il più conveniente all'uomo, siccome è il più antico, ed il più generalmente ricevuto»; Galanti, *Pensieri vari* cit., 70.

sulle cause (e soprattutto, sull'eredità della rivoluzione), individuate nel *dispotismo della debolezza*, l'inopportuna convocazione degli stati generali, l'effervescenza di un radicalismo intellettuale 'pernicioso'¹⁸³, mentre l'ascesa – temuta – di Napoleone e della sua dittatura¹⁸⁴, gli suggeriva la rivalutazione della monarchia illuminata di Federico II di Prussia¹⁸⁵ e di un dirigismo prudentemente riformatore¹⁸⁶.

E il problema della riforma delle leggi e delle magistrature, non come parte e momento di un progetto di riorganizzazione del regno, ma come testimonianza di un impegno assai risalente, ispirava le pagine del più noto *Testamento Forense*, in cui Galanti faceva i conti con la sua cultura (giuridica e non)¹⁸⁷, il suo passato di riformatore, il suo approccio alle istituzioni giudiziarie¹⁸⁸, piuttosto che con le nuove leggi e le nuove istituzioni, ancora tutte da definire, e mostrava le sue 'credenziali', anche nel tentativo di guadagnare il ruolo che le vicende

¹⁸³ «Voltaire, Federico, Aembert, Diderot si travagliarono di una rivoluzione filosofica in Europa: vi fu un gran concorso di cause unite alla disciplina delle finanze ed alla debolezza di Luigi XVI... lo spirito di novità di voler tutto ciò che esiste distruggere. Non si faceva che fomentare delle nuove crisi, nuove commozioni politiche», *Memorie storiche* cit., 244. Cfr. più in generale, G. Fiaccadori (a c. di), *La Rivoluzione francese e l'Italia: l'esperienza veneta e la rivoluzione napoletana. Atti dei Seminari Palazzo Quercini Stampalia, 14-16 settembre 1989*, Napoli 1992; Aa.Vv., *I riflessi della Rivoluzione dell'89 e del triennio giacobino sulla cultura letteraria italiana. Atti del Convegno di Portoferraio-Rio nell'Elba, 28-30 settembre 1989*, Pisa 1993.

¹⁸⁴ Galanti, *Pensieri vari* cit. Cfr. i numerosi passaggi in cui ricordava che «Bonaparte a' tempi nostri ha raccolto il frutto di tanto sangue sparso, di tante iniquità e delitti commessi da' suoi predecessori rivoluzionarij» (p. 80), si rammaricava per i suoi successi («improvviso e strabocchevole innalzamento di Napoleone», p. 66) e la crescita del suo protagonismo politico («tutto ha diretto a soddisfare una smisurata ambizione», p. 67).

¹⁸⁵ «Federico II ha fatto vedere quali vantaggi può avere sopra tutte le repubbliche un re filosofo. Egli è stato lo storico e il legislatore del suo paese. Senza ajuto di ministri, egli travagliò per la libertà de' suoi popoli, cioè di renderli militarmente ben governati. Nel suo regno di 46 anni si godè di un'altra libertà, e fu quella di pensare, di parlargli, di scrivergli. Se la Prussia è diventata una delle maggiori potenze di Europa, è stata opera del di lui genio. Federico è morto, ma il suo sistema governa oggi la Prussia, che rende non suscettibile di rivoluzioni», *Memorie storiche del mio tempo*, Salerno 1996, 147. Cfr. le osservazioni di A. Placanica, *G.M. Galanti natura e destino di un meridionale per bene*, ivi, 5-22. Sulle *Memorie*, cfr. pure il saggio dello stesso Placanica, *La cultura italiana e i costumi degli italiani: assonanze critiche in Galanti e Leopardi*, in G. Cacciatore, M. Martirano ed E. Massimilla (a c. di), *Filosofia e storia della cultura. Studi in onore di F. Tessitore*, II, Napoli 1999, 477-494.

¹⁸⁶ «Ne' regni nuovi non innovare, ma essendo gli uomini animali d'abito, guidarli colle loro idee. Poche rettificazioni. Esigere col metodo antico. Le riforme sono le arti della pace, pericolose ne' principj e nel tempo non fermo», Galanti, *Memorie storiche* cit., 248.

¹⁸⁷ Cfr. le osservazioni di D. Della Terza, *Misura dell'uomo e visione del mondo nelle autobiografie degli scrittori napoletani tra il '600 e l'800*, in Aa.Vv., *Storia e cultura del Mezzogiorno. Studi in memoria di U. Caldora*, Cosenza 1978, 175 ss.

¹⁸⁸ Cfr. Bonini, *Crisi del diritto romano* cit., 169-202; Id., *Un 'ordinato codice di leggi romane'. Il giudizio degli illuministi italiani sulle Istituzioni di Giustiniano*, Bologna 2001, 89-93.

degli ultimi anni gli avevano negato¹⁸⁹.

Galanti, all'interno di un testo che riecheggia tutti i consueti *topoi* della letteratura illuminista, proponeva una revisione critica del mondo forense napoletano, delle sue tradizioni accreditate¹⁹⁰, (funzionali alla costruzione del suo mito, piuttosto che alla sua crescita intellettuale e 'scientifica'), del suo progressivo declino scientifico e professionale¹⁹¹, delle sue ambigue connessioni con le più importanti strutture del potere¹⁹² (in una logica di appiattimento sull'esistente, che poteva essere anche incoraggiata, perché non suscitava sospettose diffidenze¹⁹³) e di un'amministrazione della giustizia ormai in progressivo disfacimento.

¹⁸⁹ A.M. Rao, *Fortune e sfortune della Descrizione delle Sicilie di Giuseppe Maria Galanti*, in Maffrici e Pellizzari (a c. di), *Tra res e imago* cit., 523-540.

¹⁹⁰ Cfr. le importanti osservazioni di I. Del Bagno, *Giuseppe Maria Galanti tra riforme e rivoluzioni. Premessa alla riedizione del Testamento Forense*, Salerno 2003, 27 ss.; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, VI, *Società e cultura del Mezzogiorno moderno*, Torino 2011, 789 ss. Evidentemente, il prospetto di Galanti, dedicato non alla storia delle magistrature, a cui pure riconosceva tanta importanza (probabilmente, troppa), ma soprattutto, alla storia della cultura giuridica, mostra un approccio spesso cursorio, riservato prevalentemente al mondo settecentesco (e soprattutto, tardo-settecentesco), escludendo l'umanesimo, l'epoca del vicereame, con pochi – epigrafici – accenni, generalmente esterni al merito delle opere e dei problemi trattati. Nella stessa sezione 'modernista', lo spazio accordato a tardi epigoni come Cirillo, Di Gennaro, Mauri, Franchi, che non avevano scritto testi impegnativi da studiare e analizzare, stona con il passaggio drastico e liquidatorio, su Rapolla (giurista certamente più strutturato), con il brevissimo cenno dedicato a Gravina «precursore» di Montesquieu e la 'rimozione' di Vico, e riflette il *target* di un approccio prevalentemente giornalistico, che schiva gli approfondimenti e sfrutta, a proprio vantaggio, la polemica illuminista contro il cultismo antiquario e ai suoi ultimi eredi. Cfr., tra i tanti, il passaggio dedicato a Domenico Albanese («con un travaglio terribile ci ha agevolato lo studio di Cujacio, che fra poco tempo sarà appena ricordato»), Galanti, *Testamento forense* cit., 289).

¹⁹¹ «Un vasto ammasso di falsi principj, di errori grossolani, d'incoerenze, di gerghi legali, di contraddizioni, di parole dubbie, di formule scrivanesche costituiscono la nostra giurisprudenza», Galanti, *Testamento forense* cit., 69. Cfr. pure ivi, 183 («lo stile consiste in amplificazioni, fastidiose, in ridevoli declamazioni, in ricercate affettazioni. Gli avvocati più rinomati scrivono come gli scrivani. Non metodo, non precisione, non gusto, non decenza»).

¹⁹² «Si comprende che la riforma – sottolineava Galanti – tra noi deve cominciare dal migliorare il Foro», senza lesinare invettive contro un «Foreo ignorante e corrotto» (*Testamento forense* cit., 163), in cui «si ha meno merito che riputazione» (ivi, 178), popolato di «rapsodisti importuni e sofisti declamatori» (ivi, 174), sostanzialmente «assurdo e barbaro per le sue formule, per le sue usanze capricciose, e soprattutto, pel suo stile» (ivi, 182), divenuto «per la sua costituzione una fucina dove si genera e si sublima ogni genere di lezzo civile» (ivi, 127).

¹⁹³ «Si era debole e volendo, e volendo il governo abbassare la potenza de' baroni seppero renderli dipendenti con involupparli nelle reti del Foro. Questa infelice economia divenne un ostacolo a' nostri progressi, così nelle lettere che negl'istituti civili. Il Foro presentava l'unica strada d'acquistare gran fortune e da essere promosso alle cariche del governo, onde richiamava i migliori talenti, cioè i più attivi nelle cose del mestiere. Non potevano gran fatto essere coltivati glj studj sublimi, i quali oltre di non essere di stagione, niun vantaggio potevan recare, fuorché il pericolo annesso all'onore di illuminare il genere umano», Galanti, *Testamento forense* cit., 360-361.

Demoliva anche le mitologie corporative, e non solo i limiti culturali, ma soprattutto, le carenze intellettuali del neocultismo napoletano¹⁹⁴, ultimo travestimento di un'ideologia forense, organica al vecchio mondo feudale, elemento di auto-rappresentazione di una corporazione 'strutturalmente' corrotta¹⁹⁵, poco devota agli obblighi di competenza, di diligenza e di trasparenza, generalmente affollata di mestieranti, interessati unicamente alla scalata politica e sociale, privi di scrupoli istituzionali, e non, soltanto culturali¹⁹⁶, governata da burocrati segretari dell'opinione dominante, con le prevenzioni e le preoccupazioni proprie di una casta¹⁹⁷.

Denunciava le sue relazioni servili e mestatorie con i poteri forti e le principali magistrature, giocate a tutto danno dell'efficienza pubblica e del lealismo istituzionale¹⁹⁸, piuttosto che con un'assidua esperienza di studio e le comprovate abilità professionali¹⁹⁹ e l'intelligenza strategica, frutto di una lungimirante apertura al mondo dei rapporti sociali e degli obblighi dei sistemi istituzionali nei confronti della realtà sociale e delle sue virtuose dinamiche di crescita civile²⁰⁰.

Galanti (ri)conosceva il significato civile della svolta impressa all'ermeneutica dei sistemi sociali dal pensiero giuspubblicistico europeo, a cui attribuiva il

¹⁹⁴ «Oggi cosa sono i buoni giureconsulti? cioè quelli che studiano le leggi ne' loro fonti? Pedanti, e la pedanteria formano il grande del nostro sapere in quasi tutte le facoltà... ci sono assolutamente inutili i Duareni, i Cujacj, i Donelli, i Gotofredi e molto più tutta la numerosa turba pedantesca di tanti inetti grammatici, che si sono travagliati a dilucidare le parole delle leggi romane, ed a ripetere in volumi in foglio quanto erasi da altri già detto e osservato», Galanti, *Testamento forense* cit., 172. Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità* cit., 326.

¹⁹⁵ «Il costume ha introdotto una circolazione di negozj forensi. Sopra di essi si esercitano tante speculazioni, quante in Inghilterra e in Olanda si fanno sul commercio. Di questi negozi sembra essersi fatta una società mercantile fra il corpo de' magistrati e quello degli avvocati, onde circola no tra le mani più attive e meglio situate in rapporti... Si sa che con clientela magnatizia come per miracolo si diventa avvocato primario, onde lo studio delle leggi sembra divenuto assolutamente inutile... il talento della gavillazione... Un avvocato fa impallidire il suo avversario, più per i suoi rapporti che per il suo sapere», Galanti, *Testamento forense* cit., 187-188.

¹⁹⁶ «Oggi il mestiere si è reso facile mercè l'ajuto de' dizionarj, e del favore de' magistrati», Galanti, *Testamento forense* cit., 183-184.

¹⁹⁷ «Ha spinto tanto oltre il suo spirito legislativo, che riesce ad imporre al governo medesimo, quando vuole, l'osservanza delle leggi», Galanti, *Testamento forense* cit., 145.

¹⁹⁸ «I magistrati e gli avvocati non formano che un ordine solo, sotto due maschere: hanno tale reciprocità che sono causa ed effetto. I magistrati sostengono i *negozj* degli avvocati, i quali formano un *patrimonio* perenne, che lega i rapporti delle due classi di maschere», Galanti, *Testamento forense* cit., 174.

¹⁹⁹ «L'avvocazione è un mestiere di rapporti personali... divenuti di tanta influenza, che gli avvocati col passare alla magistratura sono riusciti a sostituire lo stesso sistema di rapporti a quelli della giustizia, che dovrebbe essere diretta da principj del dritto imparziale e della opportunità pubblica», Galanti, *Testamento forense* cit., 191.

²⁰⁰ «Questi allievi del Foro portano un vuoto immenso nelle più importanti cognizioni. Niuno amore della giustizia, niuno studio dell'economia civile», Galanti, *Testamento forense* cit., 184.

merito di aver avviato il dibattito pubblico sui sistemi sociali, oltre che sui modelli di governo, sulle architetture istituzionali e un'organizzazione amministrativa moderna, in grado di contribuire anche all'evoluzione ordinata della vita civile e sottolineava – circostanza spesso trascurata – che aveva attivato una più evoluta sensibilità tra i giuristi e un nuovo approccio alle stesse tematiche del diritto²⁰¹.

Era il primo 'storico' della tradizione giuridica napoletana a ridimensionare apertamente il significato scientifico dell'opera di Francesco D'Andrea²⁰² – considerato unanimemente il principale protagonista del rinnovamento della cultura giuridica e politica da una tradizione che percorreva tutto il Settecento, avallata e rilanciata da Giannone²⁰³ (che sarebbe stata recepita da B. Croce nella sua

²⁰¹ «Nell'Europa dopo tanto falso sapere, dopo tanti studj inutili, i lumi della scienza politica sono stati preparati da quelli della filosofia. La politica abbraccia il dritto naturale, il diritto pubblico, il dritto delle genti, la statistica, ch'è quanto dire le facoltà meno coltivate nella carriera del Foro», Galanti, *Testamento forense* cit., 344.

²⁰² Cfr. B. De Giovanni, *Filosofia e diritto in Francesco D'Andrea. Contributo alla storia del previchismo*, Milano 1958; N. Badaloni, *Introduzione a Giambattista Vico*, Milano 1961; S. Mastellone, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento*, Messina-Firenze 1965; Id., *Francesco D'Andrea politico e giurista (1648-1698). L'ascesa del ceto civile*, Firenze 1969; L. Marini, *Il Mezzogiorno d'Italia di fronte a Vienna ed a Roma* Bologna 1970; V.I. Comparato, *Giuseppe Valletta. Un intellettuale napoletano della fine del Seicento*, Napoli 1970; B. De Giovanni, *La vita intellettuale a Napoli tra la metà del Seicento e la Restaurazione del Regno*, in Aa.Vv., *Storia di Napoli* cit., VI.1; V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974; Id., *Retorica forense e ideologia nel giovane D'Andrea*, in BCSV. 6, 1976, 41-75; Ajello, *Arcana Iuris* cit.; Id., *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'Istoria Civile*, in Id. (a c. di), *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita*, I, Napoli 1980, 1-163; Id., *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone. Il modello napoletano nella storia del pubblico funzionario*, ivi, II, 449-535; P.L. Rovito, *Scienza del diritto e prassi forense nelle opere giuridiche di Pietro Giannone*, ivi, I, 251-317; Id., *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1981; R. Colapietra, *L'amabile fierezza di Francesco D'Andrea. Il Seicento napoletano nel carteggio con G.A. Doria*, Milano 1981; G. Galasso, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, 1982; A. Mazzacane, s.v. *Francesco D'Andrea*, in DBI. XXXII, Roma 1986, 529-536; F. D'Andrea, *Avvertimenti ai Nipoti*, a c. di I. Ascione, Napoli 1990; R. Ajello, *Tra Spagna e Francia. Diritti, istituzioni e società a Napoli all'alba dell'Illuminismo*, Napoli 1992; I. Ascione, 'Le virtù e i pregi dell'Imperator Federico'. *Francesco D'Andrea e la nascita del partito austriaco a Napoli (1682-1689)*, in ASPN. 91, 1993, 131-212; I. Ascione, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli 1994; R. Ajello, *Lo Stato e la società degli Austriaci e dei Borboni. La transizione dalla repubblica dei togati all'assolutismo*, in L. De Rosa e L. M. Inciso Recio (a c. di), *Spagna e Mezzogiorno d'Italia nell'età della transizione, I. Stato, finanza ed economia (1650-1760)*, Napoli 1997, 189-237; I. Ascione, *La Francia di Luigi XIV nella coscienza politica napoletana*, in De Rosa e Inciso Recio (a c. di), *Tra Spagna e Mezzogiorno* cit., II. *Classi sociali e fermenti culturali (1650-1760)*, 103-138; D. Luongo, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, II (*Verso il fondamento sociale del diritto*), Napoli 2008, 843-850, 879-891, *passim*. Sulle riserve manifestate da Galanti, cfr. pure i rilievi di Del Bagno, *Premessa* cit., 29.

²⁰³ «L'incomparabile Francesco D'Andrea lume maggiore della gloria de'nostri tribunali, al qual dobbiamo non solo d'aver egli restituita in quelli la vera arte d'orare, ma molto più per aver

*Storia del Regno di Napoli*²⁰⁴) – senza un’attenta analisi dei testi, ma soltanto, attraverso un sommario esame polemico, ma non autenticamente critico, di una *vulgata*, che meritava scarso interesse²⁰⁵.

Giannone nell’*Istoria Civile* aveva celebrato l’umanista, il giurista di scuola gallica, l’intellettuale, l’organizzatore di cultura, usando ampiamente (talvolta parafrasando) le pagine degli *Avvertimenti ai Nipoti*, tanto diffusi e tanto celebrati²⁰⁶

nel nostro foro introdotta l’erudizione, ed il disputare gli articoli legali secondo i veri principii della giurisprudenza, e secondo l’interpretazioni de’ più eruditi giureconsulti, de’ quali presso noi rara era la fama ed il nome, applicando la loro dottrina all’uso del foro, ed alle nostre controversie forensi. Egli fu il primo che facesse risuonare nelle ruote del nostro S.C. il nome di Cuiacio e degli altri eruditi. Egli tolse ancora la barbarie nello scrivere; ed egli fu il primo che cominciasse a dettare le allegazioni in culto stile, imitando i più purgati scrittori, ed a disputare gli articoli, non già secondo le vulgari maniere, ma da limpidissimi fonti delle leggi derivando le conclusioni, l’adattava al caso, valendosi delle interpretazioni di Cuiacio e degli altri eruditi, non discompagnandole dalle comuni tradizioni de’ dottori» (Giannone, *Istoria Civile* cit., VII, 58).

²⁰⁴ Croce ripropose *sic et simpliciter* la versione giannonica in pagine molto generiche – sicuramente tra le meno brillanti – dedicate alla storia della cultura meridionale, spesso sganciate dalle concrete dinamiche politico-istituzionali e dal retroterra economico-sociale («Il D’Andrea che si ritrova sempre a capo di tutte le forme di quel nuovo moto intellettuale: introduttore del Cuiacio e dell’interpretazione storica nello studio del diritto, restitutore dell’eloquenza giudiziaria, cultore delle scienze naturali, propugnatore della filosofia di Cartesio, raccomandatore con la parola e con l’esempio, di larga e varia letteratura nei giuristi e avvocati», B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, Bari 1925, 156).

²⁰⁵ «Egli mise così in voga – scriveva – Cujacio nel Foro, come avviene in tutte le mode». Galanti riprendeva un passaggio degli *Avvertimenti* («Sicchè io fui il primo – aveva ricordato D’Andrea – che introdussi in Consiglio l’uso di disputar l’articoli secondo i veri principii della giurisprudenza e che feci sentir ne’ nostri tribunali il nome di Cuiacio e dell’altri eruditi applicando la loro dottrina all’uso del foro», *Avvertimenti* cit., 97), ma soprattutto, un *topos*, che percorre tutta la cultura giuridica meridionale fino al tardo Settecento. Cfr. A. Antiniano e P.A. Della Col. Sebezia, in G.M. Crescimbeni, *Notizie storiche degli Arcadi morti*, 1720, t. II, 67-74 («Fu con essa il primo in questi Tribunali a disputar gli articoli secondo i principii della Giurisprudenza, ed a farvi sentire le dottrine del Cuiacio e d’altri sì fatti Uomini al foro applicate»), P. Giannone (*Istoria Civile*, VII, 58, testo cit. a nt. 203); G. Sergio, *A chi vuol leggere. Premessa* a G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere del difendere nel foro. Trattato*, Venezia 1748, rist. da R. Feola, Bologna 1978, 36 («Fu il primo che introdusse nel nostro foro l’erudita giurisprudenza...Fu suo il vanto che vi risuonassero i nomi del Duareno, del Cujacio, del Donello e degli altri più reputati interpreti»), G.G. Origlia, *Istoria dello studio di Napoli*, 1752, 163 («fè sua gloriosa mercè risonar nel Foro il nome di Cujacio, di Donello e di Duareno, e di altri insigni e valorosi interpreti»), V. Ariani, *Commentarius de claris Jurisconsultis Neapolitanis*, Neapoli 1769, XXV-XXVI; G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, X, Napoli 1772, 106 («primo introduttore delle opere del famoso Cuiacio»), P. Napoli Signorelli, *Vicende della Coltura nelle Due Sicilie o sia Storia Ragionata della loro legislazione e polizia, delle lettere, del commercio, delle arti e degli spettacoli, dalle colonie straniere insino a noi*, V, Napoli 1786, 71 («Né la grata posterità si è mai stancata di ripetere ch’egli introdusse nel nostro Foro l’erudizione e la vera maniera d’interpretar le leggi per principj sulle tracce de’ Cujacj e de’ Duareni»).

²⁰⁶ È stato pubblicato per la prima volta da N. Cortese. Cfr. l’attenta ricostruzione della vicenda di R. Ajello, *Gli ‘Avvertimenti’ di D’Andrea tra idealisti e naturalisti*, in F. D’Andrea, *Avvertimenti ai Nipoti*, a cura di I. Ascione, Napoli 1990, XLIII-LIX. G.M. Galanti sollevò molte riserve sul

(non sempre a giusta ragione), però, era entrato nello specifico dell'ideologia giuridica e aveva considerato la *Disputatio an Fratres*²⁰⁷ un esperimento insuperato di una storiografia 'responsabilmente' impegnata nel presente, capace di uno 'storicismo' rinnovato, attento a 'promuovere' (e non soltanto, a descrive-

valore degli *Avvertimenti* e sullo spirito di casta e la psicologia di apparato, che sottintendono, e, con gli occhi dell'intellettuale impegnato e la sensibilità propria del riformatore, sottolineò il machiavellismo di un *practicus*, sia pure brillante («negli altri atti della vita quest'uomo ha mostrato del genio», cfr. *Testamento Forense* cit., 212), immerso esclusivamente nei suoi affari, che celebrava il proprio lavoro come strumento per accrescere le sue fortune, ottenere prestigio e potere («questa sua istruzione è degna di un allievo del Foro, che impiega la sua lingua venale per far danaro», ivi, 211-212). Giurista, attento unicamente alla propria scalata e chiuso nel proprio mondo, senza nessuno spirito sociale («io non veggio qui il grande uomo che si predica: veggio l'uomo basso, vile, avido, corrotto», ivi, 212). *Cinismo*, sottolineato anche dal Salvio negli anni venti del Novecento (cfr. *Manuale di storia del diritto italiano*, Torino 1930, 160). Si tratta, in realtà, di un ritratto polemico, che coglie – ed enfatizza – motivi realmente presenti in un testo permeato di retorica forense, su cui, tuttavia, non può essere appiattito. Molto drastica, la lettura del Caristia, che negli *Avvertimenti* non trova nulla di straordinariamente interessante, al di là degli elementi utili alla ricostruzione storica del ruolo delle magistrature napoletane. Unico passaggio importante è il riscontro dell'assenza di una coscienza sociale realmente moderna («niuno degli inconvenienti del sistema feudale è rilevato, o criticato anche di passaggio»), presa d'atto obbligata, ma, probabilmente, da rimeditare. B. De Giovanni nel suo studio pionieristico su D'Andrea ha intravisto il motivo più autentico del lavoro – al di là della dichiarata preoccupazione pedagogica – nello scontro tra la nobiltà tradizionale e una nascente borghesia delle professioni, con crescenti ambizioni da classe dirigente. Dialettica degli *status*, realmente presente nella società napoletana del Seicento, che, evidentemente, riecheggia nelle pagine di D'Andrea, molto ostile all'aristocrazia di provincia e ai suoi modelli e comportamenti, ma non certamente perché impegnato a «creare una società nella quale possa svilupparsi al massimo l'opera creatrice e libera dell'individuo» (De Giovanni, *Filosofia e diritto* cit., 176). Non si può nemmeno dire che D'Andrea intendesse «richiamare i nipoti alla funzione sociale che la piccola nobiltà aveva da svolgere nella vita pubblica: egli credeva nel profondo contrasto tra baronaggio e società civile» (Mastellone, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli* cit., 145). Giusti, i rilievi e le perplessità di R. Colapietra su una lettura spesso troppo encomiastica, che mostra scarsa aderenza ai testi (*L'amabile fierezza di Francesco D'Andrea. Il seicento napoletano nel carteggio con Gian Andrea Doria*, Milano 1981, 618-627). Sugli *Avvertimenti* pesarono, in realtà, preoccupazioni molto più immediate, sia sul terreno politico, che sul piano più strettamente privato, in un orizzonte che per la nascente borghesia delle professioni non apriva grandi prospettive, ma piuttosto, poneva problemi di difesa delle opportunità e del ruolo guadagnato. P. Craveri ha sottolineato l'esigenza di una più attenta ricollocazione storica di D'Andrea nella realtà napoletana del Seicento, senza negarne aspetti ed elementi progressivi (*Note su alcuni temi di storia meridionale per i secoli XVII e XVIII*, in *Annali di Storia del Diritto* 7, 1963, 275-276). Molto efficace, la sintesi di P.L. Rovito, *Costituzione materiale e cultura di governo nel Mezzogiorno vicereale*, in *Storia del Mezzogiorno*, X, Napoli 1991, 149-150, che raggiunge un punto di equilibrio e restituisce il personaggio nella sua concreta dimensione storica, con la sua azione di rinnovamento attenta agli sviluppi dell'economia – che ha precedenti, anche autorevoli, nella tradizione giuridica seicentesca – ma anche con i suoi limiti e le ambiguità e ambivalenze di un pensiero, che si muove all'interno di «un orizzonte plutocratico-ministeriale di cui l'illuminismo gli fece carico».

²⁰⁷ Fr. De Andreys, *Disputatio 'An Fratres in Feuda nostri Regni succedant, cum Fratri decedenti non sunt coniuncti ex eo latere unde ea obvenerunt. Ad Intellectum Constitutionis Regni Ut de Successionibus de Successione nobilium'*, Neapoli 1694.

re), le concrete dinamiche di un'ideologia giuridica impegnata nella modernizzazione delle istituzioni²⁰⁸.

È la stessa ragione per cui, non a caso, una statura intellettuale gli era stata riconosciuta da Genovesi²⁰⁹, nella stessa *Autobiografia*, a cui Galanti aveva at-

²⁰⁸ «Ma fra' nostri, niun altro rendè più manifesta questa verità, quanto quel lume maggiore della gloria, de' nostri tribunali, l'incomparabile Francesco d'Andrea, il quale in quella dotta luce del mondo, ben a lungo dimostrò che non altronde che da questa istoria potevan togliersi le difficoltà dove avevano invilupata tal materia i nostri scrittori; onde si videro perciò in mill'errori miseramente caduti. Ciò che doveva essere a tutti d'ammonimento, quanto la cognizione dell'istoria legale sia necessaria a tutte l'altre controversie del foro», Giannone, *Istoria Civile* cit., I, 30-31.

²⁰⁹ «Ancora aveva udito parlar molto di certi nostri famosi avvocati e senatori, Francesco di Andrea, Gaetano di Argento, Fusco, Grimaldi, Caravita e molti altri. Trovai che erano tutti stati filosofi e uomini di lettere. Conchiusi: che a voler essere in questo mondo qualcosa fia di mestiere essere un po' filosofo, almeno di riverbero», A. Genovesi, *Autobiografia, lettere e altri scritti*, a c. di G. Savarese, Milano 1962, 424. Cfr. A. Quondam, *Minima Dandreiana. Prima ricognizione sul testo delle risposte di Francesco D'Andrea a B. Aletino*, in *RSI*. 82, 1970, 887-916; R. De Maio, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)*, Napoli 1971; L. Obst, *Il processo agli ateiisti: 1688-1697*, Roma 1974; G. Tellini, *Tre corrispondenti di Francesco Redi*, in *Filologia e Critica* 1, 1976, 259-280; V.I. Comparato, *Due lettere di Francesco D'Andrea a Francesco Redi e l'Apologia in difesa degli atomisti*, 74-80; A. Borrelli, *L'Apologia in difesa degli atomisti di Francesco D'Andrea*, in *Filologia e Critica* 6, 1981, 259-280; Id., *Francesco D'Andrea nella corrispondenza inedita di Francesco Redi*, in *Filologia e Critica* 7, 1982, 401-453; C. De Ciampis, *Metafisica dell'atomo e nuova antropologia negli scritti inediti di Francesco D'Andrea*, in *Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze Morali di Napoli* 94, 1983, 236-256; F. Lomonaco e M. Torrini (a c. di), *Galileo e Napoli*, Napoli 1987; M. Agrimi, *Descartes nella Napoli di fine Seicento*, in G. Belgioioso, G. Cimino, P. Costabel, G. Papuli (a c. di), *Descartes. Il Metodo e i Saggi. Atti del Convegno per il 350° anniversario della pubblicazione del Discours de la Méthode e degli Essais*, Roma 1990, 545-586; C. Cantillo, *Appunti per la lettura del cartesianesimo napoletano tra '600 e '700*, in *BCSV*. 24-25, 1994-1995, 183-194; A. Borrelli, *D'Andrea atomista: l'Apologia e altri inediti nella polemica filosofica della Napoli di fine Seicento*, Napoli 1995; M.T. Marcialis, *Il 'cogito' e la coscienza. Letture cartesiane nella Napoli settecentesca*, in *RSFil*. 51, 1996, 581-612; G. De Liguori, *La reazione a Cartesio nella Napoli del Seicento. Giovambattista De Benedictis*, in *GCFI*. 77, 1996, 330-359; Aa.Vv., *Dalla scienza mirabile alla scienza nuova. Napoli e Cartesio. Mostra bibliografica ed iconografica, Napoli, Biblioteca Nazionale 7 aprile - 5 luglio 1997*, Napoli 1997; F. D'Andrea, *Lettere a G. Baglivi, A. Baldigiani, A. Magliabechi, M. Malpigli, A. Marchetti, F. Redi, L. Porzio: 1671-1692*, a c. di A. Borrelli, in *Archivio Storico per le Province Napoletane* 122, 1997, 114-258; G. Belgioioso, *La variata immagine di Descartes. Gli itinerari della metafisica tra Parigi e Napoli*, Lecce 1999; M. Torrini, *Cartesio e l'Italia: un tentativo di bilancio*, *GCFI*. 82, 2001, 213-230; Id., *Descartes e il cartesianesimo nelle corrispondenze italiane al tempo della rivoluzione scientifica*, in *Riv. Fil. Neosc.* 102, 2001, 550-570; G. Belgioioso, *Cultura a Napoli e cartesianesimo*, Galatina 2002; M.T. Marcialis, F.M. Crasta (a c. di), *Descartes e l'eredità cartesiana nell'Europa sei-settecentesca: atti del Convegno Cartesiana 2000. Cagliari, 30 novembre - 2 dicembre 2000*, Lecce 2002; E. Lojacono, *Immagini di Renè Descartes nella cultura napoletana*, Lecce 2003; G. Ruggero, *La 'Turris Furtitudinis'. Tra politici, ecclesiastici e filosofi nella Napoli di fine Seicento*, in *Frontiera d'Europa* 9.1, 2003, 5-174; A. Borrelli, *Rapporti scientifici tra Napoli e Bologna nel Sei-Settecento*, in *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna*, n.s. 57, 2006, 208-227; G. Origo, *Francesco D'Andrea e il rapporto tra la filosofia della scienza e l'eloquenza nell'Accademia degli Investiganti*, ne *Il Seicento*, Roma 2008, 113-141; G. Origo, *D'Andrea, Vico e Spaventa: lettori e interpreti della filosofia moderna*, Roma 2009.

tinto, e al suo talento originale di giurista storicista e alla sua eredità scientifica si erano richiamati spesso sia Pecchia²¹⁰, che Dragonetti²¹¹.

Galanti reagiva rispetto alla prevalente inclinazione celebrativa, ridimensionando un modello né compreso, né spiegato nelle biografie correnti dell'apologetica di maniera, e, ricordando il suo «uso di Cujacio, di Duareno, di Fabro, di Ottomani»²¹² – accreditato spesso acriticamente – concludeva che «ebbe in Italia e fuori una riputazione poco credibile», probabilmente determinata dalla circostanza che «venne impiegato dal governo a scrivere in difesa de' diritti del re di Spagna per la successione del ducato di Brabante»²¹³, senza tuttavia accennare alla *Disputatio*.

Dedicava un rapidissimo accenno agli *Avvertimenti*, destinati appunto ai nipoti «per diventar ricchi ed importanti per mezzo del Foro»²¹⁴, che gli sembrava il documento di una psicologia corporativa, cinicamente auto-riproduttiva, con un'analisi sommaria, che – senza tacere le tante perplessità suscitate dalla lettura di un testo generalmente sopravvalutato – indulgeva più alle facili valutazioni moralistiche, che all'analisi attenta del ruolo complessivo svolto da

²¹⁰ «Surse finalmente il maggior lume del nostro foro, vale a dire il Consigliere D'Andrea, e con una scrittura degna solo di lui fè vedere la mala fede dell'Isernia e del Caramanico, dimostrando ad evidenza, quale stata era la mente del legislatore nella costituzione ut universis e quale l'antica osservanza: e fece in ciò non solamente spiccare per tutta la scienza legale, nella quale era eminente; ma si valse ancora della storia e della cronologia tanto necessarie ad un giureconsulto, specialmente feudista per non incorrere in errori», Pecchia, *Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., II, cap. XXXIX (*Della costituzione Ut universis*), 349.

²¹¹ «Sono già cinque secoli, che ad altro non attendono i feudisti, che ad estendere le usurpazioni sul patrimonio dello Stato. Contro di essi un secolo addietro ebbe il coraggio di erger la fronte il dotto nostro Giureconsulto D. Francesco d'Andrea, ma i suoi sforzi si restrinsero ad un solo articolo. Né di cotesto insigne autore ha più alcuno seguito le gloriose tracce, perché non feconde di que' lucri, e guadagni ai quali la venal turba è intenta». Cfr. G. Dragonetti, *Origine de' feudi ne' regni di Napoli e Sicilia, loro usi e leggi feudali relative alla Prammatica emanata dall'Augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza del Capitolo Volentes*, Napoli 1788, 12-13. Cfr. pure la ricostruzione del Pecchia («Ma quanto proprio al nostro civil diritto, sebbene il lodato Francesco d'Andrea, penetrando per entro alla Storia della mezzana età, comechè a' suoi dì infinitamente più tenebrosa, avesse a' Giureconsulti del suo tempo additata la strada, che sola potea condurre alla sincera intelligenza delle nostre leggi, con ispingervi egli medesimo i primi passi, lodatori tuttavolta trovò assai, ma non seguaci», cfr. Pecchia, *Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., I, 4).

²¹² Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 277.

²¹³ Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 277.

²¹⁴ «Questa istruzione è divenuta celebre, ma è l'opera del vero paglietta per lo stile e pel pensare. Ci parla de' principali avvocati del suo tempo» Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 277. Galanti gli preferiva l'*Istruzione al figlio* di Basilio Giannelli «meglio scritto che non il suo modello, ma intanto ha meno incontrato» (ivi, II, 284), celebrava il *target* più raffinato dell'avvocato umanista, civilmente più consapevole, avvalendosi anche degli spunti presenti negli *Avvertimenti*, usati ampiamente già da Giannone, e successivamente, da De Fortis, Giustiniani.

una generazione di intellettuali, anche in chiave anti-feudale, al di là delle sue preoccupazioni di difesa economica e sociale, in un contesto di marginalità e di sottosviluppo.

Galanti tracciava un bilancio positivo del giurisdizionalismo, accentuando l'atteggiamento anticuriale verso un potere invasivo, che, per 'assoggettare' il *Regnum* meridionale, aveva rimosso le due grandi monarchie sveva ed aragonesa (a cui riconosceva, giannonianamente, anche il grande merito di aver difeso le giurisdizioni pubbliche²¹⁵, diversamente dai loro 'successori'²¹⁶) con una valutazione generalmente sbrigativa – che non può dirsi certamente scientifica – sugli sforzi della generazione di Argento²¹⁷, Grimaldi²¹⁸, fino a Contegna²¹⁹ e Fraggianni²²⁰, ricordata, non proprio generosamente, per il significato civile di

²¹⁵ «Dal re Ruggiero si stabilirono le prime fondamenta dell'autorità regia coll'erezione della giustizia ordinaria... Federico rivendicò le giurisdizioni usurpate ed abusive, senza attendere a contratti e a concessioni», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 196.

²¹⁶ «I Re in questi ultimi tempi, contenti di una superiorità acquistata, han lasciato sussistere molti membri di autorità, quali decorazioni di famiglie o di persone, e non hanno curato i disordini che ne risultavano. La giustizia così è stata imbarazzata, l'ordine turbato, i delitti impuniti», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 196-197.

²¹⁷ «Scriveva con impeto, ma era seccante. Portò innanzi le materie giurisdizionali con infelice metodo». Di Argento doveva essere noto al Galanti, oltre al profilo tracciato da Giustiniani (*Memorie Istoriche* cit., I, 1787, 81-86), il rilievo nella difesa delle istituzioni, testimoniato da Giannone nella conclusione della sua *Istoria Civile* (cfr. soprattutto, la conclusione in cui lo storico dauno ricordava che «il zelantissimo nostro presidente del Sagro Consiglio Gaetano Argento», nella difesa della regia giurisdizione, «impiegò tutta la sua vigilanza», lib. XL, cap. VI, 497-498) e l'importanza avuta nel dibattito culturale del primo ventennio del Settecento, documentato dalla dedica del *De Universi Iuris Uno Principio et Uno Fine* di Giambattista Vico.

²¹⁸ Al di là del riferimento «agl'impegni della moglie e dei figli», non proprio benevolo, e della sufficienza con cui Galanti ricordava «un altro campione della materia giurisdizionale» (Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 281), è troppo drastico il giudizio scientifico sulle sue *Discussioni storiche, teologiche e filosofiche* («di quest'opera laboriosa del Grimaldi niuno potrebbe in questi tempi sostenerne di una pagina la lettura. Essa intanto è riputata dottissima», ivi, II, 281). Giustiniani aveva già ricordato la sua vicenda e le opposizioni del mondo curiale (*Memorie storiche* cit., II, 136 ss., che Galanti avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione).

²¹⁹ «Ho veduto di lui – scriveva Galanti – un ragionamento di 580 pagine in 4° per mostrare con una folla di autorità sacre e profane, che l'immunità reale e personale delle chiese e de' chierici sia stata opera della pietà de' principi», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 282 (cfr. pure Rao, *L'amaro della feudalità* cit., 329). Anche di Contegna era noto il profilo di Giustiniani, ma, al di là delle omissioni, non è storicamente ponderato il giudizio su un impegno istituzionale, che, dopo la vicenda giannoniana, e prima dell'arrivo di Carlo III, contrastò (insieme al lavoro di Grimaldi, duramente avversato) le pretese del mondo ecclesiastico.

²²⁰ «Da segretario del Regno si fece ammirare per dottrina e abilità», *Testamento Forense* cit., II, 255 (cfr. le osservazioni puntuali di Rao, *L'amaro della feudalità* cit., 329 ss.). Fraggianni, ricordato già con rispetto nell'*Elogio* di Genovesi, è l'unico esponente celebrato del giurisdizionalismo, per il suo intervento contro il Tribunale dell'Inquisizione («il suo nome acquistò celebrità più meritata nel Foro, perché riuscì a combattere l'impero di Roma colle armi che gli forniva la

un'azione politica – sviluppata attraverso le cariche istituzionali ricoperte – costantemente a difesa della laicità delle istituzioni e della cultura.

È uno dei tanti limiti di un lavoro che voleva essere centrato sul proprio operato, percepito all'esterno della tradizione giuridica meridionale, e presentato, per ragioni di visibilità, in opposizione alla mitologia forense, senza un interesse autentico alle esigenze di una ricognizione storica puntuale (non usava neanche i repertori biografici, non privi di spunti e di 'suggerimenti'), che avrebbe dovuto dar conto della complessità di una vicenda intellettuale, certamente distante dalla generazione degli illuministi e dalla loro sensibilità più avanzata, ma storicamente assai rilevante, non soltanto per i costi umani. D'altra parte, nel *Testamento Forense* non otteneva adeguata considerazione neanche il parallelo rinnovamento scientifico di Gravina, pure apprezzato per l'approccio storicistico («il primo che ha saputo disegnare il gran quadro della romana legislazione²²¹),

magistratura», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 282), anche se, osservava Galanti, non venne premiato adeguatamente rispetto ai suoi talenti («Fraggianni con tanto merito non fu presidente del Sacro Consiglio e gli fu preferito Giuseppe Romano, ch'era un consigliere il più ordinario, ma furbo e buffone»). Cfr. sulla vicenda, il lavoro attento di R. Iovine, *La promozione dei mediocri ossequienti. Lettere di Giuseppe Romano ad Antonio Niccolini, Frontiera d'Europa* 13.2, 2007, 207-247. Su Fraggianni, cfr. S. Masella, *Niccolò Fraggianni e il tribunale dell'Inquisizione a Napoli*, Napoli, 1971; E. Del Curatolo, *Per una biografia di Niccolò Fraggianni. La giovinezza*, in *Clio* 7.2, 1971, 235-302; Ead., *Niccolò Fraggianni delegato della real Giurisdizione*, *Clio* 8.1, 1972, 25-40; P. Zambelli, *Lecture vichiane e illuministiche del segretario del Regno Niccolò Fraggianni*, in *BCSV*, 14, 1984-1985; F. Di Donato, *La segreteria del regno e Niccolò Fraggianni (1725-1733)*, in *ASPN*, 114, 1989, 247-309; E. Del Curatolo, *Introduzione* a N. Fraggianni, *Lettere a B. Corsini, (1739-1746)*, Napoli 1991; F. Di Donato, *Stato magistrature controllo dell'attività ecclesiastica. Niccolò Fraggianni nel 1743*, in *ASPN*, 118, 1993, 255-328; Id., *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, Napoli 1996; E. Di Rienzo, s. v. Nicolò Fraggianni, in *DBI*, XLIX, Catanzaro 1997, 580-583; I. Ascione, *I 'Notamenti' del Collaterale redatti da Niccolò Fraggianni (Napoli 1725-1733)*, *Frontiera d'Europa*, 14.1-2, 2008, 136 ss.; R. Iovine, *Il collasso funzionale della giustizia. Niccolò Fraggianni dalla difesa della tradizione al libero pensiero*, ivi, 307-387.

²²¹ *Testamento forense* cit., II, 302. Cfr. pure il passaggio di p. 251 («l'opera di Gravina fece nascere quella di Montesquieu, che cadde nel difetto del suo tempo, cioè nello spirito di sistema. Fu il primo nondimeno che ci mostrò la strada nel labirinto delle leggi, e questa strada era la filosofia»). Sul presunto 'plagio' di Montesquieu (che, tra l'altro, come è noto, citava il giurista calabrese nell'*Esprit des Lois*), scrisse per primo Requier, *Esprit des lois romaines* (1766), e, nel mondo napoletano, in tanti ripresero i suoi argomenti, riecheggianti nel profilo di Gravina, tracciato da Giustiniani, *Memorie* cit., II, 124-134. Sul Gravina, cfr., oltre agli scritti datati di G. De Montemayor, *Storia del diritto naturale*, Milano-Napoli-Palermo, 1910-1911, *passim*; M. Del Giudice, *La scuola storica italiana del diritto e i suoi fondatori*, Campobasso, 1918, *passim*; B. Barillari, *Preestetica e filosofia del diritto in G. V. Gravina*, Napoli 1939; il lavoro, ancora, per molti versi, interessante di M. Capurso, *Accentramento e costituzionalismo. Il pensiero italiano del primo Settecento di fronte al problema dell'organizzazione dello Stato*, Napoli 1959; la monografia di C. Ghisalberti, *Gian Vincenzo Gravina giurista e storico*, Milano 1962; la ricognizione di P. Giannantonio, *L'Arcadia Napoletana*, Napoli 1962; le ricerche più significative di A. Quondam, *Cultura e ideologia di Gian*

Giannone, celebrato per l'impresa civile²²² (malgrado le riserve epistemologiche e scientifiche sull'*Istoria*), e soprattutto, Vico – non considerato come filosofo e come politico del diritto nel *Testamento* – e il debito di Genovesi nei confronti di un mondo intellettuale, ormai di notorietà europea²²³.

Sottovalutata, la polemica contro Muratori e la 'sotterranea' resistenza di apparato contro l'iniziativa legislativa, ma, molto efficace il profilo di Giuseppe Pasquale Cirillo – concentrato in un tratteggio brillante, generalmente misurato, senza postume indulgenze, ma, privo anche delle 'prevedibili' ritorzioni di stampo genovesiano – a cui Galanti riconosceva una certa competenza come avvocato ('spesa', soprattutto sul versante 'scenografico' della professione²²⁴,

Vincenzo Gravina, Milano 1968; C. Pecorella, *Note per la classificazione delle Accademie Italiane dei secoli XVI-XVIII*, in *Studi Sassaresi* 3, 1967-1968 (ora in *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino 1995, 221-228); Id., *Gravina legislatore: Note sull'ordinamento arcadico*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, II, Milano 1973, 295-322; G. Ricuperati, *Studi recenti sul primo '700 italiano*. *Gian Vincenzo Gravina e Antonio Conti*, in *RSI*. 82.3, 1970, 611-644; De Giovanni, *La vita intellettuale a Napoli* cit., passim; M. Candela, *Il pensiero pedagogico in Gian Vincenzo Gravina*, nel volume *L'educazione giuridica*, II. *Profili storici*, Perugia, 1979, 347-386; W. Pross, *Gian Vincenzo Gravina. Teoria del diritto e teoria del dramma all'inizio del Settecento*, in P. Di Giovanni, *La tradizione illuministica in Italia*, Palermo 1986, 283-292; H.S. Stone, *Vico's cultural history. The Production and Transmission of Ideas in Naples, 1685-1750*, Leiden 1997, passim; G. Ferroni, *Il Metastasio napoletano tra l'Istoria Civile e la Scienza Nuova*, in M. Valente (a c. di), *Legge, poesia e mito. Giannone, Metastasio e Vico. Fra 'tradizione' e 'trasgressione' nella Napoli degli anni venti del Settecento*, Roma 2001, 200 ss.; C. San Mauro, s.v. *Gianvincenzo Gravina*, in *DBI*. LVIII, Roma 2002, 756-764, Ead., *Gianvincenzo Gravina e il De Romano Imperio liber secundus*, Napoli 2004; O. Nikitinski, *Gian Vincenzo Gravina nel contesto dell'umanesimo europeo. Per una rivalutazione dell'immagine di Gravina*, Napoli 2004; C. San Mauro, *Gianvincenzo Gravina giurista e politico (con un'appendice di scritti inediti)*, Milano 2006, F. Lomonaco, *Filosofia, diritto e storia in Gianvincenzo Gravina*, Roma 2006; Luongo, *Consensus gentium* cit., 850-877 ss.

²²² Cfr. gli accenni dedicati non tanto al giurista («fu avvocato, ma non concentrò tra' recinti del Foro il suo genio e la sua fama», Galanti, *Testamento* cit., II, 284), ma piuttosto allo storico e alla sua audacia ghibellina («volle essere il primo a combattere le larve ecclesiastiche che allora avevano voga. Fu vittima del suo genio», *ibidem*), per l'ampiezza, più che per la solidità scientifica dell'impresa, condotta con attenzione al ruolo del diritto e del mondo giuridico, ma senza una coscienza politica moderna («di tutte le storie del regno la sua è la più erudita e la più utile al Foro, ebbe gusto di belle lettere, cognizioni forensi, ma non cognizioni politiche», *ibidem*), osservazione in cui maturava non tanto un bilancio critico, ma piuttosto l'auspicio per una rinnovata coscienza storiografica, in armonia con la nuova sensibilità illuminista. Diverse le conclusioni sul tentativo, decisamente più modesto, di Grimaldi, in cui la prosa di Galanti diventava *tranchant* («intraprese in una grande opera di darci la storia delle nostre leggi, senza averne i talenti. La fece col gusto comunale del Foro» *ibidem*).

²²³ Cfr. Genovesi, *Lezioni*, II, 13 («l'illustre Giambattista Vico, uno de' fu miei maestri, uomo di immortal fama per la Scienza Nuova»).

²²⁴ «Dalla cattedra passò al Foro, e fu avvocato di gran riputazione. V'introdusse la vera eloquenza. Al gusto delle belle lettere, alle cognizioni delle leggi romane accoppiò voce armonica e gesto comico, e tutto questo concorse a renderlo il nostro più grande avvocato. Perorando incantava i giudici e gli uditori», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 291-292.

con gli inevitabili scarti tra ‘apparati’ e ‘risultati’, propri di un approccio prevalentemente accademico²²⁵), ma non statura scientifica di maestro, né, tanto meno, un significativo talento intellettuale²²⁶, descrivendo una personalità priva del necessario aggiornamento scientifico, sacrificato – talvolta platealmente – al conformismo ideologico²²⁷, e, soprattutto, senza un’adeguata sensibilità politico-istituzionale moderna (carenza ‘scontata’ nelle sue infelici prove sostenute nella sua veste di ‘legislatore’, che suscitò giustamente spietate ironie)²²⁸.

Drastici, i toni, riservati agli altri esponenti del neocultismo²²⁹, in pagine ricche di *verve*, di note di costume, ma anche di osservazioni epistemologiche, che riecheggiano la sensibilità illuminista, sul rapporto tra il diritto ‘vivente’ e una storia, non appiattita esclusivamente sulla dimensione della memoria, e attenta alle dinamiche politico-istituzionali; tra un nuovo diritto possibile e una scienza non esclusivamente astratta, contemplativa e accademica; e soprattutto, tra una storia, sostenuta da dinamismo intellettuale, capace di traino (e non, semplicemente, *al traino*) e una scienza non autoreferenziale, prigioniera della sua ricerca di protagonismo e di visibilità.

Galanti contestava – non a torto – uno spessore intellettuale a Francesco Rapolla²³⁰, (considerato un ‘cattedratico’, ma non un pensatore, non originale

²²⁵ «Si è notato che siccome dalla cattedra venne nel Foro, così non riuscì felice nelle vittorie, perché parlava un linguaggio che non s’intendeva; perché sapeva bene il *jus legibus constitutum* e male il sincretismo forense, cioè *jus moribus receptum*», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 292.

²²⁶ «Intendeva bene il senso delle leggi ed ignorava la filosofia delle leggi... Cirillo era un valente uomo, ma senza filosofia e senza scienza politica», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 292 (ma cfr. pure 210-214); Id., *Memorie*, in *Illuministi italiani* cit., V, 951, 990 ss.

²²⁷ «Essendogli io unito nella difesa di una causa, per aver voluto far uso della dottrina di Grozio, mi assicurò di non averlo mai letto, come libro proibito dalla Chiesa» Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 292. Grozio, in realtà, nei testi di Cirillo compare raramente, però è citato, per cui l’episodio, che attiene agli ultimi anni della sua attività, deve essere interpretato in armonia con un uso scenografico del rispetto dell’ortodossia, per mere ragioni di immagine. È vero che Cirillo rimase estraneo a tutta la cultura moderna (non solo giuridica) e non soltanto al giusnaturalismo di Grozio, e al suo rifiuto della modernità, tanto rozzamente strumentale e tanto culturalmente ‘primitivo’ – così palese, da non aver bisogno di riscontri ulteriori – l’aneddoto di Galanti aggiungeva soltanto una nota di colore.

²²⁸ «Fu impiegato a scrivere il codice delle nostre leggi, e nell’arte di scriverle era valoroso, ma non aveva poi i talenti di un legislatore... Cirillo fece il suo codice bilingue, latino ed italiano. Mi disse che con rara felicità vi era riuscito, da che i ministri della giunta del codice napoletano, con scandalo poco credibile si erano incaponiti a vederlo dettato in italiano. Più di lui mostravano costoro un poco di senso comune», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 292-293.

²²⁹ Cfr. le note importanti di F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali moderni*, Bari 1985, 498 ss., sulle riserve di Galanti sul mondo togato napoletano (463 ss., 492-93, 524 ss.).

²³⁰ Francesco Rapolla (1701-1766) è stato il personaggio di maggiore spessore, tra gli antagonisti di Muratori, anche nella *Difesa della Giurisprudenza*, che scrisse contro il testo del modenese, non mostra né il rigore storico, né il talento dottrinale che il mondo napoletano volle accreditargli, come autorevole interprete del corporativismo giuridico e delle sue rappresentazioni ideologiche ufficiali. È un personaggio esemplare della burocrazia accademica, emersa dopo la

neppure come giurista, né significativo per protagonismo intellettuale e civile, né, tanto meno, per dottrina, al di là dei successi di carriera), noto, per una ‘manualistica’, utile soltanto – suggeriva maliziosamente – alle urgenze della didattica²³¹ (rilievo, piuttosto sommario, che, in pratica, colpiva un modello vecchio di giurista, ripiegato sul sistema e le sue preoccupazioni di scalata istituzionale, ma non rendeva giustizia al *De Jurisconsulto*²³² e al *De Jure Regni*²³³), e irrideva

normalizzazione, imposta dal Vicerè D’Althann. Era ‘nato’ con G.B. Vico (come dimostra il *De Jurisconsulto*, libro singolarissimo nella Napoli degli anni venti del Settecento, pubblicato nel 1726, in cui il filosofo ‘appare’ nella veste di *censore civile*), ma, successivamente, si avvicinò a Nicola Capasso e a Giuseppe Pasquale Cirillo, con la vicenda del *Codex*, il programmato riordinamento delle prammatiche, in cui approdava alla linea tanucciana di difesa delle magistrature e della loro centralità nel sistema pubblico. Epifenomeno di una politica del diritto di rigida conservazione dell’esistente, la polemica con Muratori – in cui emerse, più che il diverso spessore giuridico e la diversa sensibilità istituzionale (inesistente nel Rapolla della *Difesa*, pur se ‘rumorosamente’ accreditata), la differenza di statura intellettuale – ‘spiegava’ le ‘coordinate’ scientifiche di una politica che sanciva la saldatura tra gli apparati e l’accademia, ‘condannata’ ad un ruolo di riproduzione sociale. Ultimo tassello di una strategia affermativa, adesiva alla politica di Tanucci, l’elaborazione del testo in materia di *Jus Regni* (*Commentariorum De Jure Regni*, Neapoli 1746-1747), che scommetteva sulla stessa intesa tra le istituzioni che garantivano egemonia sulla feudalità ad un mondo giuridico inflazionato, che rivendicava integrazione, offrendo stabilizzazione. Sul Rapolla, cfr. Giustiniani, *Memorie* cit., III, 89-94; Scandone e Donati, *Ludovico Antonio Muratori* cit., 45-53; Pecorella, *Studi sul Settecento* cit., 35-36, 118, 149, 154-173, 179, 182-184; R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, I. *La vita giudiziaria*, Napoli 1961, 19; Id., *Il preilluminesimo giuridico* cit., 100-102, 109-110, 120-128; Id., *Arcana Iuris* cit., 50-52, 63, 69-71, 88, 97, 106, 114, 165, 196, 217-219, 221, 223, 262, 332; Venturi, *Settecento riformatore* cit., 171-176; G. Ricuperati, *L’esperienza civile* cit., 389-390; De Giovanni, *La vita intellettuale* cit., 510-514, 524, 534; De Maio, *Muratori e il Regno di Napoli* cit., 100-103; Pattaro, *Il pensiero giuridico* cit., 62, 69-70; Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647)* cit., 69, 162-163, 199, 252; Feola, *Istituzioni e cultura giuridica* cit., I, 34-35; R. Orestano, *Introduzione allo storia del diritto romano*, Bologna 1987, 101, 108-110; P.L. Rovito, *Respubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I, *Le garanzie giuridiche*, Napoli 1981, 171-172, 175, 243, 381-385, 388, 432; F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell’ancien regime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, I, Napoli 1996, 304 ss.; I. Ascione, *Seminarium doctrinarum. L’Università di Napoli nei documenti del ‘700. 1690-1734*, Napoli 1997, *passim*; Vescio, *Giuristi culti a Napoli* cit., *passim*; I. Birocchi, *Giurisprudenza umanistica e diritto patrio in Francesco Rapolla (1701-1762)*, in Aa.Vv., *Juris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, I, Napoli 2001, 237-282; M.N. Miletta, *Peregrini in patria. Percezioni del ius regni nella giurisprudenza napoletana di età moderna*, in I. Birocchi e A. Mattone, *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006, *passim*; I. Birocchi, *Il ‘De jurisconsulto’ del Rapolla, ovvero il giurista come interprete ragionevole*, in F. Rapolla, *De jurisconsulto*, a c. di I. Birocchi. Traduzione dal latino e note di E. Fabbriatore, Bologna 2006, 7-71; Luongo, *Consensus gentium* cit., II; Vescio, *Lobbismo giuridico* cit., 272-371.

²³¹ «È stato uno degli ultimi cattedratici promossi alla toga, e non figurò nella magistratura, tuttoché le sue opere sieno riputate nelle scuole» Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 287.

²³² F. Rapolla, *De Jurisconsulto, sive de ratione discendi, interpretandique Juris Civilis*, I-II, Neapoli 1726.

²³³ Rapolla, *Commentariorum de jure Regni* cit.

soprattutto Giuseppe Aurelio Di Gennaro²³⁴ per le ricorrenti cadute barocche della sua effimera *Respublica Iurisconsultorum*²³⁵, priva di contenuti propositivi, schiacciata dal sovraccarico di un'erudizione più ampia, che profonda (in

²³⁴ Giuseppe Aurelio Di Gennaro, allievo ed estimatore di G.B. Vico, esordì nei primissimi anni trenta del Settecento con importanti memorie di stampo giurisdizionalista, che rilanciavano, dopo la parentesi del vicereame D'Althann, la politica di contrasto verso il potere ecclesiastico e il suo espansionismo economico e immobiliare nella capitale (*Ragioni per la fedelissima et eccellentissima città di Napoli*, Napoli 1733; *Risposta alla scrittura del Sig. Ottavio Ignazio Vitaliano*, Napoli, 1734), che suscitarono l'interesse di Giannone e gli valsero l'ingresso in magistratura. Degli stessi anni, la *Respublica Iurisconsultorum*, apprezzata dallo stesso Giannone (che sollecitò l'edizione di Lipsia) e da Muratori, che gli riservò generosi riconoscimenti nei *Difetti della Giurisprudenza*. Di lì a pochi anni, Di Gennaro divenne Giudice della *Vicaria Civile* (1738), e successivamente, venne inserito, per cooptazione, nella *Commissione* presieduta da Cirillo per il nuovo *Codice* (1741), al posto di Donato Antonio D'Asti; diventò, in seguito, con il sostegno decisivo di Tanucci, *Segretario del Regno* (1745), e ottenne la prestigiosa cattedra di diritto feudale nell'ateneo napoletano (1747). Ultime fatiche, che Galanti neppure prese in considerazione, le *Feriae Autumnales* e l'*Oratio de iure feudali* (1754), oltre all'*Epistola* diretta al Fellemberg (1759). Sul Di Gennaro, cfr. Donati, *Ludovico Antonio Muratori* cit., 49-50, 117-118; Pecorella, *Studi sul Settecento giuridico* cit., 24, 91, 135, 185; Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa* cit., 362, 388-390; De Giovanni, *La vita intellettuale a Napoli* cit., 451, 483, 499-500, 509, 530, 532-534; Id., *Napoli e i Vicerè austriaci, 1707-1734*, in *Storia di Napoli* cit., VII, 418-420, 455; R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. La fondazione e il tempo eroico della dinastia*, in *Storia di Napoli* cit., VII, 695-696, 982; Pattaro, *Il pensiero giuridico* cit., 62-64, 69, 198; Ajello, *Arcana iuris* cit., 33, 46, 78-79, 97, 101, 104-106, 346-347, 365; R. Feola, *Aspetti della cultura giuridica a Napoli nella prima metà del Settecento*, *Introduzione* a G.A. Di Gennaro, *Delle Viziose Maniere di difendere nel foro*, Bologna 1978, 1-19; R. Ajello, *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'Istoria Civile*, in Aa.Vv., *Pietro Giannone* cit., 140; Orestano, *Introduzione* cit., 108-109; Bonini, *Crisi del diritto romano* cit., 29-30; G. Panico, s.v. *Giuseppe Aurelio Di Gennaro*, in *DBI*. XL, Roma 1991, 16-18; Bonini, *Giustiniano nella storia* cit., 12-15; Feola, *Istituzioni e cultura giuridica* cit., 32-36; Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale* cit., 304, 421; Vescio, *Lobbismo giuridico* cit., 372-437.

²³⁵ J.A. De Januario, *De iure feudali oratio, in publico neapolitano lyceio habita VI Idus Ianuarias Ann. MDCCLIV*. Neo-umanistico il progetto e il modello celebrato da Di Gennaro, che scontava le usurate ascendenze platoniche, 'adattate' alla corporazione di giuristi aspiranti legislatori con ambizioni politiche, più che scientifiche, mentre il rituale evocativo 'esaltava' il patrimonio simbolico, la memoria collettiva di un diritto, che rivendicava, piuttosto ritualisticamente, il suo ruolo di cultura di governo. *Clichè* storico-letterario, che, nella stessa veste stilistica, con i virtuosismi raffinati di una prosa generalmente sovrabbondante, insisteva sul nesso che vincolava la cultura giuridica agli *studia humanitatis*, e agganciava alla tradizione, il dibattito sul diritto. Nella trama emergeva un'isola, che rappresentava non più l'*inventio* liberatoria e polemica dell'utopismo rinascimentale, il modello fascinoso, 'astratto' e 'velleitario' di un futuro immaginato che significava rifiuto del presente, ma il passato sperimentato, più 'concreto' e 'radicato' nel vissuto storico (e nella percezione delle sue classi dirigenti), il luogo della *convention* dei giuristi della romanità e dei suoi (celebrati) cultori moderni, raccolti intorno al culto degli antenati. Nell'impianto narrativo si alternavano dialoghi e dispute, che affollavano la scena (smorzando l'*inventio* di un estro, oppresso dall'artificio retorico e dal suo armamentario vetusto) e diluivano lo spessore culturale di una vicenda, che disperdeva il suo più autentico significato intellettuale, per ristagnare nell'erudizione, riduttivamente 'centrata' sul rapporto dell'umanesimo giuridico europeo con la tradizione romanistica e con un *mos italicus*, parzialmente riabilitato, all'interno di una visione continuista, dichiaratamente moderata. Rimosso il mondo reale, si annullavano le tensioni

realtà, più ostentata, che autentica), costruita sui più noti modelli classici²³⁶, sostanzialmente inutile per un innovativo discorso sul diritto (e la sua storia), e per la sua precettistica forense, ('affidata' alle *Viziose Maniere di difendere nel foro*²³⁷), altrettanto inerte e insignificante²³⁸.

politiche della declinante società feudale, il nuovo sviluppo economico (il commercio 'internazionale' di D'Andrea), l'orizzonte culturale europeo, il dibattito intellettuale sullo stato, il ruolo dell'amministrazione e il diritto; la progettualità della società civile era assorbita all'interno di una dimensione cetuale, separata nella sua condizione di nicchia privilegiata.

²³⁶ «Profonde un morbo di erudizioni e di poesie latine, per prestarsi alle quali non cura le perpetue digressioni. Lo stile è pedantesco. Le prose sono piene di parole e di frasi e di Terenzio e di Plauto, i versi di quelle di Catullo e di Propertio. Dunque perpetui bisticci che i latinisti ammirano come eleganze... L'ammirazione cessa quando si bada a' giochi della memoria. L'opera del nostro Gennaro, tanto ammirata nel suo nascere non si è sostenuta. Essa è all'eccesso erudita e mostruosa» cit., Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 286.

²³⁷ G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere del difendere le cause nel Foro*, Napoli 1744. Si tratta di un testo, che nasceva all'interno della strategia dei giuristi napoletani, sviluppata in opposizione alla proposta di Muratori. Di Gennaro si è mosso praticamente in sintonia con Rapolla, ma il suo intervento, pur insistendo sugli stessi argomenti, non prendeva direttamente posizione sui problemi sollevati da Muratori e accreditava la linea concordata dall'accademia napoletana, che, alla tanto reclamata modifica delle leggi e delle istituzioni, sostituiva il rinnovamento culturale del mondo forense, un elitario, rigoroso, aulico, neocultismo, unica riforma realmente opportuna, 'lasciata', naturalmente, alla libera e 'consapevole' determinazione dei principali attori di una scena, in cui il legislatore non aveva nessun titolo per inserirsi. Banditore di una 'restaurazione', propagandata con tinte moralistiche, Di Gennaro aspirava al controllo della corporazione, orientata sulle posizioni governative, per la conservazione ordinata di un sistema giuridico, che passava attraverso una più rigorosa selezione del personale – sostituita al rinnovamento più incisivo delle leggi e della loro concreta amministrazione – che eludeva il terreno della responsabilità e dei vincoli con un effimero appello ai valori di sistema. Nel suo testo spiegava che le uniche regole deontologiche legittime dovevano restare legate alla strategia dell'organizzazione giuridica, costruita intorno al contenzioso dai protagonisti della conflittualità giudiziaria, anche se non erano funzionali all'amministrazione della giustizia, mantenevano esclusivamente una funzione 'scenografica', servivano soltanto ad accreditare candidati alla scalata delle magistrature, mentre l'unico limite per il difensore doveva continuare ad essere deciso solo dal difensore stesso. Decisivo il rapporto con la tradizione, al di là delle sue scelte dichiarate, relative alla selezione di un punto di riferimento vincolante, e non soltanto privilegiato – che restava non tanto la tradizione romanistica, ma piuttosto, il suo irrigidimento ideologico, che precludeva la dimensione della ricerca, aperta a nuovi sviluppi e al confronto con la cultura moderna – intesa anche come tradizione di studio e di un'autentica iniziazione scientifica alla professione, che, attraverso una più rigorosa selezione di ingresso, poteva consentire al sistema di recuperare credibilità, efficienza operativa, e ('rapollianamente'), per il tramite della scienza giuridica, capacità di governo. Naturalmente è non solo presente, ma prevalente, anche un'altra tradizione, meno ostentata, ma assai più legata alla realtà concreta del vissuto 'sociale' del professionismo (distante dalle sue idealizzate rappresentazioni accademiche), che rinviava al rispetto delle 'strutture', più che delle leggi, delle consuetudini e delle pratiche iniziatriche non scritte, oltre che dei miti e dei riti della corporazione (censure e reticenze comprese), mentre la logica esclusiva della rappresentanza in giudizio attraverso i meccanismi codificati dallo stesso formalismo processuale (con la copertura sostanziale delle stesse magistrature), era non soltanto 'confermata', ma veniva presentata come l'unica possibile, insostituibile.

²³⁸ «Nel trattato delle viziose maniere di difendere le cause nel Foro cap. 2 è entrato a ragionare delle cognizioni degli angeli», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 287. («In quanto agli Angeli

Galanti rifiutava il ricorso tradizionale alla storia, come strumento rivolto alla ricerca meramente ‘cronologica’ della ‘genesi’ delle leggi, proposto da Cirillo e dal neocultismo nel primo Settecento, che riduceva un problema di scienza e di politica del diritto nell’ambito più modesto dell’erudizione, perché rappresentava una fuga dal presente e ostacolava il rinnovamento delle leggi e degli istituti giuridici²³⁹, ma non sottovalutava l’importanza per la politica (e non solo per la cultura giuridica), di una revisione storico-critica di un ordine giuridico risalente, illuminata da una più concreta apertura storico-sociale.

Non rinunciava al rapporto con la tradizione romanistica, ma piuttosto, al suo irrigidimento ideologico e all’uso corporativamente scenografico perpetuato dai giuristi dell’accademia, come dimostra anche l’edizione del *De regulis juris* di Godefroy²⁴⁰, che non rappresentava evidentemente solo un’operazione commerciale, destinata ad ‘intercettare’ un settore di mercato molto appetibile²⁴¹, ma

– aveva scritto Di Gennaro – S. Tommaso par che ad essi affatto nieghi il discorso. Alcuni poi tutti a piena mano lor lo danno. Altri alla perfine voglion, che nelle cose naturali evidentemente conosciute cessi in essi il ragionare; ma che non cessi già nelle cose probabili, che possono esser vere, o non già tali, giusta i varj rincontri», *Delle Viziose Maniere del difendere* cit., 33).

²³⁹ Galanti indicava anche alcuni postulati su cui fondare un razionale riassetto dell’ordine giuridico e recepiva la migliore eredità di un giusnaturalismo critico, con il riconoscimento dell’importanza scientifica del tentativo di razionalizzazione sistematica del diritto romano compiuto da Domat («è così ben riuscito a darci la maggiore delle opere legali, il diritto romano ridotto al metodo naturale», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 302), e del disegno di riorganizzazione del sistema giuridico progettato da Grozio («ha saputo sistemare il diritto primitivo della natura e delle genti»). Rendeva omaggio al significato storico della lezione culta di Alciato («il primo a farci conoscere l’importanza del diritto romano», ivi, II, 301), sviluppata da Cujas («mostrò un gusto compito, purificando la facoltà di ogni bruttezza») e Godefroy («ha portato gusto di osservazione, unito a sobrietà di critica»), alla scoperta della politica del giurista Bodin e alla sua scienza di organizzazione del potere e delle istituzioni («ha riunito la politica alla giurisprudenza»), alla lezione storicista di Merille, tanto attento allo stoicismo della grande giurisprudenza romana («ha unito gusto di letteratura e filosofia»), e soprattutto, alla ricostruzione di Gravina («il primo che ha saputo disegnare il gran quadro della romana legislazione») e al più ambizioso tentativo di Montesquieu («ha saputo disegnare i principj del codice universale»), senza dimenticare il concretismo normativo di Daguessau («ha portato nelle funzioni della magistratura il vero gusto della giurisprudenza»). Disegno storico, senza nessuna pretesa di completezza, che segnalava i più significativi lavori di ricostruzione scientifica, ricognizione storica e di rinnovamento giuridico come punti di riferimento per una cultura giuridica più consapevole delle sue stesse opportunità e possibilità di indagine, e per un approccio al diritto meno banale e più ambizioso, rispetto alle aspettative economiche del professionismo più comune.

²⁴⁰ J. Gothofredus, *In titulus Pandectarum de diversis regulis juris antiqui commentarius*, Neapoli 1780. Godefroy era un giurista sensibile all’insegnamento degli interpolazionisti e ai loro attacchi a Giustiniano e Triboniano (cfr. Palazzini Finetti, *Storia* cit., II, 241), che Galanti occasionalmente riecheggiava («dell’impasto di Triboniano non abbiamo che oscure tracce e congetture di interpreti. Le mutilazioni e i misti han dato occasione a diverse antinomie», *Testamento Forense* cit., II, 292).

²⁴¹ Sull’attività editoriale di Galanti, cfr. M.L. Perna, *Giuseppe Maria Galanti editore*, in Aa. Vv., *Miscellanea Walter Maturi*, Torino 1966, 223-258; P. Villani, *Il testamento di Giuseppe*

mostrava anche interesse verso i tentativi di riorganizzazione del diritto attraverso l'ermeneutica e il suo ripensamento; attenzione, maggiormente evidente nella traduzione del testo di Domat²⁴², a cui premetteva un significativo *avvertimento*, per spiegare la necessità di una razionalizzazione e di una semplificazione di una normativa risalente²⁴³, invocando una maggiore apertura sociale delle leggi²⁴⁴, oggetto di un sapere specialistico, divenuto una *scienza arcana*²⁴⁵.

Maria Galanti e l'inventario del 'Gabinetto Letterario', in R. Ajello (a c. di), *L'Età dei Lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di F. Venturi*, II, Napoli 1985, 1155 ss.; F. Waquet, *I letterati editori: produzione, finanziamento e commercio del libro erudito in Italia e in Europa (XVII-XVIII secolo)*, in *Quaderni Storici* 72, 1989, 821-838; A.M. Rao, *La stampa francese a Napoli negli anni della rivoluzione*, in *MEFRIM*. 102.2, 1990, 475 ss.; M.C. Napoli, *Viaggio nel mondo del libro. L'editoria a Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, A. Placanica (a c. di), *Annali del Centro studi 'Antonio Genovesi' per la storia economica e sociale*, II, 1989-1990, Napoli 1994, 97-114; R. Via, *Il libro e la storia delle idee. Le società tipografiche di Napoli e di Neuchâtel alla fine del '700* Soveria Mannelli 1995; F. Luise, *Librai editori a Napoli nel XVIII secolo*. Michele e Gabriele Stasi e il circolo filangieriano, Napoli 2001, 40-44.

²⁴² G. Domat, *Le leggi civili nel lor ordine naturale ... colle note dei Signori Berroyer e Chevalier e col supplemento a ciascun articolo del signor Jout*. Traduzione dal francese, arricchita dalle osservazioni sul diritto del Regno dall'Avvocato Vincenzo Aloj, Napoli 1786-1787. Su Domat, cfr. N. Matteucci, *Jean Domat, un magistrato giansenista*, Bologna 1959; R. Maspétiol, *Jean Domat: une doctrine de la loi et du droit public*, in *Estudios jurídico-sociales. Homenaje al prof. Luis Legaz y Lacambra*, II, Santiago de Compostela 1960, 707 ss.; G. Gorla, *Atteggiamenti di Domat verso la giurisprudenza e la dottrina*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, V, Padova 1970, 333 ss.; G. Tarello, *Sistemazione e ideologia nelle 'Lois civiles' di Jean Domat*, in *Materiali per la Storia della Cultura Giuridica*, II, 1972, 127 ss.; F. Todescan, *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, II, Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat*, Milano 1987; J. Ghestin, *Jean Domat et le code civil français*, in P. Cendon (a c. di), *Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, I, Milano 1994, 535-557; C. Sarzotti, *Jean Domat. Fondamento e metodo della scienza giuridica*, Torino 1995; M.F. Renaux Zagamé, *Du droit de Dieu au droit de l'homme*, Paris, 2003, 77-146; D. Gilles, *La pensée juridique de Jean Domat (1625-1696). Du Grand Siècle au Code Civil*, I-II, Thèse de droit, Aix-en-Provence 2004; A. Guzmán Brito, *La doctrina de Jean Domat sobre la interpretación de las leyes*, in *Revista Chilena de derecho* 31.1, 2004, 39-68; Luongo, *Consensus gentium* cit., II, 765 ss.

²⁴³ «Una sterminata raccolta di leggi, fatta per ordine dall'Imperador Giustiniano, talora contrarie, talora ripetute, talora mutilate, o di equivoco senso, scritte in un idioma che più non parlasi, e sparse a capriccio, e senza metodo alcuno sotto titoli differenti... la lettura di questa mostruosa Compilazione divenne ella una scienza arcana», Domat, *Le leggi civili* cit., 'Avvertimenti'.

²⁴⁴ «Le leggi, che sono la regola della vita sociale, esser dovrebbero note a ciascun Cittadino, e scritta per la intelligenza di tutti, e non già per quei soli che frequentano il Foro» cit., Si trattava di un problema che già aveva posto Genovesi, denunciando che «le leggi divennero infinite, e, per la difficoltà della lingua divenute straniere, e misterj noti a pochissimi l'immensa turba de' chiosatori le oppresse», Domat, *o.l.u.c.*

²⁴⁵ Domat aveva riorganizzato il diritto romano, all'interno di un sistema ordinato che ne recepiva l'eredità scientifica, venendo incontro alle esigenze di chiarificazione proprie dell'epoca moderna, restituendo efficienza operativa ad un ordine giuridico salvato nella continuità dei suoi valori portanti («diede l'ordine a questo caos, e riducendo le Leggi Romane sotto i proprj titoli,

E lo schema classico della doppia delegittimazione dei sistemi oligarchici e delle insorgenze rivoluzionarie, diventava il pretesto per giustificare la rinnovata fiducia riposta in una ‘monarchia temperata che ci presenta l’idea provvida di un padre di famiglia’²⁴⁶, in grado di assumere come impegno prioritario «l’organizzazione delle facoltà giurisdizionali»²⁴⁷, capace di imprimere una direzione unitaria all’azione di governo e di garantire la necessaria coesione sociale, attraverso l’adozione di «leggi fisse e ragionevoli»²⁴⁸ (liberando il sistema giuridico dai «rami parassiti»²⁴⁹), scommettendo sul pedagogismo delle leggi civili, come strumento di radicamento sociale delle istituzioni.

E il discorso sulle leggi passava attraverso un riesame dell’esperienza romanistica (celebrata come modello insuperato di sapienza normativa²⁵⁰, anche per efficacia stilistica²⁵¹), che aveva costruito un sistema giuridico capace di apertura sociale, in grado di sostenere l’evoluzione civile attraverso la mediazione della giurisprudenza pretoria, superando le originarie barriere censitarie²⁵² (alimentato’ dallo stoicismo, che tradusse in regole operative di indiscussa efficacia, le massime della speculazione filosofica greca²⁵³), trasmesso agli ordinamenti moderni dalla compilazione di Giustiniano e dalla sua preziosa ‘intuizione’ di affiancare al *Codice* anche il *Digesto*, l’eredità scientifica della grande giurisprudenza, con lo strumentario di categorie logiche, necessarie alla manutenzione del diritto²⁵⁴.

dimostrandone i loro principj, e commentandole nella sua patria lingua, dileguò talmente tutte le tenebre della romana giurisprudenza»), Domat, *o.l.u.c.*

²⁴⁶ Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 61.

²⁴⁷ «Quando questa organizzazione è viziosa, le migliori leggi civili – aggiungeva Galanti – saranno senza effetto, e quando è buona, supplirà ad ogni difetto delle leggi», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 62.

²⁴⁸ Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 61.

²⁴⁹ Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 60.

²⁵⁰ «Roma seppe mal costituire il suo governo politico, perché si trovò diretto più a conquistare che a conservare. Ma si mostrò alla posterità veneranda, meno con la sua forza, che con la sua legislazione civile», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 62.

²⁵¹ «Non è possibile rinvenire l’eguale in tutte le altre lingue del mondo. Quale gusto di esprimersi, quale dignità, quale precisione!», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 342.

²⁵² «La scienza del diritto cominciò dall’essere un santuario al pari del culto, di ragion esclusiva per le famiglie senatorie», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 62.

²⁵³ «Questi filosofi non erano che allievi delle scuole della Grecia, onde consultarono tutte le facoltà e, poiché divennero stoici, riguardarono la giurisprudenza quale scienza delle cose divine ed umane. A questi filosofi la posterità deve il sistema legale da rendere la giustizia nello stato civile, che niun popolo dell’universo ha saputo meglio sviluppare», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 64.

²⁵⁴ «Giustiniano ne’ tempi di decadenza cercò di riordinare la giurisprudenza de’ tempi più culti. Si fece un misto di buono, di mediocre e di cattivo. La separazione che intanto si fece del Digesto dal Codice ci mostra l’opera della filosofia inalterabile e costante, diversa dall’opera delle necessità accidentali, ed anche del capriccio e dell’ignoranza. Questa distinzione è stata il capo d’opera del legislatore», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 64-65.

Galanti riconosceva che si era affermata una cultura giuridica specialistica di burocrati attenti alla rendita di apparato, con l'egemonia istituzionale (e non soltanto sociale) delle magistrature²⁵⁵, ottenuta attraverso una gestione arbitraria del processo e del diritto²⁵⁶, e una produzione giuridica scientificamente insignificante²⁵⁷, finalizzata all'impresa affermativa dei *sacerdotes iuris* («una nuova carriera alla metafisica de' legisti»)²⁵⁸.

Riprendeva la denuncia muratoriana sulla produzione 'industriale' dei giuristi²⁵⁹, su un sapere opinativo, scientificamente inaffidabile²⁶⁰, buono per tutti

²⁵⁵ «Ne' tribunali dunque i magistrati non sono più quali dovrebbero essere, esecutori cioè delle leggi: essi si sono eretti in legislatori, e si han arrogato il dritto di disporre a lor arbitrio della libertà e della vita de'sudditi. Delle fortune si fa altrettanto», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 92.

²⁵⁶ «Le nostre leggi ed i nostri tribunali formano un ammasso di cose infinite, niente idoneo a conservare l'ordine politico e la giustizia ne' giudizi. I giudici nell'impossibilità in cui sono di raffrenare la piena de'disordini e nella difficoltà in cui si trovano di ritenere tutte le leggi, di calcolarne l'epoca e l'abrogazione, decidono arbitrariamente», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 198.

²⁵⁷ «La giurisprudenza si è ridotta a cicaleggio, e la legislazione a *scrivanismo*» cit., Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 163.

²⁵⁸ Nel testo sono presenti motivi di evidente ispirazione muratoriana, come la critica al diritto romano, che con il suo *target* specialistico e il suo uso strumentale («le leggi romane adottate nel Foro, per le loro sottigliezze, vi animarono lo spirito sofisticato», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 66), oltre all'ironia sulla produzione 'industriale' della scienza giuridica autoreferenzata e inconcludente e la provocazione sulla superiore efficienza dell'amministrazione della giustizia nei paesi orientali («Vorremmo adottar il metodo de' Visir orientali che dicono, perché tante leggi, tanti richiami, tante liturgie? Profferire un giudizio, come meglio soddisfa l'umore del momento, è per essi una cosa spedita e breve, e che riesce assai grata e comoda», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 161-162).

²⁵⁹ «L'uomo di diritto moderno – scriveva Galanti – sarebbe perduto nella riputazion generale, senza tenere un'immensa biblioteca di volumi in folio, che spiegano e confondono le pandette, le decretali, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, le consuetudini, il diritto feudale», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 18-19. Cfr. la costante ironia, che percorre tutto il *pamphlet* muratoriano sulla produzione 'scientifica' dei giuristi, e i ricorrenti accenni all'*ampia biblioteca d'Opere* (L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742, 2), alla *prodigiosa libreria* (ivi, 20), alla *sterminata abbondanza di trattati*, alla *sterminata mole di volumi*, al *diluvio d'opere legali* (ivi, 20), al *vasto emporio de' Libri Legali* (ivi, 20), e ancora, alla *gran copia di libri*, alla *sterminata abbondanza di libri* (ivi, 69), a *quel diluvio di libri che formano le Biblioteche de' Legisti* (ivi, 69), all'*immensa farragine di libri legali* (ivi, 89), alla *tanta farragine di libri di Leggi* (ivi, 180). Cfr. pure le pagine efficaci di Pagano, autore tenuto sempre presente da Galanti, sulla «corrente di dottori», che «inondò l'Europa intera», e le «dottoriali legioni» (*Considerazioni* cit., 74), e su «cotesta scolastica metafisica, che innestandosi alla legale da' chiostrì passò nel foro» (ivi, 75).

²⁶⁰ «Il contraddittorio ed il pirronismo – continuava Galanti – formano gli oggetti della professione della giustizia» (Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 18). Cfr. Muratori, *Dei difetti* cit., 20 («volgete e rivolgete questi libri: troverete un'infinità di sentenze e conclusioni tutte in guerra tra loro, cioè contrarie o contraddittorie»), e soprattutto, il passaggio in cui accusava i giuristi di avere «introdotta con tante contrarie opinioni una specie di Pirronismo nella Giurisprudenza» (ivi, 62).

gli usi²⁶¹, che offriva appoggi dottrinali a tutte le parti in azione sulla scena processuale²⁶², aveva oscurato le leggi (a cui si era sovrapposto²⁶³), trasformando il diritto in una ‘libera’ produzione ‘giurisprudenziale’, arbitrariamente decisa dalle magistrature.

Molto significativa la denuncia dell’illegalità dell’amministrazione della giustizia (al di là delle ‘classiche’ riserve sull’impianto istituzionale ereditato dal vicereame, ‘sopravvissuto’ perché inopinatamente ‘salvato’ dal riformismo carolino, condizionato dalle pressioni delle magistrature²⁶⁴, sul rapporto sbilanciato tra capitale e province²⁶⁵, e delle più importanti osservazioni sulla condizione delle udienze provinciali²⁶⁶), che riprendeva un altro fortunato *topos* muratoriano sul primato delle leggi²⁶⁷, rispetto al ruolo pure importante degli apparati,

²⁶¹ «Un vasto ammasso di falsi principj, di errori grossolani, d’incoerenze, di gerghi legali, di contraddizioni, di parole dubbie, di formole scrivanesche costituiscono la nostra giurisprudenza», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 17. Cfr. le ricorrenti espressioni con cui Muratori descriveva *questo fiero garbuglio* (Muratori, *Dei difetti* cit., 2), *il torbido e burrascoso di queste acque* (ivi, 3), *questo medesimo ondeggiamento e tumulto* (ivi, 3), *gran caos di questioni e conclusioni ambigue* (ivi, 35), *un bosco di discordie e contraddizioni* (ivi, 38), *questo mare fluttuante* (ivi, 39), *una bottega di Rigattiere, dove ognuno trova quella ch’ei cerca fatta al suo dosso* (ivi, 47), *una vasta selva di dispute* (ivi, 48), *tutta in preda alle sofisticherie e a gli arbitri de’ Dottori e de’ Giudici* (ivi, 72), *quel caos di opinioni e di incertezze* (ivi, 74).

²⁶² «Questa biblioteca forma un vero arsenale, in cui ciascuno de’ litiganti prende le armi da combattere» (Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 19). Cfr. Muratori, *Dei difetti* cit., 120 («da che nel vasto Arsenale delle Leggi di Giustiniano si profondarono i nostri Dottori, perché questo somministrò munizioni senza fine a i giratori della Giustizia per tirare in lungo le battaglie, e rendere per quanto si può eterne le liti»).

²⁶³ «Noi dunque siamo meno governati dalle leggi che da’ forensi» (Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 18). Cfr. Muratori, *Dei difetti* cit., 8 («Nella Giurisprudenza d’oggi il meno sono le leggi, il testo delle quali poco o nulla si studia da’ molti de’ Giureconsulti pratici. Il più consiste in tante questioni con dottrine affermative e negative, divisioni, suddivisioni, eccezioni, ampliamenti, limitazioni, inventate e promosse dagli Interpreti, Trattatisti e Consulenti»).

²⁶⁴ «Ma si dovrà ascrivere a singolar fato il vedere, che – osservava polemicamente Galanti – tornato al Regno nel 1733 un sovrano proprio che lo reggesse, i ministri spagnoli, invece di ripristinare l’antica costituzione de’ sovrani presenti, amarono meglio conservare la forma provinciale istituita dal Toledo, tutta adatta a sovrano assente. Questi ministri non consultarono che l’interesse delle loro cariche, al quale venne sacrificato quello del sovrano e della nazione. Quindi le provincie continuarono ad essere depresse sotto lo spirito amministrativo di una metropoli, ch’è cresciuta di fortuna in ragione della tischezza di quelle», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 12-13.

²⁶⁵ Cfr. Galasso, *Storia del Regno di Napoli* cit., VI, 967 ss.

²⁶⁶ Cfr. le considerazioni di Del Bagno, *Premessa* cit., 33 ss.; Galasso, *Storia del Regno di Napoli* cit., VI, 675 ss.

²⁶⁷ «Coll’ordine stabilito dalle leggi, non col beneplacito incerto e pericoloso de’ giudici, si assicura la giustizia» Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 163. Muratori denunciava ripetutamente che «i Giudici son divenuti padroni ed arbitri della Giustizia, figurandosi eglino di potere in buona coscienza seguirar più questa che quella opinione, e dar la vittoria più tosto a quel litigante a lor caro, che all’altro, in una occasione, e fare l’opposto in un’altra di somigliante materia» (*Dei difetti* cit., p. 69, e pure, l’altro passaggio in cui riprendeva lo stesso concetto «facilmente alcuni

clamorosamente capovolto nella prassi corrente²⁶⁸, che rinviava all'urgenza di una riforma del diritto, pure se, di problematica attuazione, in assenza di una volontà politica consapevole della complessità di un processo di rinnovamento che avrebbe dovuto rimettere in discussione tutta l'organizzazione istituzionale del paese²⁶⁹.

Galanti si soffermava sulle istituzioni processuali e riproponeva la denuncia di Pagano sull'egemonia esercitata *contra legem* dagli scrivani su un processo penale drammaticamente sbilanciato a favore delle ragioni dell'accusa²⁷⁰, con le prove sostanzialmente precostituite contro l'imputato²⁷¹, un regime insidioso (se non, afflittivo) degli interrogatori dei testimoni a difesa²⁷², e l'accomodamento,

Giudici, avvezzi al dispotismo nell'esercizio del lor ministero, inclinino alla libertà di giudicare, come sembra più equo e giusto al loro cervello, scansando perciò con varj raziocinj immaginarj la briglia delle Leggi regnanti», ivi, 184), e perciò, sottolineava che «questa libertà conviene restringerla il più che si può. E certo se i Giudici non avessero avuto bisogno di questo freno, non ci sarebbe stato quello di compilar le Leggi», (ivi, 181), auspicando che «sia tolto loro per quanto si può il pericolo di prevaricare» (ivi, 182).

²⁶⁸ «Quando mancano le buone leggi, quando quelle che si hanno sono oscure, in collisione o abrogate da nuovi usi civili, bisogna soffrire nella pratica l'abbandono de' principj. Allora i magistrati dovranno vedere con quali leggi e con quali principj si deve governare e giudicare. Allora essi si erigono in veri legislatori, e co' loro giudizi ora modificano le leggi, ora le interpretano, ora ordinano quello che niuna legge ha ordinato. Noi dunque siamo meno governati dalle leggi che da' forensi», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 69.

²⁶⁹ «Noi avremmo bisogno di leggi adatte a' nostri tempi, e questo significa che bisogna rifonderle tutte... ma noi siamo malati di morbi che non soffrono rimedi», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 172. Cfr. pure il passaggio di I, 75 («ci manca una forza da unire e da riordinare il sistema giudiziario»).

²⁷⁰ «Tutto è ridotto a scrivanesimo. Il testimonio risponde dietro interrogatorj capziosi diretti a creare i delitti, e far de' colpevoli, non a chiarir la verità del fatto. Si contorna il detto quando non sa esprimersi, e sovente gli si fa dire quello che non ha detto», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 87 (sulla sua denuncia, cfr. pure Galasso, *Storia del Regno di Napoli* cit., VI, 802 ss.) Cfr. Pagano, *Considerazioni* cit., 100 («col metodo de' presenti giudizi l'accusatore ha un deciso vantaggio sull'accusato. Poiché nell'informativo detto fiscale, ma che si dovrebbe piuttosto dire dell'accusatore, nella fabbrica dell'edificio funesto, che ancora quando vien diroccato colle ruine sue schiaccia ed opprime l'assoluto accusato, l'accusatore somministrando le pruove può tessere una rete all'innocenza fatale»).

²⁷¹ «La rapacità scrivanesca ha obbligato il fisco di assumere uno stile barbaro, indegno ed ingiusto nelle informazioni; cioè di non registrarsi le circostanze che dicono i testimonj a favore de' rei... Si scrivono dunque nelle informazioni le sole cose necessarie a condannare i rei. Il fisco non è più di consolante verità, ma di abominevole oppressione. Le leggi che prescrivono di registrarsi per intero il detto de' testimonj si sono abolite», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 75. Cfr. il precedente passaggio di Pagano, *Considerazioni*, 104 («ond'è che nell'informativo fiscale si pone soltanto in veduta quell'aspetto di cose, il quale al fisco giova, lasciando all'accusato la c. di rilevare nelle difese le circostanze a se favorevoli, delle quali dopo una lunga e penosa carcere, più grave talora della pena dell'istesso delitto che gl'imputa»).

²⁷² «Gl'interrogatorj fiscali che si fanno a' testimonj sono insidiosi e rivoltanti. Gran terrori per li testimonj a difesa; si detengono in prigione que' di coartata e si strapazzano gli altri, acciò

a vantaggio dell'accusa, di testimonianze, spesso 'estorte', che non potevano essere ritrattate²⁷³.

Metteva sotto accusa una 'legislazione' molto risalente, 'prodotta' durante il vicereame²⁷⁴, priva di un indirizzo unitario (con «poco di regolare e nulla di stabile»), caotica, incoerente, inadeguata, che offriva il pretesto all'arbitrio delle magistrature²⁷⁵, per una gestione sostanzialmente abusiva di un ordine giuridico, divenuto incontrollabile, oltre che incomprensibile, con la ricorrente domanda di legalità²⁷⁶, oltre alla richiesta di una 'pronta ed esatta giustizia'²⁷⁷, e perciò, di una nuova organizzazione della disciplina del processo ('una processura sempre sollecita'²⁷⁸), celebrata illuministicamente come contrassegno di governo evoluto e civile²⁷⁹, che si spingeva evidentemente al di

si guardino di contraddire il romanzo fiscale detto informativo», *Testamento forense* cit., I, 110. Cfr. il testo di Pagano, *Considerazioni* cit., 104 («Quindi l'insuperabile necessità deriva di tenersi per falsi i testimoni, i quali contro del fisco depongono, di non dar luogo tra le fiscali carte a' detti loro, di conciliarli, di persuaderli, e di forzarli ancora a deporre a tenor del vero, cioè a tenor di quella tale idea, che ha per vera l'inquisitore stabilita»).

²⁷³ «La scolastica forense vuole – aveva sottolineato Pagano – che sacrosanto sia il sistema fiscale, individuo il processo, ogni testimonio esaminato accettato dal fisco e quindi vero. Se nella ripetizione si disdica costui, il sistema fiscale già va a cadere. Il testimone ha spergiurato. La carcere e la pena attende... Posto ciò, qual è quel martire della verità, quell'intrepido testimonio, che non voglia confermare quella deposizione che ei già fece corrotto dalla parte, ovvero la deposizione che lo scrivano a suo piacere ha nell'informativo registrata?», Pagano, *Considerazioni* cit., 124. Galanti riproponeva *sic et simpliciter* il tema con gli stessi argomenti («se alcuno de' testimonj ardisse di profferire di non aver detto quello ch'è scritto o quello che gli si ripete, di essere una circostanza di fatto erronea o caricata, andrebbe incontro al carcere, alla tortura, alla pena di falso e di spergiuro. I testimonj sono obbligati, per garentir la loro salvezza, di rimettersi alle deposizioni già fatte. Non è questo il tempo degli eroi: non mai si vede alcuno che voglia essere il martire della verità o della giustizia», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 91).

²⁷⁴ «I vicerè cumularono leggi sopra leggi per far argine alla piena de' disordini, che da ogni parte ci soverchiava per difetto di buona costituzione, senza ottenere mai l'oggetto. Ci abbiamo inoltre una turba di volumi di rescritti sopra articoli legislativi, che avevano bisogno di leggi solenni. Tanta folla di leggi è sempre il testimonio della corruzione di uno stato» Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 68. Cfr. pure Pagano, *Considerazioni* cit., 76 («cotesto è il difetto della intera legislazione delle prammatiche, dettate tutte dallo spirito forense. I nostri dottori sollevati alla suprema dignità del collaterale, che le nuove leggi suggeriva, o non volevano per lo rapporto che ai potenti gli stringea, o non sapevano svellere i radicali disordini alla costituzione inerenti»).

²⁷⁵ «Ne' nostri tempi la legislazione ci presenta un vero stato di debolezza e di malattia putrida. I nostri tribunali si veggono travagliati dalla molteplicità delle leggi, dalla loro oscurità», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 67.

²⁷⁶ «Si tratta di dare al giudice la norma sicura da non abusare del terribile potere a lui affidato, da garantirlo dagli errori, da non farlo cadere in qualche imbarazzo inestricabile», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 102-103.

²⁷⁷ Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 74.

²⁷⁸ Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 103.

²⁷⁹ «La processura, o sia metodo da rendere la giustizia distinguerà sempre un governo», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 105.

là della mera denuncia di un sistema bloccato²⁸⁰.

Riconosceva che negli stati europei, il problema era stato variamente affrontato, da Federico II di Prussia, con un'iniziativa che non aveva superato il livello di progetto²⁸¹; da Caterina di Russia, con un intervento suggerito da ragioni di protagonismo che riecheggiava aspirazioni diffuse nell'età dell'illuminismo²⁸², e infine, da Napoleone, mentre era 'provvidenzialmente' rimasto senza esito il tentativo di codificazione carolino, affidato a giuristi di sensibilità tradizionale²⁸³.

E' significativo il silenzio sul codice francese, di cui Galanti, prudentemente, non discuteva né i valori portanti, né l'impianto, né gli istituti, ma non era neppure in grado di prevedere le fortune, tanto da preoccuparsi di stabilire «principj che si deggiono tenere nella compilazione del Codice»²⁸⁴, sottintendendo non solo l'opportunità, ma anche la necessità di una nuova iniziativa per il Regno, senza pensare all'estensione – evidentemente, non 'approvata' – del modello napoleonico.

Galanti reputava necessaria l'emanazione di un nuovo *Codice*²⁸⁵, riservato alle leggi politiche, immaginato pragmaticamente più snello e accessibile, soggetto a revisione trentennale, ma aggiungeva, riprendendo lo schema giustiniano²⁸⁶, che avrebbe dovuto essere affiancato da un nuovo *Digesto*²⁸⁷, destinato ai

²⁸⁰ «La processura in Napoli non è che materia mistica nelle mani neghittose, ignoranti e parziali di un giudice, e nelle mani attive e venali di un subalterno», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 127. Galanti rafforzava il concetto ricordando che «i popoli nel generale reclamano un ordine migliore della giustizia» (ivi, II, 197).

²⁸¹ «Il Codice di Federico non fu che un progetto imperfettissimo di legislazione, e non racchiude che il preliminare del progetto», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 19.

²⁸² «Caterina II cercò di dare a' Russi una legislazione co' lumi che la filosofia avea sparsi in Europa, ma era questa l'opera di una femmina di spirito, che voleva imporre al suo secolo, senza far nulla dell'oggetto», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 19.

²⁸³ «Il codice fu disposto sul piano di quello edito a nome di Giustiniano. Il primo titolo fu *de fide cattolica*. La prima legge penale fu per eresia, e chiamasi delitto di lesa maestà divina in primo capo. Non si fece nel resto che compilare quanto trovasi fatto da' nostri principi nel corso di molti secoli, e darci un poco di metodo. Felicemente l'opera non andò innanzi, ed avrebbe in luogo di guarirli moltiplicati i malanni», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 20-21.

²⁸⁴ Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 249.

²⁸⁵ «Delle leggi politiche si dovrebbe formare il Codice, il quale in ogni XXX anni dovrebbe essere rifatto», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 346.

²⁸⁶ «La compilazione di Triboniano sarà sempre un bel modello per la distribuzione in codice ed in digesto. Senza di questa non riusciremmo mai a dar un corpo di leggi. Le leggi della giustizia distributiva debbono essere eterne ed immutabili, ma non così possono essere l'economiche e le politiche, che di lor natura sono temporanee, perché alle circostanze relative», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 345.

²⁸⁷ «Le leggi civili assai facilmente possono essere espresse con precisione, mostrare i principj ed abbracciare i casi generali. Esse dovrebbero formare il nostro Digesto, cioè il pubblico libro della facoltà, che additasse i principj ed il sistema dell'equità naturale e civile», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 345-346.

principi, alle clausole generali e ai criteri di interpretazione delle norme, unito alla riforma delle procedure²⁸⁸ e del reclutamento della magistratura, più organizzata, più selezionata²⁸⁹ (ma non ‘controllata’ nei suoi risultati di ‘gestione’, e non ‘coinvolta’ anche nella ‘crescita’ dell’ordinamento giuridico e nell’adeguamento delle norme alla prassi sociale).

Questo progetto, che mostrava, evidentemente, un concetto molto approssimativo della stessa codificazione (senza neppure una rigorosa distinzione tra diritto civile e diritto penale), restava all’interno del ‘sistema’ di diritto comune, non solo per il riferimento al modello romanistico, enfatizzato dalla prevista differenziazione tra *Codice* e *Digesto*, ma soprattutto, perché immaginava ancora una gestione giurisprudenziale del diritto, affidata alle magistrature (che avrebbero dovuto applicare il *Codice*, eventualmente, anche oltre il *Codice*, servendosi del *Digesto*), mentre l’esplicita previsione della scadenza trentennale²⁹⁰, recuperava la preveggenza storicista – tutta partenopea – sulla strutturale provvisorietà di ogni intervento normativo, che ‘salvava’ il giurista dalla ‘mitologia’ del *Codice*.

Galanti mostrava, in realtà, scarsa consapevolezza del dibattito europeo non solo sulla codificazione e sul diritto, ma anche sui sistemi sociali e sui grandi temi dello sviluppo, e, non a caso, il suo progetto riproponeva *sic et simpliciter* il suo stesso schema di oltre un decennio prima, mentre tutto il *Testamento* ruotava intorno alla difesa dei suoi progetti di decentramento delle magistrature del Regno ed era estraneo alla prevalenti esigenze di razionalizzazione autoritaria e di irreggimentazione dell’ordine giudiziario che la codificazione sottintendeva²⁹¹ (non intercettava neppure la logica interna all’imperialismo napoleonico di

²⁸⁸ «Oltre del Codice e del Digesto abbiamo bisogno di riti e di liturgie. Queste assicurano la giustizia e ‘l successo delle operazioni civili. I Romani eran formalisti, gl’Inglesi sono rituali, e con questi mezzi sono andati all’impero», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 346.

²⁸⁹ «Con queste due operazioni, avendosi giudici di buon senso, se non dotti, una riordinazione meccanica delle facoltà giurisdizionali, si potrebbe andare all’oggetto desiderato», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 346.

²⁹⁰ Galanti riproponeva l’argomento di Locke («Locke mostrò quanto era saggio, col prescrivere la durata d’un secolo al codice disposto per la Carolina», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 249), riprendendo un riferimento citato da Filangieri («Niuno più di Locke ha conosciuta questa verità. Egli si era così persuaso, che destinato ad essere il legislatore della Carolina, volle che dopo cento anni si fosse cambiata la sua legislazione. Così pensano i Legislatori Filosofi», *Scienza della legislazione* cit., I, 103).

²⁹¹ Molto interessanti le pagine dedicate alla *costituzione politica ed economica dello stato romano* (II, cap. V, *Divario tra il Foro di Napoli e quello di Roma*), in cui Galanti studiava il sistema politico di una monarchia che aveva condizionato pesantemente la storia del *Regnum*, analizzando le sue dinamiche nascoste («non è visibile che agli occhi di pochi osservatori», *Testamento Forense* cit., I, 101), sostenuta dalle sue antiche tradizioni e dalla logica di sistema («pochissimi per la loro avanzata età sono i papi capaci di governare: in maggior parte lasciano che si governi

‘esportare’ i modelli e le istituzioni nuove negli stati italiani), senza indicarne – almeno all’interno di una logica ‘testamentaria’ – limiti e possibilità di superamento.

Galanti, nella rilettura della storia politica e istituzionale recente del *Regnum*, tracciava un ritratto dei ministri più influenti, che avevano impersonato una lunga stagione politica, e, *in primis*, di Tanucci, appiattito sul profilo del giurista tradizionale prestato alla politica²⁹², abile soprattutto come scalatore delle istituzioni, piuttosto che per le competenze gestionali²⁹³, il diplomatico diffidente verso gli eserciti e ostile alle guerre²⁹⁴ e al conseguente incremento delle tasse²⁹⁵, distante per sensibilità dal mondo ecclesiastico²⁹⁶, poco attento alla crescita delle magistrature provinciali²⁹⁷, e perciò, legato all’impianto istituzionale ereditato, e

col meccanismo del sistema», ivi, I, 108), a cui «la religione serve di pretesto e la più fina politica di base» (ivi, I, 111), percepita, alla luce della lezione giurisdizionalista, come minacciosa, (sebbene declinante), verso un potere secolare, che doveva essere sempre attrezzato alla difesa delle proprie istituzioni («la costituzione politica di Roma sebbene sia nella sua decadenza, deve essere riguardata come la nostra rivale», ivi, I, 113). Galanti osservava una magistratura più efficiente, non necessariamente più dotta e culturalmente più avanzata, ma, meglio organizzata per strumenti, risorse e procedure, anche nelle province, meno oppresse dal dispotismo feudale (pure in materia di poteri di giustizia), con un processo penale, non sbilanciato verso l’accusa, perché non strumentale alle rendite dello scrivanesimo («negl’informativi si scrivono tutte le circostanze di accusa e difesa», ivi, I, 136), e un processo civile, semplificato («co’ soli sommarj delle parti tra di loro concordati» ivi, I, 83), con la ‘motivazione’ delle sentenze, un sistema delle notifiche e un’organizzazione degli archivi più efficiente, ed un’avvocatura meno pletorica e meglio selezionata, diversamente da Napoli, dove «il Foro è la vera valle di Giosafatte ed è la fucina di tutto l’ordine della magistratura» (ivi, II, 182). Nel *Testamento* mancava, però, la proposta politica e giuridica, relativa al ripensamento legislativo delle procedure e il testo non si spingeva oltre la resocontazione giornalistica di un sistema di antico regime (previabilmente, più efficiente del sistema napoletano), utilizzato, non a caso, come termine di paragone.

²⁹² «Aveva molta lettura, prodigiosa memoria, prontezza di spirito, della quale gli piaceva abusare, perché riusciva con questo mezzo a confondere gli ignoranti. Niente valeva nell’arte di scrivere, combinava male le sue idee, nelle quali metteva molta bizzarria, e più male riusciva a esprimerle. Fece ed imprese una scrittura per sostenere i diritti del Re sopra Piombino, ch’è detestabile... Tanucci mal conosceva l’economia interna del governo. Aveva dello spirito delle leggi un disprezzo», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 224-225.

²⁹³ «Grande ammiratore di Machiavelli, allevato in questa scuola, aveva adeguate idee della diversa natura de’ governi e della natura relativa degli uomini, dove liberi, dove servi» cit., II, 224.

²⁹⁴ «Riuscì a far figurare il suo Re nelle corti di Europa. Male intendeva la vera politica, di provvedere alla guerra, e credeva che il suo Re si sarebbe sempre sostenuto all’ombra delle due potenze borboniche», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 224.

²⁹⁵ «Non permise nuove imposte né sussidi durante il suo ministero, né pure nelle occasioni del maritaggio del Re e della nascita del principe ereditario», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 225.

²⁹⁶ «Più di tutto riuscì a mortificare in varj incontri la corte di Roma usando più del capriccio che delle legalità», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 224.

²⁹⁷ «Assunse in principio di formare la magistratura maggiore sulla minore delle provincie: ma senza travagliarsi a migliorarle, mandava nelle Udienze uomini di piccola levatura con pic-

successivamente, di Simonetti (con cui aveva collaborato), altrettanto condizionato dal potere giudiziario e dalla corporazione forense²⁹⁸.

Nella sua ricostruzione, che lasciava maggiore spazio alla polemica, e mostrava meno distacco storiografico²⁹⁹, censurava la revoca dei dispacci tanucciani del 1774, senza distinguere, però, tra motivazione e resocontazione, e soprattutto, senza spiegare modernamente come costruire un meccanismo di determinazione legale delle pene, ‘vincolare’ e ‘responsabilizzare’ le magistrature, riordinate e riorganizzate.

E la rievocazione della sua stagione ‘istituzionale’³⁰⁰, dominata dal racconto della sconfitta politica dell’intellettuale inascoltato (utilizzato per i lavori di segreteria), più che dalla denuncia del ‘ministerialismo’ opportunistico di una classe politica, attenta a scalare le istituzioni, piuttosto che capace di farle funzionare, voleva essere una postuma celebrazione delle sue intuizioni di riformatore preveggenze (e, inconsapevolmente, diventava una giustificazione delle ragioni della rivoluzione), ormai politicamente superata, recuperata soltanto per legittimare una domanda di integrazione nel nuovo corso politico³⁰¹.

cioli soldi, e così riempì i tribunali di Napoli di ministri imperiti e balordi», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 225.

²⁹⁸ «Fu il più alieno dalle riforme che portassero pregiudizio alla gerarchia forense. Si è già notato, che siccome io non era del suo umore, mi diceva sovente: il re può farti segretario di stato, ma non può farti avvocato primario», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 230-231.

²⁹⁹ «L’assegnare i motivi delle decisioni era un sistema non combinabile collo scarso numero de’ magistrati. Come un giudice potrebbe render conto di aver dato una pena non determinata dalla legge, quando non abbiamo leggi? La formalità che si era messa dal Marchese Tanucci in questo affare era stravagante, che manifestava il suo spirito bizzarro, ma fu sempre uno scuncio il dispensare i giudici di un tale obbligo. Io mal riuscii a determinare il marchese Simonetti alla correzione della legge. In grazia del foro ebbe egli ogni premura di vederla abolita», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 82-83.

³⁰⁰ Notevole lo spazio accordato alle sue iniziative e, in particolare, Galanti, *Testamento Forense* cit., I, cap. II (gran controversia suscitata sulla vendita de’ feudi devoluti), 3-32; cap. II (lettera scritta al duca di Cantalupo, intendente degli allodiali e vicario generale nelle Calabrie), 33-38; cap. III (di un congresso de’ quattro Segretarij di stato. Spedienti proposti per sovvenire a’ bisogni pubblici), 39-57; cap. IV (espedienti relativi a’ feudi), 57-94; cap. VI (espedienti proposti relativi alle Calabrie), 207-210; ivi, II, cap. XV (riordinazione proposta nel 1792 colla visita generale delle provincie), 258-270; cap. XVI (quale fu il piano da me proposto per l’idea subalterna e picciola de’ dipartimenti provinciali), 271-285.

³⁰¹ Non si discute naturalmente l’efficacia dello scrittore, la vivacità di una prosa giornalisticamente impegnata (occasionalmente turbata da un senso di isolamento istituzionale, che presiedeva alla conservazione delle proprie memorie e attendeva, se non altro, il riconoscimento della posterità), che, nella sollecitudine istituzionale e nella celebrazione della cultura come impresa civile, scopriva le sue espressioni più sicure e lasciava grandi pagine di maturo disincanto sulla mitologia corporativa («di tanti avvocati e magistrati, figli della fortuna di tanti uomini potenti che sono scomparsi dalla nostra Terra, non ci restano che i nomi, le loro tenebrose opere, o pure un poco di bene o molto di male che hanno fatto agli uomini» cit., Galanti, *Testamento Forense*

Dalle pagine del *Testamento Forense* emerge un giurista, rimasto condizionato dalla sua sensibilità riformista di epoca pre-rivoluzionaria, anche dopo la rivoluzione, che, negli anni novanta, aveva proposto riforme anche per scongiurare uno sbocco rivoluzionario, ed aveva fatto l'intellettuale perché attento alle nascenti scienze sociali, partecipe ai problemi del proprio paese e del proprio tempo, alle ragioni della cultura come impresa civile, estraneo alla corporazione e alle sue liturgie, ma anche (e soprattutto) perché – ai massimi livelli decisionali – gli era stata 'lasciata' soltanto la (prudente) 'divulgazione' delle 'logiche' di 'sistema'.

Natale Vescio
(Università del Salento)

cit., I, 211), nella lucida descrizione di una psicologia di apparato 'rigorosa' soltanto nel careerismo e nella gestione 'scenografica' di un ruolo esercitato in maniera sostanzialmente feudale («il contegno meccanico di un avvocato, e come di botto si altera, si modifica e si gonfia, divenendo magistrato»), e del ritualismo cartaceo di un'amministrazione solennemente inefficiente («a tutte le cose si dà l'aria grave ed importante», ivi, II, 222), prigioniera delle sue liturgie e delle preoccupazioni di rendita politica dei suoi occupanti («tutto è gioco a questo mondo, ma quello delle carte è sempre il più pericoloso», ivi, II, 223). Evidentemente, la 'resocontazione' restava figlia dell'opzione 'autobiografica', sottintesa nella logica 'testamentaria', anche nella misura in cui neppure si proponeva l'impegno della progettazione, riducendosi alla narrazione di tentativi di riforme, abbandonate soprattutto dalla monarchia, e sottolineava ('involontariamente') la coincidenza, non proprio virtuosa, tra la domanda (e la stessa attesa) delle riforme con il perimetro ridotto delle proprie riforme, eludendo tutto il dibattito sullo sviluppo economico e sociale, appiattendosi sulle virtù salvifiche del decentramento, circoscritto alle strutture giudiziarie, propagandato con l'espediente inedito dello spettro rivoluzionario, amplificato dallo scenario delle grandi capitali. («Una scintilla sarà capace di eccitare un incendio difficile ad estinguersi. La storia ci somministra degli esempj funestissimi in ogni secolo», ivi, I, 267). D'altra parte è molto significativa la circostanza che l'angolo visuale privilegiato dall'osservatore rimanesse la provincia meridionale, mentre nel suo orizzonte restava assente il panorama delle grandi città europee. Sull'origine 'spagnola' dell'accentramento delle magistrature nella capitale nel pensiero di Galanti cfr. pure le osservazioni recenti di I. Del Bagno, *Iustitia custos sit pacis. Formazione universitaria e professioni giuridiche a Napoli in età moderna*, in *Ann. Stor. Univ. Ital.* 12, 2008, 435 ss.

